



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

444^a seduta pubblica

mercoledì 22 giugno 2022

Presidenza del vice presidente Calderoli,

indi del vice presidente La Russa

e del vice presidente Rossomando

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	75
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	79

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

DISEGNI DI LEGGE

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(747-2262-2474-2478-2480-2538-B) *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva* (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini; Sbröllini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE.....5, 7, 15, 16
 PARRINI, relatore6, 7
 DE PETRIS (Misto-LeU-Eco)6
 SBROLLINI (IV-PSI)7
 PIARULLI (M5S)7
 IANNONE (FdI)8
 BITI (PD)9
 MODENA (FIBP-UDC)11
 FERRERO (L-SP-PSd'Az)12
 DE LUCIA (M5S)13
 VEZZALI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri16
 ROMEO (L-SP-PSd'Az)16

MOZIONI

Discussione e approvazione della mozione 1-00489 sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre:

PRESIDENTE.....16, 18, 23, 26, 38
 FEDE (M5S)17
 CIRINNÀ (PD)18
 BINETTI (FIBP-UDC)21
 SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia23
 EVANGELISTA (IV-PSI)26
 RAUTI (FdI)28
 DE PETRIS (Misto-LeU-Eco)30
 FEDELI (PD)31
 PAPTHEU (FIBP-UDC)33
 RUFA (L-SP-PSd'Az)35
 LEONE (M5S)37

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....39

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....39
 DESSI (CAL-Alt-PC-IdV)39

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2598) *Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)* (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):*

PRESIDENTE.....40, 42, 44, 50, 62
 CANGINI, relatore40, 44
 D'INCÀ, ministro per i rapporti con il Parlamento ...42, 44, 50
 PESCO (M5S).....42, 44, 70
 IANNONE (FdI)43, 55
 BINETTI, segretario45
 LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV))50
 CRUCIOLI (CAL-Alt-PC-IdV)51
 NENCINI (IV-PSI)53
 MALPEZZI (PD)57
 DE PETRIS (Misto-LeU-Eco)60
 PAGANO (FIBP-UDC)62
 *PITTONI (L-SP-PSd'Az)65
 MONTEVECCHI (M5S)68
 GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU)70
 BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....71
 Votazione nominale con appello71

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 202272

ALLEGATO A

MOZIONE..... 75

Mozione sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre 75

DISEGNO DI LEGGE N. 2598

Emendamento 1.9000 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione 77

Articolo 1 del disegno di legge 78

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-Popolo al Popolo: Misto-PaP.

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Laniece nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), unicamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2598..... 79

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 81**CONGEDI E MISSIONI** 89**GRUPPI PARLAMENTARI**

Variazioni nella composizione..... 89

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 89

Annunzio di presentazione 89

Assegnazione..... 90

Richieste di parere..... 91

Ritiro 91

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 91

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento 92

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme 92

Interrogazioni 93

Da svolgere in Commissione..... 102

ANNESI 105

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

BINETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(747-2262-2474-2478-2480-2538-B) Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini; Sbröllini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*) (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) **(ore 9,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini;

Sbrollini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previa dichiarazioni di voto.

Essendo assente il rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,50).

Riprendiamo i nostri lavori.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, siamo alla seconda deliberazione della riforma costituzionale che introduce il diritto allo sport in Costituzione, precisamente con un comma aggiuntivo all'articolo 33.

Come si sa, si tratta di un esame che non prevede la votazione di emendamenti, ma soltanto un voto secco, con la discussione generale e le dichiarazioni di voto. A me preme soltanto ricordare due fatti importanti: in primo luogo, con questa modifica si sancisce l'importanza dello sport come fattore di benessere psicofisico e sociale e come fattore di importanza civile e in secondo luogo, attorno alla riforma, si è realizzato un consenso molto importante tra le forze politiche, che ci ha portato a mettere in campo un *iter* parlamentare spedito e ad avere numeri significativi di approvazione nei due passaggi finora avvenuti. Nella votazione del Senato del 22 marzo i sì sono stati 213, nel voto alla Camera dei deputati del 14 giugno i sì sono stati 365, a fronte soltanto di 2 voti contrari e di 2 astensioni. Anche questo mi sembra un fatto significativo, del quale intendo ringraziare tutti coloro che l'hanno reso possibile.

Proprio sul fatto dei tempi, mi corre l'obbligo di informare l'Assemblea, per correttezza - come ho fatto già ieri in Commissione - che oggi è il 22 giugno, che abbiamo votato in prima deliberazione al Senato il 22 marzo, che la Costituzione prevede che la seconda deliberazione avvenga «ad intervallo non minore di tre mesi» e il nostro Regolamento dice «dopo che siano decorsi tre mesi». A me sembra che si possa interpretare il nostro Regolamento in maniera costituzionalmente orientata, alla luce di quello che la Carta dispone, effettuando quindi oggi il voto su questa importantissima riforma, in seconda deliberazione.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, desidero chiedere un chiarimento.

Un'interpretazione è stata data dal Presidente della Commissione affari costituzionali, proprio per la discrasia con il Regolamento del Senato. Vorrei anche ricordare che, in prima deliberazione, abbiamo votato il provvedimento non proprio esattamente alla stessa ora di mattina e quindi credo sia assolutamente necessaria da parte della Presidenza un'interpretazione autentica. Ci stiamo infatti apprestando a una modifica costituzionale e credo non possa esserci e permanere un'incertezza come questa.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, se devo riflettere attentamente sull'intervallo non inferiore a tre mesi, oggi è pari a tre mesi. Chiedo dunque al relatore se abbiano fatto approfondimenti sul senso del «non inferiore» e del «pari» a tre mesi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, la valutazione fatta in Commissione è quella che ho appena riferito: i tre mesi, non inferiore.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, vorrei ricordare che si è tenuta una Conferenza dei Capigruppo qualche giorno fa e all'unanimità si è deciso quale doveva essere il calendario dei lavori di questa mattina. Quindi, mi rimetto alla Presidenza, per chiedere delle spiegazioni al riguardo, perché abbiamo votato il calendario all'unanimità.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, purtroppo le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, anche quando assunte all'unanimità, nulla possono rispetto ai tempi previsti dalla Costituzione e dal Regolamento.

Propongo pertanto di procedere con la discussione generale e il relativo *iter*. Intanto vediamo di fare una verifica e un approfondimento su quel «non inferiore» e «pari» e, ovviamente prima del voto, prenderemo una decisione in proposito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

PIARULLI (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, oggi entra in Costituzione lo sport. All'articolo 33 verrà aggiunto un ultimo comma, che recita: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Recependo la normativa internazionale, il valore dello sport diventa un valore assoluto, inviolabile, non più discrezionale. Sebbene siano poche le parole, esse rappresentano un cambiamento epocale. In Parlamento tutti noi siamo chiamati a contribuire con il nostro voto e ad arricchire la Costituzione, compiendo un passo in avanti nella direzione di una piena inclusione sociale, principio fondante della stessa Carta costituzionale.

Lo sport è un tassello di primaria importanza nella nostra cultura e nella nostra identità nazionale, un pezzo dell'economia del nostro Paese. Al

mio ingresso in questo Senato ho presentato due disegni di legge, di cui uno, quello relativo allo sport nell'ambito della scuola primaria, è stato recepito nell'ultima legge di bilancio. Sono molto contenta, proprio perché lo sport rappresenta un arricchimento psicofisico e umano. Lo sport è strumento di socializzazione, di condivisione, di corretto stile di vita e di relazioni interpersonali. Lo sport è riconosciuto come mezzo insostituibile per la prevenzione di molte patologie e disfunzioni legate alla sedentarietà. Educazione e sport, un binomio che necessita di sinergia: oggi più che mai è fondamentale una forte alleanza tra le istituzioni sportive ed educative, per attivare una contaminazione positiva di valore universale e intramontabile dello sport, perché la strutturazione della società richiede un patto culturale e sociale che garantisca in tutti gli ambienti apprendimento, competenze e valori tali da trasferirli nella propria vita personale e professionale.

Lo sport rappresenta la terza agenzia educativa, dopo la famiglia e la scuola. In un momento nel quale viene segnalata da più parti la fase emergenziale che le tradizionali agenzie educative stanno vivendo, la pratica sportiva non può essere a vantaggio di pochi, ma deve essere tutelata, perché i momenti aggregativi che riesce a esprimere diventano spesso una vera e propria ancora di salvezza per molti giovani, senza distinzione di sesso, senza distinzione tra abili e abili diversamente. Bisogna divulgare i benefici dello sport e agevolare e sostenere i soggetti virtuosi che lo praticano. Occorre tener presente, quale conseguenza diretta della modifica delle abitudini di vita e secondo quanto rilevato dall'Organizzazione mondiale della sanità, che un adulto su quattro non segue i livelli raccomandati di attività fisica e che più dell'80 per cento degli adolescenti è insufficientemente attivo, situazione sicuramente aggravata con il *lockdown*.

La modifica della nostra Costituzione è sicuramente idonea a perseguire questa finalità e a tutelare l'attività sportiva a livello sia agonistico che dilettantistico. Lo sport deve essere per tutti e a tutti deve essere data questa opportunità. In un momento storico dove le immagini della guerra sono impresse in ciascuno di noi, parlare di sport potrebbe anche farci ricordare che lo sport è pace, che i giochi olimpici nell'antica Grecia rappresentavano un momento di tregua. Speriamo che l'approvazione di questa modifica normativa possa essere di augurio proprio per la fine della guerra.

Mi auguro che ogni scuola e ogni paese abbiano palestre adeguate, abbiano piscine e strutture adeguate per tutti. Vorrei concludere con un elogio alla mia coregionale Benny Pilato, medaglia d'oro ai mondiali, stile rana. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, in realtà, rispetto a quanto abbiamo detto in occasione del primo passaggio del provvedimento in Senato, vorrei esprimere soddisfazione nei confronti della Presidenza e di tutti i Gruppi parlamentari per la pronta calendarizzazione del provvedimento in esame proprio allo scadere dei tre mesi. Ciò sta a indicare che evidentemente c'è una forte consapevolezza in tutte le forze politiche che questa modifica della Costituzione, con il riconoscimento dell'attività sportiva in ogni sua

forma, possa dare al mondo sportivo la dignità che merita. A nostro giudizio, il dettato è chiaro, ma naturalmente siamo certi che la Presidenza sarà capace di lumeggiare in maniera precisa sulla questione dei tempi non inferiori ai tre mesi. A ogni buon conto, a noi sembra un momento altamente qualificante di questo Parlamento dare la possibilità alla modifica costituzionale in esame di conoscere la sua luce.

Quello dello sport è un mondo che rappresenta il racconto migliore - a nostro avviso - della nostra Nazione perché - come abbiamo avuto modo di ribadire anche con il sottosegretario Vezzali in occasione di una manifestazione tenutasi al CONI - ha dato alla nostra Patria un lustro di cui dobbiamo essere riconoscenti. Dobbiamo altresì essere consapevoli del fatto che la pratica sportiva ha un riverbero sociale di estrema positività in tutti i suoi aspetti, perché lo sport rappresenta per tutti i cittadini italiani di ogni fascia d'età, in particolare per i nostri giovani, un modello positivo che trasmette valori di cui oggi c'è un infinito bisogno. Lo sport rappresenta lo strumento migliore anche per l'inclusione sociale, cancella le differenze, promuove la cultura del merito e del sacrificio, abbatte le differenze e le barriere e rappresenta una metafora della vita nella quale tutti iniziano dallo stesso punto di partenza, ma poi i più bravi devono andare e vanno più avanti.

Noi abbiamo sempre ritenuto che lo sport dovesse trovare un riconoscimento in Costituzione. È un fatto storico che va anche al di là di questa legislatura. Voglio ricordare ancora una volta che il primo progetto di modifica costituzionale che prevedeva questo riconoscimento fu del capogruppo di Alleanza Nazionale, il compianto Giulio Maceratini, nel 1996. A noi non interessa piazzare una bandierina, ma nel programma politico di Fratelli d'Italia il nostro *leader* Giorgia Meloni ha voluto inserire espressamente questo punto quale qualificante della nostra proposta politica a riguardo dello sport. Pertanto, già nell'agosto del 2018, dopo pochi mesi dall'inizio della attuale legislatura, ho presentato il disegno di legge n. 747.

Siamo felici che ci sia questa determinazione da parte di tutto il Parlamento. Siamo molto felici delle interlocuzioni che ci sono state in Commissione affari costituzionali e per la definizione che è stata trovata. Il nostro disegno di legge prevedeva un aggancio all'articolo 32 della Costituzione, perché ritenevamo che la tutela della salute fosse l'aspetto preminente. Ma ci soddisfa moltissimo anche il lavoro che è stato fatto e voglio ringraziare il sottosegretario Vezzali per l'opera che ha prestato.

Sono convinto e spero - ce ne sono tutti i presupposti - che possiamo realizzare tutti insieme nella legislatura in corso questo grande traguardo che rende giustizia a un mondo che con il suo fatturato di passione rappresenta l'Italia dell'impegno, del sacrificio e del merito. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Biti. Ne ha facoltà.

BITI (PD). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi e colleghe, siamo oggi chiamati in quest'Aula a discutere e - speriamo - ad approvare, nell'ambito della seconda deliberazione, questo disegno di legge di riforma costituzionale volto a introdurre l'attività sportiva, in tutte le sue forme, all'interno della nostra Carta costituzionale.

I ringraziamenti vanno fatti sicuramente alla Commissione affari costituzionali, al presidente Parrini e a tutti i commissari che hanno nuovamente lavorato sul provvedimento, ribadendo con un voto pressoché unanime la volontà e l'importanza di procedere all'introduzione dello sport in Costituzione. Sappiamo - e ce lo siamo detti più volte - che era arrivato il momento di dare un riconoscimento all'attività sportiva e non soltanto a quella che noi tutti siamo abituati ad ammirare e per la quale gioiamo molto, anche in questi giorni, con le tante medaglie che arrivano dal nuoto e dalla scherma. Sono importanti le parole che si intendono introdurre all'articolo 33 della Costituzione: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

Conosciamo lo sport per il grandissimo impatto che ha sulle nostre vite, in termini anche di aggregazione popolare e per festeggiare i grandi eventi, ma anche per il valore innegabile che ha rispetto alla crescita personale di ciascuno di noi all'interno di una comunità sociale e all'educazione al rispetto. Lo sport è forse rimasto - e speriamo continui così - uno di quei luoghi in cui il rispetto delle regole è primario per poter partecipare: se non si rispettano le regole del gioco, non si può giocare. E ciò ha un valore inestimabile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze perché ci porta, prima di tutto, a conoscere, nell'altro e nel rispetto dell'altro e delle regole, il valore della persona che abbiamo davanti. Se si vuole giocare e vincere, bisogna rispettare l'altro, misurarsi con le regole e, da lì, trarre lo spunto per migliorare ogni giorno.

Allo sport è innegabile ascrivere un'altra grandissima funzione, ossia l'integrazione a tutti i livelli. Lo sport ha anche questa capacità, soprattutto tra i più piccoli, nelle scuole e nelle associazioni che permettono i primi contatti con le varie discipline ossia annullare quelle disuguaglianze sociali che sempre più spesso, purtroppo, percepiamo e viviamo nei nostri territori.

A tutto questo si aggiunge anche un'altra funzione che va considerata e che non può essere non raccontata, ossia la promozione di corretti stili di vita. Sappiamo che, attraverso lo sport e l'attività fisica collegata all'attività sportiva e al gioco (o comunque, nel professionismo, a qualsiasi tipo di attività), si accompagna anche un'educazione all'attenzione del nostro corpo e del nostro benessere dal punto di vista non soltanto fisico, ma anche psicologico.

In Aula abbiamo parlato più volte del grande impatto che gli ultimi due anni di pandemia hanno avuto su ciascuno di noi dal punto di vista psicologico.

Ci ricordiamo tutti, soprattutto nei primi tempi, quanto fosse invocata la possibilità di uscire, perché sappiamo perfettamente che un'attività fisica comporta anche un benessere psicologico che non può assolutamente essere negato. Anzi, proprio perché sappiamo che è fondamentale, abbiamo voluto metterlo all'interno della Costituzione, della nostra Carta fondamentale.

La Costituzione quindi è toccabile, modificabile. I nostri Padri costituenti lo avevano previsto con delle modalità precise, tese a far sì che non fosse così agile e semplice cambiarla, ma fosse possibile adeguarla ai tempi. Stamani ci troviamo a misurarci con queste regole, tanto che ancora non sappiamo - ce l'hanno raccontato il presidente Parrini e il presidente Calderoli, anche sollecitati dalle osservazioni della senatrice De Petris - se possiamo votare. Questo ci dice che siamo esattamente nel solco di quello che i nostri

Padri costituenti volevano per la Costituzione: la volevano modificabile e adeguabile ai tempi, ma soltanto con delle modalità atte a garantire l'assoluta bontà e importanza di quanto si intendeva introdurre.

Sullo sport siamo arrivati. Le imprese sportive che ci ispirano sono tante, dall'alba dei tempi: ricordiamo le meravigliose statue greche dei discoboli e degli atleti, ma vi sono anche storie meravigliose che riguardano non soltanto imprese fisiche, fondamentali per la nostra storia, ma anche situazioni di riscatto sociale. Il Partito Democratico sicuramente ha posto questi temi - il valore educativo e il valore sociale dello sport devono essere i primi aspetti da ricordare per lo sport in Costituzione - e ha come priorità l'educazione culturale al rispetto dell'altro anche attraverso l'attività sportiva, che è fondamentale.

Rispetto all'integrazione, di cui ho già parlato, vanno ricordati i nostri Comitati paralimpici, che rappresentano un fiore all'occhiello per il nostro sport agonistico, insegnano moltissimo e sono testimonianza ogni giorno di quanto chi si impegna possa raggiungere risultati davvero inimmaginabili fino a qualche tempo fa. A loro personalmente va tutto il ringraziamento per il fatto di testimoniare con la loro vita, ogni giorno, quanto lo sport sia non soltanto bello e impegnativo, ma anche e soprattutto importante in termini di motivazione e di crescita per tutti noi, personalmente e per la società nella quale ci impegniamo. (*Applausi dal gruppo Pd*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, come ricordava il relatore, siamo alla terza lettura della presente modifica della Costituzione, che ha trovato la sua giustificazione non solo dalla valenza che lo sport naturalmente ha per la popolazione, ma anche negli stessi valori della Carta costituzionale: in modo particolare quello dell'uguaglianza, il principio fondamentale della solidarietà e quello dell'inclusione sociale.

Si è discusso - lo voglio ricordare in questa sede - nel cercare di individuare un testo su cui tutte le forze politiche potessero convergere, se questa modifica dovesse rientrare nell'articolo 33, nell'articolo 32, oppure nell'articolo 9 della Costituzione. La scelta è caduta poi sull'articolo 33, proprio perché in esso si collegano i concetti fondamentali per la nostra Carta costituzionale dell'educazione e della formazione.

Questo è il senso che si vuole dare alla modifica che andiamo oggi ad approvare per la seconda volta in Senato.

Lo sport è sicuramente importante per la salute, anche se opportunamente - a mio avviso - non è stato inserito nell'articolo 32 della Costituzione. Ci rendiamo tutti conto ormai del benessere psicofisico che deriva dall'attività sportiva, legato proprio a un *modus vivendi* soprattutto dei nostri giovani, ma anche delle persone di una certa età, che nell'ambito della propria esistenza praticano qualsiasi sport. Questi sono i termini che sono stati precisamente individuati. Del resto, è anche giusto ricordare che fin dagli anni Settanta la Carta europea dello sport individuava lo sport come elemento importante per lo sviluppo umano e, quindi - come ricordavo prima - per il benessere psicofisico delle persone.

È giusto altresì ricordare il contributo che Forza Italia ha dato all'elaborazione della modifica in esame; pensiamo anzitutto alla Giornata nazionale dello sport, istituita durante i Governi Berlusconi la prima domenica di giugno, e anche alla grande attività da parte del dipartimento di Forza Italia con riferimento al lavoro costituzionale. A tal proposito voglio ricordare l'onorevole Versace e anche naturalmente gli *input* di carattere legislativo. Per quello che riguarda il nostro Gruppo, infatti, in Senato si partiva da un testo di legge predisposto, che aveva come prima firmataria la senatrice Gallone.

Il messaggio che oggi diamo inserendo questo principio all'interno della Costituzione è importante perché poi esso avrà una serie di ricadute nell'approvazione di leggi e anche nell'attività legislativa e amministrativa delle Regioni e nell'attività amministrativa dei Comuni. Si tratta di un principio che verrà valutato dalla Corte costituzionale ogni qualvolta si riterrà che una norma non possa essere costituzionale proprio perché priva specificamente del riferimento all'attività sportiva e - insisto - al benessere psicofisico delle persone.

Come è stato ricordato giustamente negli interventi precedenti, noi ci siamo concentrati sull'aspetto del benessere psicofisico perché molto probabilmente, prima della pandemia, molti di noi davano quasi per scontata la possibilità di praticare delle attività sportive. È invece un risultato di quella esperienza aver messo lo sport fra quelli che sono i principi, o meglio i valori di carattere istituzionale. L'inserimento di tale principio avrà un impatto - come è giusto che sia e come ricordavo prima - anche per tutto quello che riguarda la formazione e la scuola.

Voglio infine ricordare che lo sport è anche un veicolo straordinario dal punto di vista sia della socialità ad ogni livello, come sicuramente ci ha insegnato la pandemia, sia dell'inclusione sociale.

Soprattutto, lo sport insegna un'altra cosa fondamentale nella vita di ognuno di noi: praticare sport significa fare un'attività sportiva che può portarti alla vittoria, può portarti a una sconfitta o a una non vittoria, ma che testimonia, comunque, la valenza della preparazione, della competizione, del confronto e soprattutto del confronto di carattere sportivo.

Questo è un grande principio, che lo sport comunica a tutti noi. Per questo è giusto, nel modo poliforme con cui la modifica è stata inserita, cioè per tutte le attività sportive, che si debba fare questa modifica della Costituzione, aggiornandola ai tempi che abbiamo attraversato. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, questo importantissimo provvedimento agisce in modo semplice sulla nostra Costituzione, ma aggiunge un tassello fondamentale, argomento sempre un po' trascurato da queste Aule, ma tanto importante per il benessere psicofisico. Parliamo dell'attività sportiva. Giova ricordare, per chi ascolta, che l'unico articolo di questo disegno di legge costituzionale va ad aggiungere all'articolo 33 della Costituzione tali parole: «La Repubblica riconosce il valore educativo,

sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». (*Applausi*).

Io lo sostengo da sempre e l'ho già sostenuto a più riprese in questa Aula. Da ciclista ex agonista, appassionata di questo sport completo che dà benessere al corpo e allo spirito, oggi dico: finalmente! Finalmente si sta facendo questo passo nella giusta direzione. Si sta riconoscendo il valore dello sport, di tutti gli sport che sono un vero toccasana per la salute fisica e mentale dei cittadini.

Tutti dovrebbero praticare uno sport. Lo sport è maestro di vita. Nel ciclismo la salita insegna che, per arrivare alla vetta, bisogna impegnarsi. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Bisogna essere caparbi. Bisogna anche soffrire e così si raggiunge l'obiettivo, che è anche soddisfazione ed appagamento. Dopo viene la discesa. Si assapora la libertà, ma soltanto dopo averla conquistata con la salita.

Chi pratica lo sport agonistico sa che quella pratica insegna un metodo: lo sport diventa disciplina, insegna a far parte della società. Gli sport di squadra, praticati fin dalla giovane età, insegnano a far parte attiva di un gruppo di persone con un obiettivo comune e gli sport cosiddetti individuali insegnano l'appartenenza ad una comunità che, condividendo la stessa passione, ne condivide anche i principi.

Chi pratica sport sviluppa una forza fisica eccezionale e comunque una minor propensione alla malattia. Anzi, spesso, chi ha problemi di salute trova nello sport un valido alleato per superarli, ricorrendo così sempre meno alle cure farmaceutiche.

Da ultimo, vorrei fare un accenno allo sport nella disabilità.

Ho avuto l'onore di conoscere una ragazza stupenda, che oggi non c'è più: Sara Rubatto, piemontese, che aveva fatto dello sport nella disabilità la sua missione di vita. Aveva anche incontrato il ministro Stefani. Sara aveva un cuore debole, che le creava qualche problema, ma con lo sport accompagnava i disabili.

Portando la cultura dello sport nella disabilità aveva anche superato la sua di disabilità. Lo sport la rendeva una persona forte, non una persona malata. Con il suo Giro d'Italia solidale, una cinquantina di tappe con arrivo a Torino, ha portato in tutta Italia questo messaggio, facendo avvicinare tanti disabili allo sport. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Oggi Sara non c'è più, ma sarebbe stata felice di vedere questo passaggio che oggi stiamo facendo qui in Senato. Per questo, con l'impegno di portare avanti anche quel lavoro prezioso che stava facendo Sara, oggi convintamente ringrazio il Parlamento per questa importante iniziativa, che deve essere un primo passo per promuovere lo sport a tutti i livelli e dare la giusta importanza e dignità alla pratica sportiva. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Lucia. Ne ha facoltà.

DE LUCIA (*M5S*). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione

del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.». È questo il testo che stiamo inserendo all'articolo 33 della Costituzione; siamo ad un passo dall'approvazione definitiva ed è giusto analizzare a fondo l'innovazione che stiamo portando nella nostra comunità. Inserire un principio nuovo nella Costituzione non deve essere un esercizio astratto e solo simbolico; ognuno di noi dovrà farsi carico di dare concretezza alla modifica che stiamo applicando oggi, possibilmente e doverosamente in ogni luogo del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Desidero soffermarmi sul primo aspetto enucleato dalla riforma: il valore educativo. Come ha già sottolineato qualche collega che mi ha preceduto, considero molto importante riconoscere la capacità educativa dell'introduzione dello sport nella nostra Costituzione. I valori dello sport, quelli che si imparano giorno dopo giorno dall'interno, formano persone strutturate, leali, in grado di porsi obiettivi alti e perseguibili con impegno e determinazione; tutto ciò sostenendo i processi di sviluppo di competenze motorie, cognitive, emotive e relazionali, veicolando valori come il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, parità di opportunità, solidarietà, capacità di vivere in gruppo, aiutando a conoscere i propri limiti, valorizzando le proprie potenzialità, costruendo il successo sulla fatica fisica; stimolando il confronto continuo con sé stessi e con gli altri con spirito critico e costruttivo.

Secondo Save the Children, una delle più grandi organizzazioni internazionali indipendenti che lavora per promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, autorevoli studiosi dimostrano come le competenze acquisite in ambito sportivo siano trasferibili efficacemente anche in altri contesti culturali, fin dalla primissima infanzia. L'organizzazione di una competizione, la definizione dei ruoli, la determinazione dei tempi, le strategie di gioco sono vere competenze intellettive che si possono trasferire in qualsiasi contesto lavorativo e rappresentano abilità che ognuno dovrebbe essere in grado di mettere in pratica quando deve prendere delle decisioni o preparare un programma di azione.

Lo sport entra nelle vite di tanti cittadini già in tenerissima età, proprio negli anni della formazione della persona. Lo sport insegna l'importanza delle regole e dell'etica; in questo senso l'attività sportiva diventa uno strumento di educazione civica. Proprio per questo mi auguro che, in attuazione della modifica costituzionale che stiamo approvando, l'educazione motoria nelle scuole assuma un'importanza maggiore, diventi vera e propria formazione psicofisica per i nostri ragazzi.

Serve tuttavia anche un grande sforzo culturale, perché purtroppo lo sport *mainstream* veicola anche pessimi esempi, comportamenti diseducativi per i giovani. In quel caso lo sport, da agenzia educativa, diventa un pessimo spettacolo che danneggia la società, instillando modelli deteriori. Inserire questo comma nella Costituzione ci obbliga, quindi, a batterci per affermare ovunque lo sport vero e non la sua versione degenerare. Con il voto odierno del Senato e poi con quello prossimo alla Camera inizia quindi un cammino che fa parte della nostra Carta fondamentale, ma che dovrà arrivare alla palestra più piccola presente sul nostro territorio italiano.

Chiudo rubando una frase a Shimon Peres: «Nello sport si vince senza uccidere, in guerra si uccide senza vincere».

Cerchiamo dunque di instillare nei nostri ragazzi, nelle future generazioni soltanto la passione e l'idea che lo sport possa aiutare a vivere bene, non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto dal punto di vista psichico. È per tale motivo che questa piccola modifica che noi intendiamo introdurre nella nostra Carta costituzionale ha un valore che va al di là delle poche parole presenti nell'articolo 33. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La Presidenza ha approfondito gli aspetti sollevati anche dalla senatrice De Petris rispetto ai limiti temporali.

L'articolo 138 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi.

L'articolo 122 del Regolamento stabilisce che la seconda deliberazione prevista dall'articolo 138 può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge, nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati. A tal riguardo, il successivo comma 2 stabilisce espressamente che i tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

La disposizione regolamentare risulta pertanto in perfetta armonia con i principi in materia di computo dei termini vigenti nell'ordinamento generale che trovano esplicitazione nell'articolo 2963 del codice civile. Tale disposizione stabilisce, in particolare, che i termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Inoltre, conformemente al principio in base al quale *dies a quo non computatur, dies ad quem computatur*, il secondo comma precisa che non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Con particolare riguardo alle scadenze fissate su base mensile, il quarto comma del citato articolo 2963 stabilisce che «La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale», mentre l'ultimo comma precisa che «Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese».

Il carattere generale di tale principio è del resto confermato dal contenuto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, dell'articolo 14 del codice penale e dell'articolo 172 del codice di procedura penale basati sui medesimi principi.

I precedenti che abbiamo ritrovato - tre del Consiglio di Stato e uno della Corte di cassazione - vanno in questo senso, così come le tre precedenti approvazioni di riforme costituzionali sono state votate in seconda deliberazione il giorno successivo alla decorrenza dei tre mesi.

Pertanto la Presidenza, dopo aver dato la parola al relatore e al rappresentante del Governo, se riterranno di intervenire, rinvierà alla prima seduta utile le dichiarazioni di voto e il voto finale, perché non avrebbe senso per ventiquattro ore vedere sfumare un sogno che ci ha visti tutti così uniti e convinti.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEZZALI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto lei ha appena detto.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, prendiamo atto delle sue comunicazioni che ci inducono a passare alle dichiarazioni di voto e al voto del provvedimento nella prima seduta successiva.

PRESIDENTE. Non ho parlato di prima seduta successiva, ma di prima seduta utile. Posso essere più esplicito: dovesse mai esserci una seduta domani, se necessaria, per altro motivo, potremmo prevedere la votazione domani. Diversamente, verrà inserita all'ordine del giorno dei lavori della seduta di martedì.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio, volevamo solo avere questa precisazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

VEZZALI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, aderisco a quanto proposto, ovvero che le dichiarazioni di voto si possano tenere nella prima seduta utile o nella settimana prossima.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione della mozione n. 489 sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre (ore 10,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione 1-00489, presentata dal senatore Fede e da altri senatori, sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre.

Pregherei il sottosegretario Vezzali di trattenersi come rappresentante del Governo anche per lo svolgimento di questo punto all'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare il senatore Fede per illustrare la mozione.

FEDE (*M5S*). Signor Presidente, illustrerò brevemente questo documento che nasce dal lavoro comune di tutti i componenti della Commissione diritti umani del Senato che, approfitto per ringraziare per l'eccellente lavoro svolto.

Sostanzialmente, la mozione ha trovato il sostegno ed è stata firmata da tutti i colleghi della Commissione, salvo uno, quindi interpreta un sentimento condiviso dall'intera Commissione diritti umani del Senato. Noi tutti in quest'Aula e l'opinione pubblica non solo italiana, ma direi dell'intera comunità internazionale, siamo stati profondamente colpiti dalle morti, dagli episodi di violenza e dalle sofferenze che si sono verificati in Ucraina a seguito dell'aggressione del 24 febbraio scorso. Bucha, Borodyanka, Kramatorsk, Mariupol, Kharkiv: molti di noi ignoravano l'esistenza di queste città, che sono purtroppo salite alla ribalta di questi mesi di guerra perché teatro di terribili atrocità. Secondo una triste contabilità tenuta dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, i morti civili della guerra in Ucraina sono ormai ben oltre 4.000. Questo dato riguarda solo i civili. Per questo ricordo un'indicazione che ci ha dato il giudice Aitala, che abbiamo ascoltato in audizione: nella Prima guerra mondiale il rapporto fra morti nella popolazione civile e militari era di un morto a dieci, nella Seconda guerra mondiale siamo arrivati ad uno ad uno; in questo conflitto siamo passati da dieci a uno, un numero veramente impressionante che ci fa capire come la popolazione civile oggi in questo conflitto sia terribilmente esposta. Questo ci deve portare ad una sana riflessione perché queste atrocità non possono rimanere impunte e non devono accadere mai più.

Non bisogna poi dimenticare le decine di migliaia di donne e di uomini in divisa che hanno perso la vita in questo conflitto. In questo scenario drammatico sono purtroppo emersi anche atti orribili perpetrati ai danni della popolazione civile, che sono da registrare come veri e propri crimini di guerra e che rappresentano la negazione di questi principi intangibili che reggono il diritto internazionale. Sono fatti terribili che speravamo che la storia avesse consegnato al passato e invece sono tornati oggi qui in Europa e li vediamo con una terribile autenticità.

Proprio per far luce su eventi di questa portata e gravità è stata istituita la Corte penale internazionale, una realtà importantissima che ha visto il nostro Paese in prima fila nella sua istituzione. Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale è stato firmato a poche centinaia di metri in linea d'aria da qui, in Campidoglio, il 17 luglio del 1998. La Corte ha competenza su genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione. Il lavoro svolto dalla Commissione diritti umani nell'attuale momento storico, con una tragica guerra in corso in Europa, e dalla Corte penale internazionale ha riguardato due momenti. Il primo ha visto l'intervento in Commissione del giudice della Corte penale Rosario Aitala, il secondo ha visto la presenza del sottosegretario onorevole Benedetto Della Vedova.

Entrambe queste due autorevoli voci hanno dato un contributo importante, per capire concretamente quale possa essere la funzione e il ruolo della Corte penale internazionale nell'attuale situazione di crisi e come il nostro Paese possa contribuire a sostenere il suo operato e per acquisire elementi volti a rendere tale istituzione sempre più efficace ed incisiva.

La mozione in oggetto consta in particolare di tre profili, il primo dei quali riguarda la necessità di un sostegno finanziario adeguato alle attività della Corte. In questo senso l'Italia sta facendo bene la sua parte: è il quinto contributore al bilancio della Corte ed è puntuale nell'erogazione dei fondi, cosa non di secondaria importanza, ed è necessario - in questo senso si muove la mozione - che il nostro Paese continui su questa strada. Le risorse sono necessarie, in generale, perché la Corte possa svolgere appieno e bene i suoi compiti e voglio sottolineare che l'indirizzo che da sempre ha mantenuto l'Italia non può e non deve essere legato a questa o quella indagine della Corte. Le risorse devono mettere in condizione la Corte penale internazionale di promuovere la sua azione, laddove sia necessario.

Altro punto sollevato dalla mozione, che mi pare di cruciale importanza, è il fatto che lo stupro, nei contesti di guerra, possa essere riconosciuto non solo come crimine di guerra e crimine contro l'umanità, ma anche come atto di natura genocidaria, evidenziandone in maniera ancor più chiara l'assoluta gravità. È un punto importante, che non vede pienamente concorde la comunità internazionale e che quindi richiede un lavoro. Penso che l'Italia abbia tutte le carte in regola per portare avanti un approccio più forte, sul piano della giustizia internazionale, nei confronti di tale insopportabile contributo di sofferenza e continuiamo in questo nostro ruolo, secondo gli impegni internazionali, anche dando attuazione all'Agenda "Donne, Pace e Sicurezza".

Il terzo e ultimo punto importante riguarda il ruolo della commissione istituita dal ministro Cartabia per la stesura di un codice dei crimini internazionali; anche questo è un lavoro che dobbiamo compiere, per far sì che venga dato pieno compimento agli impegni dello Statuto di Roma.

Ritengo quindi che oggi dobbiamo dare una risposta alle tre citate questioni e, in conclusione, penso ci sia l'occasione di affermare, una volta in più, che i diritti formano un patrimonio comune di questa Assemblea, di tutto il Paese e dell'intera comunità internazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (*PD*). Signor Presidente, abbiamo fatto un lavoro lungo, approfondito e molto specifico nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e per questo voglio ringraziare il presidente Fede e tutte le colleghe e i colleghi. Esso non deve solo rimanere agli atti del Parlamento, ma deve ottenere dei frutti nel più breve tempo possibile e sono certa che anche la presenza del sottosegretario Sisto sarà d'aiuto in questo senso.

La mozione al nostro esame riguarda un tema antico e purtroppo, allo stesso tempo, drammaticamente attuale: parliamo infatti degli effetti della guerra sulla condizione e la vita delle donne. Solo pochi mesi fa avevamo assistito sgomento qui in Senato, e ne avevamo parlato a lungo anche con la presidente Pinotti, alla drammatica sorte delle donne afghane, che all'improvviso, da un giorno all'altro - i motivi li conosciamo: per le colpevoli scelte del Governo americano, superficiali, affrettate e dettate da ben altre ragioni - si

sono trovate nuovamente e all'improvviso sotto il giogo dei talebani. Dopo anni di lenta stabilizzazione e di altrettanto lento recupero dello *status* di cittadinanza, le bambine e le donne afgane sono state improvvisamente rinchiusi, ma la parola giusta da usare è "recluse", all'interno delle loro case, sottomesse all'autorità maschile, con il divieto di lavorare, di andare a scuola e di costruire quel futuro che anche noi occidentali avevamo promesso loro e che avevamo contribuito a preparare.

Oggi ci troviamo davanti ad un'altra situazione e ad un altro dramma: l'invasione russa dell'Ucraina ci pone di fronte a un'emergenza umanitaria che, di nuovo, sta riguardando soprattutto e in modo prioritario le donne.

Donne costrette a fuggire per proteggere se stesse e i propri figli, donne stuprate fatte oggetto di violenza di ogni genere. Già nello scorso mandato questo Senato ragionò e votò una risoluzione sullo stupro come atto di guerra. La ricordo perfettamente; ci lavorò con certezza esperienza e capacità proprio la presidente Fedeli. Gli effetti di uno stupro sono sempre drammatici e devastanti per chi li subisce, ma lo sono ancora di più se quello stupro è un atto di guerra, perché in questo caso quello specifico stupro ha delle peculiarità: è impossibile denunciare, è impossibile curarsi, è impossibile avere molto spesso un sostegno medico ed è quasi sempre impossibile abortire. Ecco perché lo stupro come atto di guerra ha una peculiarità specifica: partorire il figlio di un nemico, partorire un bambino che molto spesso viene rifiutato per il modo in cui è stato concepito. Questo porta con sé molto spesso lo stigma delle famiglie, che purtroppo tante volte cacciano queste donne.

Quindi le donne rimaste incinte a seguito di quelle violenze sono impossibilitate a interrompere la gravidanza. Molto spesso queste donne - l'abbiamo visto ai confini dell'Ucraina - per disavventura si sono trovate rifugiate in Paesi come la Polonia, che nemmeno in quel caso estremo ammette che una gravidanza possa essere interrotta. Ancora una volta assistiamo sgomenti all'inasprirsi della violenza, a una guerra che, come ogni guerra, sospende di fatto il diritto e i diritti e, allo stesso tempo, esaspera le dinamiche di umiliazione e di subordinazione già esistenti nel fatto di essere una guerra. Ciò riguarda - come ho già detto - soprattutto le donne, ma non solo le donne.

Colleghe e colleghi, penso sia giusto ricordarlo qui oggi, anche se questo non è l'oggetto diretto della mozione che stiamo discutendo. Il nostro *focus* - su questo tornerò - è certo sulla specifica vulnerabilità femminile e in particolare sulle violenze sessuali e di genere che la guerra porta troppo spesso con sé. Ma la guerra esaspera ogni vulnerabilità e colpisce in modo ancora più duro chi già in tempo di pace subisce discriminazioni e violenza per la propria identità. La guerra in Ucraina ce l'ha dimostrato: fin dai primi giorni della guerra non solo le donne, ma anche tutte le persone appartenenti alla comunità LGBT+ hanno subito violenze gravissime. Non posso dimenticare le richieste di aiuto che ci sono arrivate, e delle quali abbiamo parlato in Commissione diritti umani, proprio dalle persone trans, bloccate al confine perché ancora in attesa dei documenti corrispondenti alla loro identità di genere: donne di fatto ancora considerate uomini e rimandate indietro per combattere. Non posso dimenticare la grandissima mobilitazione di solidarietà da parte di

persone e di associazioni in tutta Europa. Un dramma, questo, che ha riguardato soprattutto le donne trans. Non dovremmo mai dimenticare, colleghe e colleghi... (*Brusio*).

Sento, Presidente, un disinteresse totale, un brusio incredibile. Ma va bene così: io sono abituata a parlare di questi temi davanti al disinteresse dei più. E proprio questo ve lo voglio dire; ce lo ricorda anche la cronaca interna del nostro Paese, troppo spesso. Penso a quello che è successo drammaticamente con il suicidio della professoressa Cloe Bianco. Lo voglio dire ad alta voce: la professoressa Cloe Bianco. (*Applausi*). Lo dico ad alta voce, perché qualcuno, un'assessora dei partiti di questo Parlamento, la collega assessora Donazzan, anche dopo la morte continua a negare che Cloe Bianco avesse il diritto di essere una donna.

Torno comunque al tema del dibattito di oggi. La mozione che discutiamo, carissimi colleghi e colleghe, è un documento importante, perché cerca di superare lo sgomento con la forza della ragione, con la lucidità, con la buona politica.

Lo fa inserendosi in un percorso molto solido a livello internazionale, iniziato con la firma dello Statuto della Corte penale internazionale nel 1998 a Roma, e proseguito con la risoluzione del 2000 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tale risoluzione, così come quella del 2008, stigmatizza l'utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra.

Voglio sottolineare su questo ben tre aspetti che mi sembrano importanti. Anzitutto, la mozione si concentra sulla Corte penale internazionale e sul suo potenziamento quale strumento specifico per far fronte ai crimini di guerra, e in particolare alla violenza sessuale come crimine di guerra. L'esistenza stessa della Corte penale internazionale sottrae la repressione dei crimini di guerra alla violenza e all'arbitrio e li consegna alla ragione del diritto, con la significativa conseguenza che essi diventano oggetto di riprovazione per l'intera comunità internazionale oltre ogni ragionevole dubbio. Per questo è fondamentale - e su questo, sottosegretario Sisto, chiedo il suo impegno e quello della ministra Cartabia - che il progetto di codice dei crimini internazionali che vi è stato consegnato nelle ultime ore possa avere un adeguato seguito normativo. Una Commissione ha lavorato, ha prodotto un buon testo e questo va presto trasformato in una norma. È molto importante che, con la mozione che voteremo e che impegna il Governo, l'Italia ponga in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare alla Corte concreta possibilità di funzionamento anche in termini di risorse (la questione è proprio questa).

Il secondo punto riguarda la grande attenzione che la mozione dedica alla violenza sessuale come crimine di guerra. Dalla guerra della ex Jugoslavia al Ruanda fino all'Ucraina, è sempre e ancora il corpo delle donne un territorio di guerra, una guerra drammaticamente concreta e dolorosa che a sua volta è l'esasperazione di una guerra culturale. Non ci dobbiamo nascondere che anche in tempi di pace si combatte sul corpo delle donne. In particolare vorrei che riflettessimo sulla libertà delle donne sul proprio corpo, che è fonte di un vero e proprio terrore: la scelta della libertà, dell'utilizzo del nostro utero, delle nostre ovaie e del nostro corpo è una questione culturale che terrorizza il patriarcato in ogni sua forma e manifestazione.

A questa immagine orribile di corpi strumentalizzati e resi oggetto di violenze indicibili, la mozione che discutiamo oppone una nuova visione: il protagonismo delle donne nella costruzione della pace. Questo è il punto vero e ne abbiamo discusso a lungo in Commissione e questo è il terzo aspetto che sottolineo.

Concludo ricordando l'importanza della partecipazione delle donne alle attività di prevenzione e risoluzione dei conflitti, come richiamato dalla mozione, in linea con la risoluzione n. 1325 del 2000 del Consiglio di sicurezza. Anche in tempi e in luoghi di guerra, colleghi e colleghe, occorre rovesciare il paradigma, trasformare l'immagine della donna, ossia non solo vittima da proteggere ma soggetto politico da promuovere come protagonista nella costruzione dei percorsi, delle alleanze e della pace. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi e colleghe, è una singolare e direi molto opportuna coincidenza quella per cui ci troviamo oggi a discutere di questo che è un tema così strettamente collegato a quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina. Lo abbiamo visto, ce l'ha raccontato la stampa, l'abbiamo visto in televisione e abbiamo sentito anche che sono stati fatti i primi arresti e sono stati sottoposti a processo, nello stesso Paese invaso e maltrattato, alcuni dei soldati russi che di fatto avevano trattato le donne ucraine come se fossero preda e bottino di guerra.

Questo ci fa riflettere su una cosa particolarmente importante. Per molti anni questa specie di subordinazione delle donne al potere dei vincitori è sembrata quasi una realtà acquisita, una drammatica situazione che non chiedeva altro che prendere atto di quello che accadeva, come se fosse una necessità e parte integrante dell'orrore della guerra.

Finalmente, venticinque anni fa, è accaduto qualcosa (e questa è una bellissima lezione sull'evoluzione del diritto, nel senso che il diritto può cambiare quando cambia anche la sensibilità di un Paese e la sensibilità internazionale). Venticinque anni fa, proprio a Roma, fu istituito questo tribunale internazionale e questo la dice lunga su come in questi anni, gradualmente, ciò è stato recepito dagli Stati. L'Italia fu ovviamente uno dei primi a riceverlo (non a caso, la sottoscrizione era avvenuta proprio qui a Roma). Si è quindi andata maturando una consapevolezza sempre maggiore della gravità dello stupro: non un incidente di guerra o una tragica casualità che si verifica con sistematica frequenza, bensì una lesione profonda contro la donna e la sua dignità, che va stigmatizzato come parte integrante di quei crimini di guerra tra i quali consideriamo anche il genocidio.

Mi ha colpito molto quando in Commissione fu audita il Premio Nobel per la pace, una donna straordinaria che era stata un'osservatrice, con un'attenta capacità di ascolto, di tutte le vittime del genocidio in Ruanda e che, proprio all'interno del genocidio, andava considerando la frequenza con cui si erano verificate queste violenze contro le donne e questi stupri che, come

possiamo facilmente immaginare, toccano la donna non solo nella sua singolarità, ma anche nella sua discendenza, ossia con riferimento ai suoi figli. Il figlio frutto di una violenza subita si oppone infatti drammaticamente al senso materno della donna che si trova combattuta fra la capacità, nonostante tutto, di accettarlo come proprio figlio, oppure di vederlo come il frutto della violenza.

Non è una questione facile da risolvere. Sono molti gli scritti in questo senso e anche - fortunatamente - i romanzi. Mi riferisco a quella pedagogia della narrazione che descrive questa profonda sofferenza che si annida nel cuore di una donna che deve ricordare la violenza che ha subito e, nello stesso tempo, molte volte non può non amare questo figlio nel quale vede anche una memoria di dolore che è molto difficile dimenticare.

È questo quello che rende più stridente e pesante il torto subito, perché non è un torto subito in un momento; non è la violenza che matura e si esaurisce in quel momento. È una violenza che lascia una traccia che dura tutta la vita di una persona e quando lo stupro si è ripetuto in tutta una popolazione diventa parte integrante della memoria di quel popolo.

Oggi ci troviamo in questa sede a ricordare e stigmatizzare questa cosa in tutti i modi. Ci troviamo a dire che il tribunale ha bisogno di essere sostenuto. Uno degli aspetti di questo nostro strumento di riflessione è dato proprio dalla necessità di sostenere il tribunale perché possa fare fino in fondo il suo lavoro.

Il punto fondamentale e la parte propositiva è come dare spazio a questa dimensione che riguarda il rapporto delle donne con la pace. Non è più possibile oggi che, nello stesso momento in cui si attiva uno scenario di guerra, non si attivi contestualmente uno scenario di accoglienza, protezione e tutela (in preparazione alla pace che comunque dovrà venire) per tutte le donne e soprattutto per le minori e le adolescenti che non si rendono nemmeno conto di cosa sta accadendo. Occorre un sistema a protezione di tutte le donne di qualunque età, condizione e situazione.

Noi lo sappiamo: quando c'è una guerra, c'è contestualmente quasi sempre anche l'operazione di crimine contro l'umanità, pagata in prima persona dalle donne. A queste donne, fin dal primo momento, bisogna offrire il luogo dell'accoglienza, il luogo dell'ascolto, il luogo della riparazione. Sapere che quel soldato, quella persona verrà condannata per questo; non consola molto una donna che ha subito violenza, una donna che è stata stuprata, consola poco, perché la ferita è personale e profonda, però ha quel valore di deterrenza che dovrebbe permettere di non considerare più quasi normale questa operazione, perché venticinque anni fa, prima che maturasse questa coscienza e si istituisse questo tribunale e si scrivessero questi documenti, che sono anche molto belli e importanti, moltissima gente lo considerava uno dei "danni necessari" della guerra. Noi non solo non lo consideriamo un danno necessario, ma consideriamo una responsabilità grave da parte di tutti noi attivare nel Paese e oltre il Paese quest'azione di protezione.

Quando nell'agosto dell'anno scorso successe in Afghanistan quello che sappiamo tutti e si scatenò anche in Afghanistan questa campagna di violenza fisica e psicologica (perché sono molte le forme in cui le donne subiscono violenza), proprio nella nostra Commissione straordinaria per la tutela

e la promozione dei diritti umani lanciammo la staffetta per le donne afgane. Non so se tutti sanno che da allora, ogni giorno, una collega di Camera e di Senato ha postato quello che ha preferito, un *tweet* o un messaggio, e la staffetta non si è mai interrotta, perché abbiamo voluto mantenere alta la coscienza e la consapevolezza di non dimenticare. Le donne non possono dimenticare, non debbono dimenticare e non devono lasciare sole le altre donne che hanno subito questa violenza. Questa è la responsabilità propositiva che, come donne di pace, noi vogliamo assumere: non solo il no alla guerra, non solo il no alla faccia peggiore in questo momento della guerra, perché è quella che si scarica sulle persone più fragili e sulle persone più deboli, non solo questo uso e abuso del corpo della donna, ma una riscoperta molto più alta e molto più dignitosa.

Le donne vanno protette durante la guerra, non solo perché possono e debbono essere agenti positivi di pace, ma anche perché troppo spesso vengono identificate come l'anello debole. Non sono l'anello debole, sono la denuncia umanamente più forte, perché sono una denuncia che molto spesso innesta il processo del futuro. Sono i bambini nati da quella violenza, sono i bambini frutto di quello stupro che rappresentano quella straordinaria difficoltà di sopravvivenza, che richiede però un *surplus* di attenzione e di accoglienza, ma anche - vorrei dirlo con le parole di papa Francesco - di tenerezza. Sono quei bambini, quelli che toccano più profondamente il cuore di tutti noi, le vittime innocenti di una duplice violenza: quella di un padre che probabilmente non conosceranno mai (chissà che cosa potrebbe rappresentare) e quella molte volte di finire in quegli orfanotrofi che abbiamo visto essere ancora presenti (in Italia li abbiamo chiusi non tantissimi anni fa, una ventina d'anni fa) e vengono accolti lì perché doppiamente rifiutati.

All'accoglienza di questi bambini, al loro spazio come testimoni di una pace che si rilancia oltre la violenza, noi vogliamo anche offrire in questo momento un contributo, che non è solo il contributo economico al tribunale perché possa svolgere sempre più e meglio il suo ruolo, ma è un contributo di riparazione positiva, personale e profonda, fatta di solidarietà, ma fatta anche di mezzi economici (per quello che servono), per poter dire una volta per tutte non solo no alla guerra, ma no alla violenza, no agli stupri, no all'abuso delle donne. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione presentata.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi delle senatrici ed esaminato la mozione presentata. Devo dire che, prima di esprimere i pareri, ho necessità di fare qualche osservazione che possa corroborare quanto riportato nella mozione.

Devo innanzitutto segnalare che per quanto riguarda il punto 1) della mozione, cioè la necessità, segnalata con particolare attenzione, di favorire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello Statuto della Corte penale internazionale, adoperandosi perché la commissione attualmente impegnata nell'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali

possa concludere i propri lavori, questi ultimi sono stati conclusi. Ciò è avvenuto in perfetta sintonia con i tempi che il 22 marzo scorso erano stati assegnati alla commissione. Il problema è che ora a questi lavori che, ripeto, da poche ore sono a disposizione del Governo, deve essere dato seguito a livello normativo, analizzando nel dettaglio i punti che sono stati attribuiti alla Commissione come linee guida da affrontare nell'elaborato.

Mi permetto quindi di andare oltre il contenuto della mozione, rilevando non soltanto la necessità di verificare l'adempimento degli obblighi internazionali che sono stati assunti con la ratifica dello Statuto di Roma, ma soprattutto - questo è il compito che mi sembra più rilevante - procedere all'organizzazione sistematica della materia, tenendo conto di quello che già esiste nel nostro sistema. È evidente infatti che una riforma *ex novo* non può non avere un profilo anamnastico: devo sapere cioè esattamente quello che c'è, vedere l'effetto che ne discende e proporre poi nella riforma una sorta di *joint venture* tra l'esistente e il futuro affinché essa possa essere efficace e non soltanto innovativa.

Va qui richiamato il criterio di frammentarietà che molto spesso affligge il sistema penale, che fa sì che le innovazioni, molto spesso a macchia di leopardo, non siano capaci di innestarsi efficacemente su quanto già è patrimonio del diritto vivente.

Il terzo punto non è meno importante. Ricordo che il punto uno della mozione va in qualche modo idealmente integrato, anche se sostanzialmente siamo di fronte al perimetro e poi a quelli che sono gli specifici contenuti, con la necessità di scrivere nuove fattispecie di reato oppure di riformare efficacemente quelle esistenti. Non si tratta soltanto di una lettura culturale del sistema, ma di essere capaci tecnicamente di un intervento sugli elementi tipici delle fattispecie per scriverne di nuovi o per riformare, anche qui armonicamente, l'esistente. Credo che da questo punto di vista la Commissione si sia sforzata di rispondere per offrire autonomia, sistematicità e comunque un efficace completamento del panorama interpretativo e normativo.

Non mi soffermo sui singoli passaggi, riferendoli all'Assemblea soltanto come titoli: natura dei crimini, giurisdizione universale, competenza e riparto fra giurisdizione ordinaria e militare, clausola di non politicità, immunità funzionale e personale, responsabilità del comandante militare e del superiore civile, esimenti, prescrizione, improcedibilità, *corporate liability*, genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, aggressione. Si tratta, ripeto, soltanto dei titoli degli argomenti sviluppati dalla commissione. Esprimo quindi parere favorevole sul punto 1).

Per quanto riguarda il punto 2), e cioè l'impegno del Governo ad operare anche d'intesa con gli Stati membri dell'Unione europea per assicurare alla Corte penale internazionale risorse adeguate in termini finanziari e di personale, voglio dire all'Assemblea che abbiamo già fatto uno sforzo perché l'Italia è il quinto contributore del bilancio della Corte penale internazionale; per il 2022 il Governo ha già versato un proprio contributo obbligatorio per 9,2 milioni di euro, in aumento del 5,4 per cento rispetto allo scorso anno. C'è inoltre un impegno ad erogare nell'ambito del cosiddetto decreto missioni 2022 ulteriori 500.000 euro di contributo volontario da destinare proprio alla

Corte penale internazionale a seguito della richiesta di sostegno straordinario avanzata dal procuratore Karim Khan.

Inoltre, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale partecipa ad una azione di coordinamento interministeriale, volta ad individuare figure professionali specialistiche, sul piano del personale, che possano rispondere ai profili indicati dal suddetto procuratore ed essere distaccate presso la Corte penale internazionale.

Quindi, sul punto 2) il parere è favorevole con queste precisazioni riguardo a quanto già in atto da parte del Governo. Noi riteniamo, infatti, vi sia già una pre-risposta positiva, ma, ove possibile e ove ve ne fosse necessità, il Governo non può che impegnarsi per assicurare alla Corte penale internazionale il giusto sussidio.

Il punto 3) impegna il Governo «a valutare la possibilità di un nuovo contributo volontario al fondo fiduciario per le vittime della Corte penale internazionale, a supporto delle vittime sopravvissute a violenze sessuali nel corso di conflitti». È il cuore dell'intervento sia della senatrice Cirinnà che della senatrice Binetti. Va segnalato che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha già stanziato un contributo per il 2022, come per gli anni precedenti, di 25.000 euro in favore del *Trust fund for victims* (TFV) della Corte penale internazionale, nel quadro delle iniziative umanitarie di pace ai sensi dell'articolo 23-ter del DPR n. 18 del 1967. Quindi, anche su questo punto il parere è favorevole, con la precisazione di essere già in corso una serie di interventi utili al finanziamento del fondo delle vittime.

Il punto 4) va diviso in due sotto temi. Il primo riguarda l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza. Ora, rispetto a questo tema espresso dalla senatrice Cirinnà nei termini di ciò che le donne possono fare per la pace io sono convinto del fatto che il tema pace abbia una valenza universale e che non servano ulteriori specificazioni. Sul tema pace, il Governo è impegnato a 360 gradi per offrire a chiunque la possibilità di essere protagonista in tale ambito e per valorizzare chiunque si ponga come interprete principale o anche secondario di un percorso che possa condurre alla pace.

L'attuazione del punto 4), quindi, prevede di agire su due sotto capitoli. La prima azione riguarda l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza; la seconda il riconoscimento dello stupro come atto di natura genocidaria. Relativamente alla prima parte, l'azione italiana si è estrinsecata sul piano internazionale in ambito ONU (Assemblea generale, Consiglio di sicurezza, Consiglio dei diritti umani), Unione europea, G7, NATO e OSCE, attraverso diverse attività quali la partecipazione alla rete che raggruppa i *focal point* nazionali per l'Agenda donne, pace e sicurezza; una *task force* informale dell'Unione europea; corsi di formazione di *peacekeeper* e personale civile. Sotto il profilo nazionale va segnalato che nell'autunno del 2020 è stato adottato il quarto Piano di azione nazionale per l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza relativo al 2020-2024, per realizzare il quale il Parlamento ha stanziato tre milioni di euro per i successivi tre anni.

Anche per il 2021 è accaduto quanto sta avvenendo per il 2022: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emesso l'avviso di pubblicità per lo stanziamento di un milione di euro di contributi - so che le cifre sono noiose ma è necessario contestualizzare la mozione - per la

realizzazione di iniziative di attuazione del quarto Piano di azione nazionale per l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza; si tratta di un sistema composito di interventi, che recepisce i singoli piani e i singoli capitoli dei piani per intervenire puntualmente nel biennio 2020-2021 come per il 2022, con coerenza e impegno effettivo.

Il secondo sotto tema del punto 4) riguarda il riconoscimento dello stupro come atto di natura genocidaria. Lo statuto della Corte penale internazionale include lo stupro e qualsiasi altra forma di violenza sessuale nell'elenco degli atti che, se fanno parte di un piano, di un disegno politico, di una serie di crimini analoghi e commessi su larga scala, costituiscono crimini di guerra; nonché degli atti che, se commessi nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili, costituiscono crimini contro l'umanità.

L'Italia è impegnata a livello internazionale a mantenere alta l'attenzione sul tema e a favorire un progressivo sviluppo del diritto internazionale, che possa anche portare al riconoscimento dello stupro come atto di natura genocidaria.

Nel frattempo noi sosteniamo l'implementazione di quanto già esiste e in particolare il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio e il controllo del rispetto del diritto internazionale umanitario.

Mi piace segnalare che l'Italia in particolare è da tempo promotrice di una politica di tolleranza zero contro lo sfruttamento, le molestie e gli abusi sessuali commessi dai *peacekeeper* delle missioni ONU e dal personale civile ed è tra i maggiori contributori del fondo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuale. Siamo altresì contributori del fondo ONU a sostegno del *team* di esperti sullo stato di diritto e la violenza nei conflitti.

Con queste precisazioni, signor Presidente, come si comprenderà, il parere non può che essere favorevole anche su questo quarto e ultimo punto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

EVANGELISTA (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (*IV-PSI*). Signor Presidente, con la mozione che ci apprestiamo ad approvare impegniamo il Governo a favorire il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello statuto della Corte penale internazionale anche sotto il profilo finanziario e di organico.

Sappiamo che la Corte penale internazionale, istituita con lo Statuto di Roma, è competente nel giudicare le eventuali responsabilità nelle più gravi violazioni del diritto internazionale. Tuttavia, l'impegno che chiediamo oggi al Governo non è solo rivolto all'implementazione degli strumenti a disposizione della Corte, ma è teso a considerare uno degli orrori peggiori delle guerre, lo stupro, come atto di natura genocidaria. È questa infatti la vera novità della mozione.

Ad oggi sono stati registrati conflitti armati attivi nel mondo in almeno 39 Stati e, stando al più recente rapporto *Global trends* dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 82,4 milioni di persone nel mondo sono state costrette alla fuga da persecuzioni e guerre. In questi contesti, spesso sono le donne a pagare il prezzo più alto. Secondo i dati ufficiali dell'Alto Commissariato, una donna rifugiata o sfollata su cinque è stata vittima, infatti, di violenza sessuale. Durante i conflitti le donne sono sistematicamente sottoposte a violenze e abusi sessuali e lo stupro di massa è stato utilizzato come arma di guerra e strumento di terrore verso la popolazione.

Se gli effetti di uno stupro in qualsiasi contesto sono devastanti e tremendi per la vittima che li subisce, lo stupro in contesti di guerra è, se possibile immaginarlo, anche peggiore. In seguito all'abuso la vittima può contrarre malattie sessualmente trasmissibili o restare incinta, ma in zone di conflitto è quasi impossibile riuscire ad accedere a cure mediche adeguate o ricorrere a un aborto sicuro. Inoltre, le vittime di stupro di guerra rischiano di essere stigmatizzate e allontanate dalla famiglia, oltre al fatto che molto spesso le stesse non hanno la forza e la possibilità concreta di far emergere lo stupro subito.

In base allo Statuto di Roma, la Corte penale internazionale ha competenza sui genocidi in generale, sui crimini di guerra contro l'umanità e sui crimini di aggressione. Lo Statuto cita espressamente lo stupro come reato che può ricadere nelle categorie di crimine contro l'umanità e crimine di guerra, insieme alla prostituzione forzata, alla gravidanza forzata, alla sterilizzazione forzata o a qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità, commessa nel quadro di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile o in grave violazione della Convenzione di Ginevra.

Nel 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione n. 1325 Donne, pace e sicurezza, che menziona esplicitamente l'impatto dei conflitti armati sulle donne, e nel giugno 2008 ha approvato una risoluzione con la quale ha definito l'utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra ed ha affermato che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono rappresentare crimini di guerra, crimini contro l'umanità e anche atti che prefigurano il genocidio. Questo in particolare è un punto su cui oggi siamo chiamati a riflettere con la mozione in esame. La violenza sessuale risulta dunque una pratica frequente anche per dare attuazione a politiche genocidarie.

Tale relazione sembra essere stata avallata in più occasioni anche dalla giurisprudenza penale internazionale: voglio ricordare, in particolare, il tribunale penale internazionale per il Ruanda e il tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. In entrambi i casi, infatti, si è messo in luce come il ricorso sistematico allo stupro di donne e bambine possa avere la duplice finalità di imporre gravidanze forzate per promuovere una vera e propria sostituzione etnica, ma anche per distruggere il gruppo etnico di appartenenza proprio mediante abusi sessuali, mutilazioni e sofferenze.

Dunque vi è un vero e proprio nesso causale tra violenza sessuale e intento genocidario, che si realizza con atti aventi l'intento di distruggere con ogni modalità un gruppo nazionale, etnico o religioso. Ultimi, infatti, sono in

ordine temporale i drammatici accadimenti dell'Ucraina. Secondo i dati della procura generale sono ad oggi più di 10.000 i crimini di guerra e di aggressione registrati dall'inizio del conflitto e, riguardo agli stupri, soltanto poche tra le donne vittime di violenza sono psicologicamente e fisicamente in grado di testimoniare per tali aggressioni.

Stando a quanto emerge dai centri di ricerca di diritto internazionale, gli stupri potrebbero essere molti di più di quelli emersi in via ufficiale.

Nel caso specifico dell'Ucraina, l'Unione europea ha approntato un sistema di protezione speciale finora mai applicato, che introduce una protezione immediata e temporanea su tutto il territorio dell'Unione.

Anche l'Italia si è fin da subito dimostrata pronta a rispondere rapidamente e in maniera efficace, sia dal punto di vista istituzionale, sia sotto il profilo della solidarietà privata.

In conclusione, signor Presidente, votando a favore di questa mozione vogliamo rafforzare l'operato della Corte penale internazionale, affinché possa portare avanti il delicato compito per cui è stata istituita, ma, soprattutto, vogliamo adoperarci affinché lo stupro possa essere riconosciuto come un atto di natura genocidaria, stante l'esistenza di un'evidente connessione tra la perpetrazione di abusi sessuali e l'intento genocidario.

Ringrazio per questo tutta la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che si è impegnata in maniera trasversale a redigere la mozione e dichiaro per tutti questi motivi il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

RAUTI *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI *(Fdl)*. Signor Presidente, forse della mozione al nostro esame non condivido ogni singola parola, succede, ma ci sono frontiere come questa in cui bisogna scegliere se fare la guerra delle parole o la battaglia dei principi. Per questo ho deciso di sottoscrivere convintamente questa mozione, alla quale ha lavorato la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, privilegiando la battaglia in favore di alcuni principi.

Con questo preannuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia e ci tengo a dire che nel mio intervento rimarrò aderente al tema e alla mozione, perché è di questo che dobbiamo discutere oggi, evitando di uscire dal tema, usando anche accenti polemici nei confronti di altre persone e, siccome voglio stare sull'argomento, ci arrivo.

Noi oggi ci assumiamo una responsabilità che ha la sua importanza perché condanniamo in modo ufficiale le violenze e gli stupri nei conflitti e lo facciamo naturalmente raccordandoci a un perimetro di carattere ordinario internazionale molto robusto e anche faticosamente conquistato. Evidentemente ci riferiamo al ruolo della Corte penale internazionale, ma anche alla Convenzione di Ginevra, al citato Statuto di Roma e poi ad almeno due fondamentali e per fortuna immortali risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la n. 1325 del 2000 e la n. 1820 del 2008, ma potrei citare

anche le tre successive di *follow-up*. C'è quindi un perimetro di diritto internazionale importante e robusto, per fortuna, al quale facciamo riferimento.

Ma al di là di quanto previsto, veniamo al tema. Partiamo dal presupposto che lo stupro è un'arma di guerra. Lo è stato storicamente e continua ad esserlo nei conflitti *post-moderni*. Le donne, insomma, come bottino di guerra, dal ratto delle Sabine fino alle marocchinate della Ciociaria, dagli stupri in Sudan, in Sierra Leone, in Ruanda, in Liberia, in Congo, in Bosnia-Erzegovina, alle vittime dell'Isis, alle vittime di Boko Haram fino all'Ucraina di oggi. È una pratica che si tramanda da secoli, un mondo di violenze che ha attraversato e che continua ad attraversare la terra, una storia infinita e maledetta che attraversa il tempo. Questo è il lato nascosto della guerra e voglio sottolineare che è anche uno dei più grandi silenzi della storia, è un buco nero che ha inghiottito migliaia di vittime. La differenza è che oggi il nodo donne e conflitti armati non è un affare di donne, ma è una questione definitivamente inserita nelle politiche di sicurezza umana, con un forte impatto anche sul diritto internazionale, su quel perimetro al quale facevo riferimento e al quale la mozione intende contribuire.

Ritorno alla citata risoluzione dell'ONU, la n. 1325: Donne, pace e sicurezza, che è considerata, per chi segue questi temi, la madre delle risoluzioni successive e correlate, perché è la prima del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad affrontare in modo esplicito l'impatto della guerra sulle donne ma anche - lo sottolineo - il ruolo femminile importante, fondamentale nella risoluzione dei conflitti. Le donne, quindi, non sono solo vittime, ma sono anche agenti e costruttrici di pace. Il punto di forza della risoluzione n. 1325, importante documento e strumento giuridico, è il suo carattere innovativo, perché ci dà alcune indicazioni fondamentali su come promuovere una cultura che non discrimini le donne, su come adottare ogni misura per prevenire le forme di violenza, su come proteggere le donne vittime di violenza, su come punire gli autori dei crimini commessi nei confronti delle donne e anche su come risarcire le vittime di violenza.

La successiva risoluzione, la n. 1820 del 2008, segna quindi un passo ulteriore, perché arriva a collegare la violenza sessuale a una tattica di guerra e riconosce l'impatto che la violenza sessuale ha nei conflitti, definendo gli stupri e le altre forme di abuso sessuale come un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità, come ribadisce anche la nostra mozione. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Questo è il punto: si tratta di un crimine contro l'umanità.

Ancora, vi è il riconoscimento dello stupro di guerra come strumento di pulizia etnica e come disegno di genocidio, con uno scopo strategico e politico, come arma e come tattica sistematica per destabilizzare, terrorizzare, umiliare, costringere all'abbandono del territorio, ridurre all'obbedienza e alla sottomissione e attenzione: quest'arma non riguarda soltanto donne e bambini, ma può riguardare uomini e bambini ridotti in schiavitù, perché sono tante le forme di violenza.

Per secoli, lo stupro e le violenze sessuali sono stati considerati un sottoprodotto delle guerre, lo definivano un danno collaterale subito dalle donne, lo definivano un effetto inevitabile dei conflitti.

Dobbiamo rovesciare questa prospettiva, questo rito antico e maledetto, che si è rinnovato nei conflitti moderni e asimmetrici, tra attori non

statuali, multidimensionali, in guerriglie interstatuali, che hanno reso ancora più violenti questi strumenti e sono andati ancor più a colpire la popolazione civile. È contro questo fenomeno che dobbiamo assolutamente emettere una condanna. Come scrive la studiosa franco-algerina Karima Guenivet nel suo memorabile libro, intitolato «Stupri di guerra: le violenze sessuali come nuova arma», «le violenze sessuali sono sempre meno una conseguenza della guerra e sempre più un'arma utilizzata a fini di terrore politico, di sradicamento di un gruppo, di un disegno di genocidio e di una volontà di epurazione etnica». La realtà è drammaticamente questa. Vedete, onorevoli colleghi, questa è l'arma di ieri, di sempre e speriamo non di domani, che usano alcuni vincitori contro i vinti, che usano alcuni invasori contro gli invasori. È una forma di prepotenza ed è diventata un'arma strategica.

Le violenze sulle donne e sulle bambine, ma anche sugli uomini e sui bambini, insomma sui vinti e sugli invasori, qualunque sia il contesto, sono una forma orrenda che va condannata come atto che viola i diritti umani fondamentali e il diritto umanitario internazionale e come atto inqualificabile, quando diventa anche una strategia di guerra. Questo è il nodo, ormai ineludibile nelle questioni internazionali, della sicurezza umana: donne, pace e sicurezza, per restituire a questo dignità di diritto umano internazionale. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo la violenza sulle donne non è una nuova arma, ma ha accompagnato da sempre la guerra. È sempre stata utilizzata, potremmo quasi dire dal ratto delle Sabine ai giorni nostri, come uno strumento potentissimo di offesa e un'arma. Vorrei citare in questa sede «Le tre ghinee» di Virginia Woolf, quando giustamente sostiene che il sistema della guerra, il sistema militare, è strettamente collegato al sistema patriarcale. Questo è il nesso profondo tra un modello di società e dei rapporti all'interno della società stessa, il sistema patriarcale, e la guerra. Quindi la violenza sulle donne, sui più deboli e sui bambini è purtroppo uno dei degli elementi che connotano la guerra e il militarismo.

Abbiamo sempre pensato, con la fine della seconda guerra mondiale, di avere in qualche modo messo la guerra fuori dalla storia nel nostro continente, ma poi abbiamo visto quello che è accaduto nell'ex Jugoslavia e nella guerra dei Balcani, dove proprio la violenza sulle donne, la violenza sessuale, è stata utilizzata come uno strumento e un'arma terribile di guerra. È stato dunque fatto un grandissimo lavoro e quando, il 31 ottobre 2000, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1325 su Donne, pace e sicurezza, che esplicita l'impatto dei conflitti armati sulle donne, credo ci sia stata un'assunzione a livello internazionale, dell'ONU, di questa consapevolezza. Voglio ricordare in questa sede anche il lavoro del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e del tribunale internazionale per il Ruanda,

che hanno riconosciuto il nesso tra la violenza sessuale, la guerra e gli intenti genocidari.

Quando poi, il 13 giugno 2019, la Commissione diritti umani ha fatto un ulteriore lavoro, ascoltando tutte le vittime di violenza sessuale nella Repubblica democratica del Congo, abbiamo costruito un altro tassello a livello internazionale. Come giustamente recita la mozione, sono attualmente 17 le indagini in corso da parte dell'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale. Vi sono state altre indagini ancora più importanti, come ad esempio la procedura recentissima per indagare come crimini di guerra e contro l'umanità ciò che sta accadendo in questo momento nel territorio dell'Ucraina.

Però è evidente che bisogna dare ancora maggiore impulso all'operatività e all'efficacia della Corte penale internazionale e tutto questo esige un'assunzione di responsabilità da parte dei singoli Stati. Non a caso il procuratore Khan recentemente ha presentato agli Stati la richiesta di un sostegno straordinario. Io spero che questa mozione, che noi convintamente voteremo, possa essere un segnale forte e possa davvero impegnare il nostro Governo a favorire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello Statuto della Corte penale internazionale - come ci ha ricordato adesso il sottosegretario Sisto - e ad adoperarsi, d'intesa con l'Europa, per dare le risorse e gli strumenti necessari alla Corte penale internazionale, valutando anche la possibilità di un nuovo contributo. Sono tutti impegni assolutamente fondamentali.

Concludo con il riferimento con cui ho iniziato. Purtroppo, ahimè, io credo che uno degli strumenti più importanti per combattere le guerre e per impedire che continuino ad affiggere l'umanità sia scardinare il sistema gerarchico all'interno delle società, il sistema patriarcale, dando sempre più forza alle donne. La guerra non ha il volto delle donne. *(Applausi dei senatori Errani e Ruotolo)*.

FEDELI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI (PD). Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare non formalmente il sottosegretario Sisto (che è uscito, però lo ringrazio lo stesso), perché ha utilizzato argomenti per implementare la valutazione positiva del Governo sulla mozione al nostro esame, secondo me approfondendo temi e dando spessore e valenza alla mozione stessa. Ringrazio il Presidente della Commissione speciale diritti umani e tutte le colleghe intervenute.

Io credo che sia davvero importante la scelta che facciamo oggi di votare questa mozione (come Partito Democratico la votiamo convintamente), perché è vero che dà seguito, come veniva detto dalla collega Cirinnà, alla mozione che votammo nella scorsa legislatura, ma qui facciamo due passaggi importanti in più. Il primo passaggio è l'identificazione della Corte penale internazionale esattamente come il luogo della cultura dello Stato di diritto, in cui disporre di tutti gli strumenti finanziari utili per svolgere le indagini e per raccogliere tutti gli elementi necessari per procedere. Il secondo passaggio è il fondo per le vittime, che è l'altra grande questione che bisogna

saper affrontare. Inoltre diamo forza e valore, ancora una volta (e secondo me serve implementare sempre di più questa scelta politica), al fatto di intervenire contro le violenze sessuali e gli stupri di gruppo, che portano effettivamente al genocidio, considerandoli uno dei crimini più pesanti contro l'umanità, condannati dalla giurisprudenza e dalle politiche, oltre che dalle convenzioni internazionali. Questo è un elemento fondamentale, perché rimette al centro quella cultura che le risoluzioni dell'ONU mettono costantemente in capo alla responsabilità degli Stati: considerare ciò che avviene alle donne esattamente la ragione per la quale le donne devono costantemente e in ogni luogo essere protagoniste della ricostruzione e della costruzione della pace e quindi essere agenti attive e protagoniste di tutto il processo successivo.

La storia delle guerre e dei conflitti sappiamo che da sempre racconta la terribile verità della violenza sessuale e dello stupro, trasformati in una vera e propria arma di guerra per umiliare e terrorizzare le comunità e le popolazioni. Sono monito di odio e di paura per il presente e per il futuro, con le bambine, le ragazze e le donne esposte ad uno stupro che spesso - è giusto dirlo in quest'Aula - assume i terribili contorni del crimine di gruppo, compiuto davanti alla famiglia della vittima e l'atroce connotazione di fenomeno di massa, proprio come è successo recentemente a Bucha e purtroppo in tante altre realtà.

Bambine, ragazze e donne esposte a questa violenza corrono di conseguenza gravi pericoli: il pericolo di vita ovviamente, ma anche - lo voglio sottolineare perché è un elemento che poco viene descritto - il rischio di un suicidio successivo come ci è stato riportato in audizione, perché violentate e stuprate anche per essere ridotte a una sorta di scarto nelle proprie comunità. Questo è un elemento che dovrebbe far riflettere molto sulle politiche non solo di cooperazione, ma anche di valore di questa mozione, che non a caso credo sia stata firmata da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Ecco perché torna molto forte la necessità degli impegni che il Governo e il Parlamento devono mettere dentro questo percorso. Ecco perché continuiamo a ragionare e dire sempre a voce alta che, sì, ci sono risposte in questa mozione e ci sono impegni che chiediamo al Governo e che ciascuno di noi si assume anche per le proprie responsabilità, ma che non dobbiamo mai smettere di ricordare, anche nel discorso pubblico, che lo stupro sul corpo delle donne, delle bambine, delle ragazze è esattamente un crimine di guerra e un uso proprietario (*Applausi dal Gruppo PD*) degli uomini che agiscono con una forza brutale in questo caso, oltre che violenta. Si considera infatti il corpo delle donne un campo da distruggere quando non lo si possiede. Essendo le donne genitrici, gli uomini che commettono questi crimini e questi stupri si ripropongono di uccidere anche credenze religiose ed etnie. Di qui i comportamenti che portano al genocidio.

Questo è, secondo me, il punto nuovo su cui far ragionare l'insieme della comunità: sappiamo che è presente nello Statuto di Roma questa possibile definizione dello stupro come crimine contro l'umanità, come anche di genocidio. Ma questo collegamento stretto noi con questa mozione lo vogliamo affermare e votare in quest'Aula, perché questo è il tema nuovo. Non è che gli stupri possono essere anche genocidari: gli stupri sono genocidari,

perché nel momento in cui questi crimini si concentrano proprio sulle bambine, sulle ragazze, sulle donne, questo è l'atto che si sta compiendo che bisogna esserne consapevoli, perché è il crimine più odioso e terribile che si può commettere in una zona di guerra, uno strumento davvero inaccettabile.

Abbiamo fatto molti passi e ce lo ricordava il Sottosegretario, ma penso che non sia un caso che, come Commissione diritti umani, per arrivare a questa mozione abbiamo voluto ascoltare la Vice premier ucraina, Olga Stefanishyna, la Premio Nobel Nadia Murad e il giudice della Corte penale internazionale Rosario Aitala. Mi permetto di ringraziare - ci tengo a farlo perché molto spesso facciamo ragionamenti e discorsi in quest'Aula come se fossimo non collegati anche con la comunità internazionale - Fabrizia Giuliani, già parlamentare, che su questo ci ha dato un grande contributo. La cito perché anche lei è collegata alla rete di studiose europee e americane, la *Transnational feminist solidarity with ukrainian feminists*, e ci dice che questa è una battaglia che noi oggi compiamo con un voto importante qui in Senato, ma fa parte di una campagna internazionale molto importante, che non a caso è partita dalla premio Nobel Murad, che ha vissuto su sé stessa il significato dello stupro contro la sua comunità, che era anche stupro finalizzato al genocidio della sua comunità e della sua etnia.

Ecco perché la mozione in esame ha un grande valore che - vorrei sottolinearlo - dovrebbe diventare anche un messaggio costante quando parliamo di cosa è la violenza degli uomini sulle donne anche in altri ambiti. Credo che ciò non vada mai dimenticato perché si tratta dello stesso filone di cultura di dominio e violenza.

Il Partito Democratico ha contribuito fortemente, insieme ad altri, alla costruzione di questa mozione e ringrazio la Conferenza dei Capigruppo che ha deciso, in maniera secondo me politicamente rilevante, di calendarizzare oggi questa mozione affinché l'Assemblea possa votarla. Non è infatti una coincidenza casuale il fatto che ieri quest'Assemblea si sia espressa con un voto importante a favore delle politiche del nostro Governo a sostegno dell'Ucraina contro l'invasione russa. La mozione di oggi coglie l'altro aspetto, secondo me necessario, di contrasto alle violenze che continuano purtroppo ad esserci in Ucraina, ma anche in altre realtà mondiali.

Penso che sia altrettanto significativo e importante che proprio oggi (tutti lo avete letto e lei, sottosegretario Sisto, ce lo ha detto) i lavori della Commissione, per recepire tutti i criteri previsti dal Trattato di Roma (ossia il fatto che anche in Italia si possano perseguire crimini di guerra compiuti da soggetti italiani in altri luoghi di conflitto) siano confluiti nei lavori della ministra Cartabia.

Credo che quella di oggi sia una giornata importante, che mette il Parlamento nella condizione di essere coerente con quanto spesso diciamo quando ci indigniamo vedendo fotografie di stupri e violenze che avvengono nei conflitti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PAPATHEU (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare le colleghe che mi hanno preceduto - ci tengo a precisare che sono tutte donne, e quattro per l'esattezza - parlando a favore delle donne.

Questo è un dato che, purtroppo, ci ricorda che viviamo ancora in un mondo patriarcale, in cui gran parte delle leggi nazionali e internazionali sono state scritte da uomini e, di conseguenza, riflettono tutti i pregiudizi maschilisti nei confronti delle donne. Grazie a questa evoluzione, le donne (non perché donne, ma in quanto soggetti diversi dagli uomini) hanno potuto dare, durante tutti questi anni, il loro contributo.

Voglio ricordare, ancora una volta, che fino agli anni Ottanta il delitto d'onore era ancora previsto e concepito come normale. Grazie alle donne e alla loro presenza in questo Parlamento - lo dimostrano i numeri dei provvedimenti adottati - abbiamo fatto grandi passi in avanti.

La violenza sessuale è stata riconosciuta solo di recente come crimine di guerra, mentre fino a poco tempo fa spesso non costituiva neanche un crimine ordinario. Le violenze sessuali devono essere perseguite come crimini contro l'umanità. Come sapete tutti, la violenza sessuale viene usata come arma in guerra e nei conflitti. È una piaga ancora oggi presente nella vicina Europa.

Come sappiamo, oggi le donne ucraine e, prima di loro altre donne sono state oggetto di violenze. Stiamo parlando di donne che sono madri, figlie, sorelle, mogli, di donne che si sono fatte soldato per difendere la propria terra.

Ancora una volta, dunque, ci troviamo oggi nell'Aula del Senato per affrontare il tema dei crimini di guerra, in particolare quelli commessi a danno delle donne. Questa volta lo facciamo volgendo lo sguardo a ciò che sta accadendo nel cuore dell'Europa, a poche ore di volo dal nostro Paese. La violenza sessuale che già abbiamo visto utilizzata su larga scala, perpetrata dai terroristi dell'ISIS contro le donne jihadiste viene utilizzata all'interno di un conflitto per colpire anche chi, inerme, la guerra non la combatte.

Si tratta di una guerra parallela, attuata allo scopo di seminare il terrore e di fiaccare la resistenza del fronte avversario.

L'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina e i deliberati atti di brutalità commessi dalle forze di Mosca nei confronti dei civili, donne, uomini, ma anche bambini, hanno riportato all'attenzione l'esigenza della punizione dei responsabili, civili e militari, e degli atti di guerra costituenti *crimina iuris gentium*. Le forze di polizia e la magistratura ucraina stanno raccogliendo, insieme agli investigatori provenienti da altri Paesi, le prove dei crimini commessi dagli occupanti, ma i futuri processi potrebbero godere di maggiore credibilità e autorevolezza se fossero celebrati innanzi a Corti internazionali e non dinanzi a tribunali formati da connazionali delle vittime, che potrebbero essere tacciati di parzialità e di intenti vendicativi; connazionali delle vittime che potrebbero essere, essi stessi, dunque, giudici di questi tribunali.

Invece, secondo gli indirizzi contenuti nella mozione che stiamo per approvare, con l'intervento della Corte penale internazionale si potrebbe pro-

cedere in modo più efficace contro i crimini di genocidio, quelli contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. Questo per rispondere all'esigenza di giustizia delle vittime e dei loro familiari e costituire un deterrente che induca i responsabili politico-militari ad attenersi alle leggi del diritto internazionale, in particolare alle quattro Convenzioni di Ginevra, che hanno riportato al centro dell'attenzione la Corte penale internazionale.

Ad esclusione del crimine di aggressione, il tribunale dell'Aja ha competenza a giudicare dei reati internazionali commessi in territorio ucraino dalle forze della Federazione Russa, in quanto nel 2014 l'Ucraina aveva dichiarato di accettare la giurisdizione della Corte, pur non essendo Stato aderente alla sua convenzione istitutiva, che è lo Statuto di Roma. Forte di questa attribuzione di competenze, il procuratore inglese Karim Khan ha dichiarato che il suo ufficio sta vagliando da vicino la situazione del Paese slavo.

Tra i crimini internazionali previsti dallo Statuto di Roma, lo stupro è classificato tra le forme di manifestazione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità. Con la risoluzione n. 1820 del 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha stabilito che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono costituire modalità attuativa anche del crimine di genocidio. In tal modo, tale crimine è stato associato a condotte di genocidio già dal tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e da quello per il Ruanda. I tribunali internazionali costituiscono un'estrema difesa di fronte ai crimini internazionali di guerra, anche perché i responsabili di tali condotte sanno che potranno essere chiamati a rispondere personalmente dei delitti perpetrati o pianificati. *Inter arma silent leges*, in tempo di guerra le leggi tacciono, secondo il cinismo degli antichi, che faceva sì che questo crimine fosse considerato quasi normale in tempi di guerra. Oggi, invece, grazie a questa previsione potrà essere osservato e severamente punito.

Da ultimo, voglio ricordare che questo tipo di crimine non è nuovo all'Armata russa. Il senatore Aimi ha avanzato una proposta, con il Gruppo Forza Italia, che invito tutti i colleghi e sottoscrivere, per l'istituzione di una giornata, il 18 maggio, per celebrare un ricordo che è importante non dimenticare: l'Armata russa si è resa partecipe nel 1945 di altre violenze sessuali, proprio in Europa centrale, nei confronti delle donne tedesche. Le cifre sono agghiaccianti: si parla di donne (e bambine) dagli otto agli ottant'anni. Queste donne fanno parte delle 10.000 donne che hanno subito violenza, una violenza che per fortuna noi non conosciamo e che forse solo recentemente le immagini dei *social* ci riportano.

Si tratta di donne che, come ho avuto modo di apprendere con il senatore Aimi, sono stata inchiodate alle porte, sono state stuprate, sono state sventrate. Per questo il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, sostiene senza se e senza ma la mozione sul rafforzamento anche finanziario della Corte penale internazionale e sull'introduzione dei reati sessuali a danno delle donne tra le ipotesi criminose genocidarie.

Concludo ringraziando le colleghe e ascoltando poi l'intervento del collega Rufa, unico rappresentante maschile in questo dibattito parlamentare. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

RUFA (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, ringrazio la collega che mi ha preceduto per l'annuncio. Purtroppo la vera sconfitta è la necessità di dover votare, come in una qualsiasi aula istituzionale del mondo, una mozione con gli obiettivi ben spiegati dal sottosegretario Sisto. Purtroppo infatti ancora ad oggi ci sono almeno 59 guerre e conflitti con migliaia di vittime l'anno. Pensiamo al conflitto in Afghanistan, in Myanmar, nello Yemen, in Etiopia e in Siria, con un numero impressionante di morti, sfollati, detenuti e di persone che soffrono la fame.

Dal 24 febbraio 2022 un'altra di quelle guerre che si comprende solo dopo che si è manifestata, rendendosi conto di quanta paura faccia. Ad oggi in Ucraina 4.560 morti e 5.691 feriti, senza calcolare le morti psicologiche e fisiche, conseguenza dell'atrocità satanica, per il possesso delle risorse, per il possesso economico, culturale, religioso e demografico; possesso e supremazia, dove i trattati, le convenzioni e le promesse cadono al cospetto di atroci fini e vendette.

Gli orrori della battaglia di Solferino nel 1859 spinsero Jean Henry Dunant a costituire la Croce Rossa. Dal 1864 ad oggi sono state sottoscritte numerose convenzioni di diritto internazionale fino alle quattro Convenzioni di Ginevra, la convenzione per i feriti e i malati in campagna, per i feriti e i malati sul mare, sul trattamento dei prigionieri, sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Alle suddette, nel 1977, si sono dovuti aggiungere altri due protocolli: protezione delle vittime di conflitti armati internazionali e non internazionali. Nel 2005, sempre per necessità e sempre a Ginevra, è stato introdotto un terzo protocollo aggiuntivo con la necessità di adottare un emblema distintivo a seguito dell'aggressione proprio sulla Croce rossa e sulla Mezzaluna Rossa.

In questo semplice e veloce *excursus* si comprende come la storia non abbia insegnato, non abbia fatto capire quanto atroce sia la cattiveria umana soprattutto in guerra. Non c'è mai una guerra giusta e non c'è mai una guerra con un vincitore perché perdono tutti quando a terra rimangono i morti o morti viventi come le vittime di stupro. Questi atti, crimini di guerra e contro l'umanità, sono la manifestazione dell'animalesco comportamento dettato dall'odio e dalla violenza e dallo sprezzo del nemico.

Dovremmo fermarci a pensare quanto siano crudeli i minuti, le ore e i giorni di tali squallide violenze. Chi le commette non avrà mai una giustificazione. Chiediamoci cosa resterà del corpo e dell'anima di quelle donne, di quegli uomini e di quei bambini violentati e stuprati e costretti anche ad assistere a tali atrocità. «Con la vittoria viene il bottino» è stato un grido di guerra per secoli. Uomini internati nei campi di concentramento, torturati severamente, e le donne, soprattutto le donne, parte di tale sgradevole bottino. Occorre allora costruire una società in grado di non dimenticare e non pensare che bastino le parole di solidarietà e di compassione: quando c'è una guerra si deve intervenire perché finisca e finiscano i lamenti di sofferenza fisica e psicologica. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

La storia va temuta e va rispettata. È come quando richiedo che venga istituita, per rispetto, la Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944, meglio noti con un nome che, seppure infastidisce, è storico e reale, ovvero le marocchinate.

Davanti agli stupri di più di 60.000 donne, uomini e bambini, di un popolo italiano, quello ciociaro, il mio popolo, davanti all'offensiva intitolazione in Francia di piazze e vie ai *goumier*, soldati inquadrati nel corps expéditionnaire français en Italie (CEF) al comando del generale Juin, dobbiamo far valere il ricordo e la pretesa delle scuse, senza preoccupazione che vengano urtati o meno il pensiero e il sentimento d'oltralpe. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Signor Presidente, mi permetto di sottolineare che non riconoscere questa giornata, come richiesto dal disegno di legge 2281 del 2021, significa che anche in quest'Aula oggi parleremo negando e offendendo la storia e la realtà. Non è una sfida o il vanto di un popolo, che non è certo desiderato, ma il riconoscimento della realtà, il rispetto della sofferenza e del ricordo, un ricordo indelebile, anche grazie all'eccezionale interpretazione della sublime Sophia Loren nel film «La Ciociara».

Ed è nelle scuole che si devono insegnare la storia e le conseguenze della guerra. Nelle scuole si deve far capire la forza della pace e la crudeltà della guerra. Occorre studiare la storia per non dimenticare. Oggi cerchiamo di spiegare ai nostri figli la storia dell'invasione in Ucraina, le cattiverie di un popolo conquistatore su uno conquistato. Cerchiamo di far capire quanta sofferenza e violenza sui corpi e sulla vita di un popolo possa portare la guerra.

La Lega voterà favorevolmente la mozione, auspicando che la Commissione preposta all'elaborazione di un progetto di codice dei crimini non sia uno strumento di sole discussioni e partecipazione e sperando che la Corte penale internazionale si adoperi velocemente e soprattutto incisamente. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Aimi. Congratulazioni*).

LEONE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (*M5S*). Signor Presidente, stiamo per votare una mozione che si colloca all'interno di una cornice di rafforzamento del potere della Corte penale internazionale. Parliamo di stupro etnico, un'arma di genere e un'azione aberrante e, di conseguenza, devastante sulle vittime, che ne distrugge la psiche e l'anima e le getta in uno stato d'animo depressivo che spesso le conduce anche al suicidio. È una pratica frequente nelle guerre ed è un dolore aggiunto, inferto per ferire ancor di più i vinti. Le donne pagano sempre.

In questa giornata, voglio ricordare una donna, Mamasika, e un suo messaggio prezioso: non bisogna mai arrendersi e soltanto le donne possono aiutare le donne che soffrono. Masika è l'immagine germinale della donna; è colei che trasforma le brutture della guerra; è colei che si assume il compito di riparare i danni di guerra. Si prende cura delle vittime, di una particolare categoria di vittime: le donne che hanno subito lo stupro etnico. Così facendo, Masika ha salvato migliaia di donne dalla depressione e dall'autolesionismo,

ha trasformato l'umiliazione del suo corpo, di quello delle figlie e della madre, in un momento di riscatto. Diventa così, Masika, il rifugio delle donne.

Ebbene, in Ucraina si uccide e si stupra: lo stupro etnico, per l'appunto. Le donne pagano sempre di più: dopo essere violentate, vengono uccise o si suicidano, perché non riescono a superare quel trauma. Lo hanno denunciato il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, il sindaco di Brovary, Ihor Sapozhko, la deputata Lesia Vasylenko e la *vice premier* Olha Stefanishyna.

I comandanti dell'armata russa aizzano i loro soldati a stuprare le mogli dei soldati e le militari. In che modo si può giustificare il fatto che Putin si erga a paladino dei valori morali contro il nostro mondo, a parer suo in decadenza? Pertanto, accertare i crimini internazionali è un impegno di civiltà, al fine di porre fine a quest'atrocità.

Ricordo il ventennale della risoluzione ONU n. 1325 del 2000, che ha fissato l'Agenda donne, pace e sicurezza.

È giusto ricordare che l'Italia è stata molto attiva nell'attuarla. Si tratta di superare la visione riduttiva delle donne nei Paesi in guerra, che le vede solo come vittime. Possono invece svolgere un ruolo importante, sia per evitare conflitti, sia per gestire le fasi di guerra e quelle successive. Diciassette sono le indagini in corso da parte dell'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale e sono inquadrate come crimini di guerra contro l'umanità.

Desidero ricordare alcuni degli impegni del Governo, che con piacere ho ascoltato dal sottosegretario Sisto. Oltre all'attuazione di questi quattro punti, vi è anche l'impegno a monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi internazionali; si parlava poi di organizzazione sistematica in termini di efficacia e di efficienza.

Per il mio Gruppo questa espressione da parte del Governo è veramente importante ed è per questo che a nome del Movimento 5 Stelle, che ha sempre portato avanti le istanze della Corte penale internazionale anche a livello legislativo, dichiaro il voto favorevole sulla mozione n. 489, che è necessaria e urgente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 489, presentata dal senatore Fede e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Colleghi, giungono notizie discretamente ottimistiche rispetto all'arrivo del maxiemendamento, quindi in maniera ottimista, e spero anche realistica, sospendo la seduta fino alle ore 16.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 16,03).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario Bini. Ne ha facoltà.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, chiederei una sospensione dei lavori dell'Assemblea per un paio d'ore, fino alle ore 18, in attesa che arrivi il maxiemendamento, sul quale, a quanto mi dicono, si sta ancora lavorando.

PRESIDENTE. Se non ci sono richieste di intervento, sospendo dunque la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,04, è ripresa alle ore 18,03).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Chiedo notizie al rappresentante del Governo, sottosegretario Bini.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, a nome del Governo, chiedo una sospensione dei lavori fino alle ore 19.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa richiesta. Alle ore 19 faremo il punto della situazione, per cercare di capire come proseguire i lavori nel corso della serata e lavorare agevolmente.

DESSÌ (*CAL-Alt-PC-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSÌ (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, abbiamo qualche problema nel trattenerne gran parte dei nostri colleghi, impegnati nei prossimi ballottaggi e negli ultimi comizi, i quali mi chiedono se rimane confermato il fatto che, indipendentemente dall'ora, si riuscirà a votare nella giornata di oggi, come discusso in Conferenza dei Capigruppo, oppure se c'è la possibilità di andare a domani (nel qual caso, si fanno scelte diverse). Lei sa darci rassicurazioni in merito?

PRESIDENTE. Senatore Dessì, lei si è fatto interprete, con parole forse migliori delle mie, di quello che ho voluto condividere con l'Assemblea.

Dato che la sospensione è relativamente breve, invito il Governo e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari ad avere intanto, per le vie brevi, un qualche confronto, affinché alle 19 si possa fare il punto su come proseguiranno i lavori, anche perché avevamo fatto un programma, nella Conferenza dei Capigruppo, in cui lei era presente, tenendo conto di tutte le esigenze, compresi ovviamente gli impegni di natura elettorale.

Sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 19,08).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Relazione orale) (ore 19,08)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2598.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica della relatrice.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cangini.

CANGINI, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, avrei voluto tornare sul merito di questo decreto-legge, perché molte cose vanno ancora raccontate al Paese e chiarite forse persino tra i nostri ranghi. Credo però che sia più utile, anzi urgente, parlare del metodo che è stato seguito nella gestazione di questa conversione del cosiddetto decreto PNRR 2.

C'è una cosa che è stata notata da tutti i colleghi: ieri in discussione generale credo che non ci sia stato intervento che non abbia rimarcato la dialettica con il Governo, raccontando che i tempi erano stretti, che i vincoli erano stringenti e che tuttavia questo ramo del Parlamento è riuscito a migliorare sensibilmente il decreto, a costo anche di una dialettica forte con il Governo e con il MEF in modo particolare. Ed è tutto vero: il decreto-legge è senz'altro migliorato grazie al lavoro serio, responsabile e - forse in maniera inedita - incredibilmente discreto, perché tante cose che potevano uscire fuori dalle sale dove ci siamo riuniti non sono uscite, e questo è un segno di grande serietà e responsabilità, che tutti quanti noi facciamo bene a rivendicare.

Probabilmente era sbagliata la formula, nel senso che, anche alla luce di cose successe oggi, l'interlocutore del Parlamento non è stato e non è il Governo; l'interlocutore del Parlamento sono le strutture tecnico-amministrative che appoggiano o dovrebbero appoggiare le azioni del Governo. Non è una dialettica tra poteri dello Stato che dovrebbero essere in equilibrio, ma che tradizionalmente quest'equilibrio se lo conquistano giorno dopo giorno, e non è la coda di un fenomeno che conosciamo, il Governo che tradizionalmente cerca - riuscendoci il più delle volte - di occupare gli spazi che la Costituzione attribuisce al potere legislativo. Abbiamo studiato tutti quanti Max Weber, Crozier, Merton e sappiamo che gli apparati burocratici e le alte burocrazie rappresentano un potere in sé; sappiamo che il più delle volte il vero

potere, come diceva Carl Schmitt, alligna nell'anticamera del potere e chi governa il traffico nell'anticamera del potere governa il vero potere; sappiamo quindi - perché ne abbiamo esperienza diretta tutti quanti noi - che spesso il potere decisionale è in capo ai capi di Gabinetto, ai capi legislativi, ai Ragionieri generali dello Stato, ai direttori generali e via dicendo più di quanto spesso non si ritenga che sia in capo al Consiglio dei ministri in quanto tale.

In questi giorni abbiamo visto succedere cose abbastanza inedite: abbiamo visto capi di Gabinetto spiegarci il contesto internazionale nel quale ci muovevamo; abbiamo visto emendamenti piovere nei nostri testi senza che nessuno ci avesse avvertiti di questo; abbiamo partecipato a riunioni sulla scuola in assenza del Ministro dell'istruzione; abbiamo visto la Ragioneria generale dello Stato dare pareri su emendamenti che non erano passati per le nostre Commissioni.

L'impressione, insomma, è che l'interlocutore del Parlamento sia, per esempio, la Ragioneria generale dello Stato e che la logica della Ragioneria generale dello Stato non sia politica e che il più delle volte le decisioni che la Ragioneria generale dello Stato impone alla politica non abbiano nulla di politico e, in molti casi, neanche nulla di attinente alle funzioni per cui la Ragioneria generale dello Stato svolge il proprio lavoro.

Abbiamo chiuso un accordo tra Ministero dell'istruzione e MEF, in base al quale sono stati redatti degli emendamenti; quegli emendamenti sono stati votati dalla Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento e abbiamo scoperto oggi che quell'accordo non valeva nulla, perché un dipartimento del Ministero dell'economia, la Ragioneria generale dello Stato, ha deciso che non valevano nulla. Questo obiettivamente crea problemi.

Sappiamo che la politica è in crisi e che il sistema è in crisi; abbiamo un Governo di larghe intese e abbiamo il migliore dei tecnici che, grazie a Dio, sovrintende a questo Governo, quindi la crisi della politica non la scopriamo certo oggi e non scopriamo certo oggi quanto squilibrato sia il rapporto, in termini di potere decisionale reale, tra livello politico e livello tecnico-amministrativo.

Tuttavia, un minimo di uso di mondo vorrebbe che chi ha il potere vero (e ce l'ha indiscutibilmente, non lo scopriamo oggi), che non è un potere legittimo - perché quello di cui stiamo parlando è un potere di fatto, che coarta, limita e obbliga il potere legittimo, che è quello che proviene da un voto di fiducia a un Governo, che a sua volta segue un percorso democratico, che è legittimato da un voto popolare - dovrebbe forse esercitarlo con equilibrio, con rispetto, con discrezione. Invece, ci siamo trovati di fronte a decisioni assunte d'imperio, non trattabili, non spiegate, non giustificate, con un utilizzo, a mio avviso, forzato dell'articolo 81, dietro il quale si può celare qualsiasi cosa, anche nulla, ma che di fatto rappresenta un limite. È un limite enorme all'esercizio democratico del potere da parte del Parlamento della Repubblica e, oserei dire, anche all'esercizio democratico del potere da parte dell'Esecutivo, perché la cosa di cui ho preso atto in queste ore è che non c'è una dialettica Governo-Parlamento. Governo e Parlamento, al di là dei toni, dei modi e delle circostanze, sono entrambi asserviti a una logica tecnocratica che in alcuni casi può essere utile, ma che non ha alcun tipo di legittimazione.

So di dire cose che probabilmente sono chiare a ciascuno di voi da tempo, ma è colpa anche nostra evidentemente, perché quando un potere si allarga e occupa gli spazi di un altro potere la colpa è sempre di chi lascia quegli spazi liberi, tanto da essere occupati.

Credo però che dalla giornata di oggi dovremmo tutti quanti trarre una lezione e non credo che si possa dare per acquisito che le cose vadano in questa maniera. Le cose vanno in questa maniera da molto, troppo tempo, però a mio avviso si è superato un segno. C'è un limite che dovrebbe essere rispettato, perché anche gli squilibri costituzionali, in una fase eccezionale come quella che stiamo vivendo, possano essere vagamente tollerati (*Applausi*) e accettati da chi si ritrova nella non facile condizione di dover rispondere delle proprie decisioni al corpo elettorale, pur sapendo di non avere alcun potere decisionale.

Rivendico il lavoro fatto dalle Commissioni 1ª e 7ª sul decreto-legge. Molto è stato migliorato, molto altro poteva essere migliorato, ma non siamo stati messi nelle condizioni di farlo.

Trovo intollerabile l'umiliazione che si è voluta infliggere a ciascuno di noi (*Applausi*), a questo ramo del Parlamento, al potere legislativo e non credo che questo serva a nessuno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce sostanzialmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento, ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento, e lo trasmette, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente, che è dunque autorizzata a convocarsi immediatamente.

Contestualmente, comunico che la Presidente del Gruppo del Movimento 5 Stelle ha comunicato il venir meno delle esigenze della sospensione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni in relazione a una riunione del Gruppo da lei presieduto.

Chiedo al presidente Pesco di indicarci, in modo da poter organizzare il prosieguo dei lavori, di quanto tempo ha bisogno la Commissione.

PESCO (*M5S*). È difficile da dire, ma faremo il possibile: penso che servano almeno due ore, ma possiamo provare per le 21, anche se non garantisco, perché logicamente dipende anche dalla discussione che avverrà in Commissione bilancio, se avverrà una discussione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
(*La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 21*).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Chiedo al presidente Pesco notizie in merito ai lavori della Commissione.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, i lavori della Commissione bilancio non si sono ancora conclusi. Penso che il parere sarà pronto non prima delle ore 22.

PRESIDENTE. Presidente Pesco, lei sa che avevate detto che il parere sarebbe stato pronto alle ore 16, concordando il Governo con la Commissione, poi alle ore 18, poi alle ore 19, poi alle ore 21; ora eravate indecisi tra le 21,30 e le 22 e lei mi chiede di riprendere alle ore 22. Vorrei essere certo che per le ore 22 sia possibile riprendere i lavori, altrimenti preferisco rimandare a domani. Non è obbligatorio finire questa notte; è più importante la dignità del Senato e che quindi la seduta non sia rimandata di mezz'ora in mezz'ora. (*Applausi*).

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, penso che l'importante sia la dignità dei cittadini per i quali siamo qui a lavorare.

PRESIDENTE. Questo non è in discussione, siamo tutti qui a lavorare; a lavorare, però, non ad aspettare senza far niente, con le mani in mano. Questa è la differenza.

IANNONE (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, ormai siamo all'inaccettabile. La settimana scorsa abbiamo avuto per giorni e giorni tre Commissioni praticamente sequestrate; adesso, come lei ha ottimamente ripercorso, siamo da un pomeriggio intero non a lavorare per i cittadini, ma ad aspettare i rinvii del Governo, che peraltro non è neanche presente, e della maggioranza. (*Applausi*). Ci sembra che come opposizione siamo stati fin troppo responsabili e pazienti.

Presidente, noi ribadiamo di essere disponibili a lavorare anche tutta la notte, ma non ad attendere rinvii inutili. Allora, come giustamente lei ha detto al presidente Pesco, se alle ore 22 siamo con certezza nella condizione di lavorare e procedere, bene; altrimenti, non possiamo pensare di dare una dignità a quest'Assemblea, se la dignità non ce la diamo innanzitutto da soli. Dico ciò a tutela di tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione. Abbiamo raccolto anche l'amaro sfogo del relatore, senatore Cangini, che personalmente ho apprezzato moltissimo per l'onestà intellettuale. Il Governo e la maggioranza ci dicano in maniera chiara e perentoria, dal momento che ormai

non si può più accettare questo comportamento, se alle ore 22 saremo nella condizione di procedere con i lavori. Basta, presidente Pesco, non è possibile. (*Applausi*).

CANGINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il collega Iannone, cui mi legano una consuetudine in Commissione e spesso anche una sintonia. Onestamente, se avete ascoltato la mia replica, c'è stato e c'è un problema di rapporti tra la maggioranza, il Governo e la Ragioneria; i ritardi sono dovuti a questo e non sono minimamente imputabili alla maggioranza di Governo.

Quindi, visto che si è manifestata una rara sintonia - mi pare - tra opposizioni e maggioranza, realmente in difesa della funzione costituzionale del Parlamento, inviterei a non rompere questo assetto e a non farne motivo di polemica, perché davvero in questo caso non c'è motivo di far polemica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Bene. Quello che mi interessa sapere è se mi conferma, presidente Pesco, per le ore 22.

PESCO (*M5S*). Assolutamente no, Presidente, perché abbiamo già perso cinque minuti e quindi saranno le 22,05.

PRESIDENTE. Guardi, la Commissione può lavorare anche senza di lei.

PESCO (*M5S*). No, sto presiedendo io.

PRESIDENTE. Allora riprendiamo alle 22,05. Vuol dire che le abbiamo fatto perdere noi cinque minuti. Questa è insolenza, le posso dire? (*Commenti del senatore Pesco*). Le tolgo la parola.

La seduta è sospesa fino alle ore 22,05.

(*La seduta, sospesa alle ore 21,06, è ripresa alle ore 22,10*).

La Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2598, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

BINETTI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 14, il comma 6-*vicies ter* sia sostituito dal seguente: "Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *green deal* europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.";

- all'articolo 15-*ter*, il comma 3 sia soppresso e il comma 4 sia sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 1.121.470 per l'anno 2022 e a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021 n. 234;

c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

- all'articolo 16-*bis*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,

comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *b*), capoverso 961-*ter* sia soppresso il seguente comma: «2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.»;

- all'articolo 17-*ter*, i commi da 2 a 5 siano sostituiti dai seguenti:

«2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022» e le parole da «1.231» a «e 123» sono sostituite dalle seguenti: «120».

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

- all'articolo 30 dopo il capoverso al comma 5, sia inserito il seguente: «Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *d*), n. 4 pari a euro 20.900 per l'anno 2022 ed euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»;

- all'articolo 44, comma 1, lettera *b*), capoverso "Art. 1", al comma 3, ultimo periodo, siano inserite, dopo le parole: "Le iniziative formative di cui al presente comma", le seguenti: "si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e", nonché siano aggiunte, in fine, le seguenti: ", ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale";

- all'articolo 44, comma 1, lettera *d*), capoverso "Art. 2-*ter*", il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.";

- all'articolo 44, comma 1, lettera *d-bis*), comma 2-*bis*, sia aggiunto in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- all'articolo 44, comma 1, lettera *h*), capoverso "Art. 16-*ter*", al comma 1 il periodo: "In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita", sia sostituito dal seguente: "La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.";

- all'articolo 44, comma 1, lettera *h*), capoverso "Art. 16-*ter*", il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di *performance* di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità *una tantum* è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto a 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031, a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.

In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente, gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al nono periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.»

- all'allegato B (articolo 16-ter, comma 8), punto 1), alinea, primo periodo, dopo le parole: "il riconoscimento dell'incentivo salariale" siano inserite le seguenti: ", nel limite delle risorse assegnate,";

- all'articolo 47, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipes formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

All'articolo 47, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Indire, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze con oneri a carico del bilancio dell'Indire. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente previste dalla normativa vigente con oneri a carico del bilancio dell'Indire».

«7. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori

dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi».

Il parere è reso altresì con la seguente osservazione: all'articolo 15-*bis*, nella rubrica, siano soppresse le seguenti parole: «le disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

PRESIDENTE. Alla luce del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, che sicuramente avrete seguito con grande attenzione, chiedo al rappresentante del Governo se il Governo intende recepire nel maxiemendamento il parere della Commissione bilancio.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, recepiamo le indicazioni della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, innanzitutto le chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento su un provvedimento molto importante, poiché non vorrei rubare tempo ai colleghi e soprattutto per cercare di giungere al più presto all'approvazione di un testo sicuramente travagliato, che ha visto un percorso molto accidentato.

Da questo punto di vista, vorrei fare solo due brevi riflessioni. La prima è che purtroppo non c'è stata la volontà di ascoltare e di confrontarsi da parte del Governo. Abbiamo potuto discutere questo provvedimento e convertirlo in quasi tre settimane, ma solo lunedì scorso, e quindi tre giorni fa, è arrivata la disponibilità da parte del Governo di confrontarsi con le proposte della Commissione e dei relatori - li ringrazio - peraltro in un clima molto favorevole. C'era infatti la volontà da parte di tutta la maggioranza di portare avanti un tema così delicato come quello del precariato nelle scuole. Purtroppo questo non è avvenuto o è avvenuto in modo molto tardivo, il che ha poi scatenato a cascata enzimatica tutta una serie di problematiche, non ultime quelle di poche ore fa sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Auspico che da qui a fine legislatura vi sia un cambio di registro da parte del Governo, perché giustamente ci sono le legittime necessità dei partiti e dei movimenti, man mano che ci avviciniamo alle elezioni, anche di sottolineare le proprie differenze di front agli elettori.

Il secondo aspetto è la necessità di evitare di andare verso il sistema tecnocratico: non dobbiamo diventare una tecnocrazia, ma dobbiamo tornare a essere una democrazia. E da questo punto di vista dobbiamo ammettere gli errori che abbiamo commesso negli ultimi anni nel picconare, nel distruggere il sistema dei partiti, a partire dalla eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti. Per far sì che il nostro torni a essere un vero sistema democratico, credo che bisognerà cominciare a ricostruire il sistema dei partiti in modo tale da dare veramente voce ai cittadini. Alla fine quelli che mettono la faccia nei territori siamo noi eletti, che andiamo poi a raccontare che la Ragioneria dello Stato ha detto di no, che il Ministro ha detto di no e quindi alla fine i soliti che rovinano i partiti politici, gli eletti che rovinano questo Paese siamo sempre noi.

Spero quindi che ci sia veramente un cambio di passo, altrimenti andremo molto male in questo Paese. Naturalmente annuncio il mio voto favorevole alla fiducia posta su questo provvedimento. (*Applausi*).

CRUCIOLI (*CAL-Alt-PC-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, a noi è chiara da tempo la finzione di questo rito democratico. Sappiamo che le Commissioni non decidono. Sappiamo che qui si svolge un simulacro di confronto democratico, ma averlo sentito dalla viva voce del relatore, da un prestigioso esponente di uno dei partiti più proni al potere di questa maggioranza non ci ha lasciato indifferenti, ci ha fatto una certa impressione, perché quello che è successo oggi è sotto gli occhi di tutti. Sapete che tutti i partiti di maggioranza hanno cercato, meritoriamente, di evitare un taglio che era previsto al personale docente della scuola e sapete perfettamente che c'era l'accordo anche con il MEF. Eppure, in pochi secondi, con un parere tecnico della Ragioneria, è stato spazzato via questo accordo e quindi da qui a tre anni ci saranno tagli per 10.000 cattedre. Altro che risolvere i problemi delle classi pollaio! Altro che fare nuove assunzioni! Si va esattamente nella direzione opposta. Eppure, voi, nonostante abbiate riconosciuto che il re è nudo, che questo Parlamento non decide più nulla, che ci sono decisioni tecniche imposte da vincoli previsti dal Piano - poi il piano è questo: tagli strutturali, tagli ai dipendenti - nonostante sappiate tutto questo, stasera voterete la fiducia al provvedimento in esame. Lo fate perché il Piano è esattamente questo: bastone e carota; da un lato, il bastone dei tagli strutturali imposti dall'Europa, quelle che vengono chiamate riforme per consentire che ci sia la restituzione di tutto quello che è stato dato; dall'altro lato, la carota e cioè la mangiatoia, le prebende per gli amici.

Nel provvedimento, che indica nel titolo misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ci si aspetterebbero delle misure per aiutare le nostre imprese agricole affossate dalla siccità; ci si aspetterebbero delle misure urgenti per le nostre imprese edili che rischiano di fallire per il blocco dei crediti di imposta; ci si aspetterebbero delle misure per

limitare il costo della benzina e del gasolio che ha stabilmente superato i due euro; ci si aspetterebbero gli aiuti alle imprese e alle famiglie per far fronte alla triplicazione del costo delle bollette, all'erosione del potere di acquisto causato dall'aumento dell'inflazione. E, invece, non c'è niente di tutto questo. Ci sono invece, come dicevamo, le prebende e gli strumenti per sistemare gli amici. Guardate cosa dice l'articolo 6, comma 5: dispone un'indennità di soggiorno per i dipendenti pubblici che siano messi a operare presso l'Unione europea, 400.000 per il 2022 e un milione a decorrere dal 2023. Sostanzialmente, non si trovano i soldi per gli insegnanti, non si trova un euro per le nostre imprese, ma si trovano milioni di euro per sistemare e dare delle indennità di soggiorno a coloro che sono amici, dipendenti che vengono distaccati presso l'Unione europea. Viceversa, anche per i funzionari delle organizzazioni internazionali e dell'Unione europea sarà possibile avere incarichi dirigenziali presso le nostre pubbliche amministrazioni.

Dell'articolo 9, comma 3, vogliamo parlare? Come non sentire il bisogno di aumentare di tre posizioni dirigenziali la pianta organica della Presidenza del Consiglio, con 330.000 euro nel 2022 e 660.000 a decorrere dal 2023? Ancora: vi è la possibilità per la Presidenza del Consiglio di autorizzare un reclutamento di personale in deroga alle norme vigenti, con 800.000 euro a decorrere dal 2023.

Oltre alle prebende vi sono poi le deroghe che consentiranno una maggiore discrezionalità nel reclutamento del personale e nella gestione dei contratti pubblici, che sono due settori dove da sempre alligna la corruzione. Allora, all'articolo 7 si attribuisce discrezionalità alle amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del Piano per affidare incarichi di collaborazione e per reclutare il personale dipendente, abrogando completamente i limiti di legittimità previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, che come sapete reca norme generali - ma è stato derogato - sull'ordinamento del pubblico impiego.

Vi è inoltre l'articolo 10, che consente alle amministrazioni di conferire incarichi retribuiti agli amici in pensione - altro che largo ai giovani - ed estende ai soggetti attuatori le deroghe alle procedure selettive, ampliando tali deroghe anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano: una sorta di liberi tutti, fate un po' quello che volete, assumete chi volete, attribuite incarichi a chi volete.

Vi è l'articolo 36, che addirittura assimila le diocesi e gli enti ecclesiastici ai soggetti attuatori, introducendo anche per loro le deroghe in materia di assunzioni e di esecuzione di appalti pubblici. Se voi mettete in relazione queste norme "liberi tutti" con l'articolo 21 del decreto semplificazioni, che limita il controllo della Corte dei conti e prevede per essa la possibilità di sanzionare il danno erariale soltanto quando sostanzialmente trova uno con la mazzetta in tasca, solo in presenza di un danno causato da dolo, e mai invece per la colpa, voi capite che si vuole consentire che chi può possa mangiare sopra quei soldi, soldi che - ripeto - sono tutti a debito, per cui pochi avranno in beneficio, e tutti noi pagheremo poi.

Vi è poi la duplicazione di enti: l'articolo 27 istituisce il Sistema nazionale prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici, invece di far funzionare il già esistente Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, prevedendo quindi farraginosi meccanismi di coordinamento tra i due

enti e un'immane cabina di regia. Ancora, vi è un fondo di oltre 400 milioni per l'Agenzia spaziale, la possibilità di nominare degli esperti con - di nuovo - centinaia di migliaia di euro da distribuire agli amici e così via.

Quindi, quando dicevamo che cos'è questo Piano, parlavamo appunto di bastone e carota: bastone perché sono tagli secchi là dove servono realmente; carota perché si distribuiscono prebende. L'ultima è arrivata pochi minuti fa - l'abbiamo appresa adesso - è la possibilità del direttore generale delle Dogane di nominare tre vice direttori; pensate che noi abbiamo fatto un esposto contro il direttore generale delle Dogane per gli sperperi che ha compiuto. Al contrario, gli si attribuisce la possibilità di accontentare ancora suoi vicini, suoi amici, potendo dare loro dei posti da vice direttore.

Sempre per quanto riguarda il bastone, vi sono altre questioni piuttosto gravi, e cioè provvedimenti di controllo e censura. Cito come esempio l'articolo 4, che prevede l'inserimento di una sezione nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici relativo al corretto utilizzo dei *social*, delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione.

Si prevede sostanzialmente la possibilità di mettere nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici dei limiti all'utilizzo dei *social* e all'espressione delle proprie opinioni, perché così chi dissenterà dal potere di quel momento, chi dissenterà dal *mainstream* e dal pensiero unico potrà essere facilmente sanzionato. Ecco cosa è questo piano: bastone, tagli, censura, strumenti di controllo e carota, prebende e mangiatoie, che sono poi il motivo per cui voi, pur sapendo che questi provvedimenti non sono utili per il Paese, stasera li voterete. Lo farete perché i vostri partiti sanno di poterne beneficiare; pochi ne beneficeranno e voi pensate di essere tra quelli. Pensate di essere i salvati e non vi importa dei sommersi, di tutti coloro che hanno una pensione sotto i 1.000 euro o che hanno uno stipendio di 1.200 euro al mese. Per loro nemmeno un euro, invece per i vostri amici prebende e centinaia di migliaia di euro.

Esprimeremo quindi, ancora una volta, un voto contrario e consideriamo il vostro voto favorevole cosciente un tradimento. (*Applausi*).

NENCINI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, se ritiene di non consegnare.

NENCINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, non ci penso nemmeno. (*Applausi*).

Che si fosse trattato di un provvedimento particolare è stato immediatamente noto ai relatori e ai due Presidenti delle Commissioni che hanno seguito un *iter* abbastanza complicato. Si trattava di un *omnibus*, legato al PNRR, ma non solo, figlio - questa era l'unica giustificazione che avesse - di una condizione di emergenza. Misure di rilievo, per quello che ci riguardava, sull'università e una riforma del mondo della scuola, quindi del mondo della conoscenza, che non era soltanto abbozzata, ma definita in molte delle sue parti, in modo particolare nella forma del reclutamento e nelle fasi successive, formazione e quant'altro. Quello che possiamo dire felicemente è che rispetto

al testo che ci è arrivato dal Consiglio dei ministri, alcune modifiche migliorative sono state compiute e quindi il risultato possiamo considerarlo apprezzabile. Dico apprezzabile, non dico totalmente positivo. Dico apprezzabile perché è stata prevista la formazione incentivante senza *bonus*, limitata al 40 per cento, perché è prevista per la prima volta la valutazione di merito dei docenti, non viene toccata la carta docenti nel suo impianto generale, abbiamo previsto il concorso non per quiz, ma a domande aperte, e quindi avremo la possibilità di scoprire se i nuovi docenti manipoleranno e governeranno la lingua madre, fra le altre cose, e le selezioni, con parametri diversi per docenti che hanno esperienza triennale su cinque anni, sono state previste e adottate.

Potevamo fare di più, potevamo fare meglio; potevamo fare di più sui punti che sono già stati toccati oggi nella relazione conclusiva svolta dal senatore Cangini. Potevamo fare meglio se ci fosse stato un maggiore rispetto del Parlamento.

Vengo a un punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, che è delicato ed è stato già toccato, ma sul quale voglio tornare dopo aver detto però due cose. Sono orgoglioso per il lavoro delle Commissioni e, parlo anche a nome del presidente Parrini, dei relatori. Ci sono state una maggioranza coesa e un'opposizione responsabile. Sono orgoglioso ancora per il rapporto che abbiamo intessuto con la sottosegretaria Bini e con il ministro D'Incà, che non hanno mai mancato di capire e comprendere le ragioni del Parlamento, pur essendo parte del Governo.

E veniamo ora ai problemi, Presidente; problemi che non riguardano le due Commissioni o la 5ª del presidente Pesco, che hanno seguito per un mese questo provvedimento, ma riguardano la cornice dell'attività parlamentare, perché di questo oggi, e non solo oggi, si tratta.

Se qualcuno di noi volesse aprire la Treccani, alla parola «tecnocrazia» leggerebbe: alternativa a democrazia, postulato trasfigurato in classe generale contro un cattivo universale, popolo ed eletti.

Capisco che è un concetto forte da digerire, sicuramente una rappresentazione esagerata di un concetto, esasperata, ma nel nostro caso rappresenta un autentico problema. Tuttavia, il passaggio dalla democrazia parlamentare alla democrazia deliberativa, fondata sulla funzione ipertrofica dei tecnici, con questo provvedimento ha raggiunto punte inarrivate, perlomeno per chi vi parla. Parlo di una tecnica, parlo di procedure parlamentari e in conclusione parlerò anche d'altro, signor Presidente.

Le procedure cui abbiamo assistito potevano avere un senso soltanto nella stagione della pienezza di equilibrio fra i poteri dello Stato quando, soprattutto fra esecutivo e legislativo, vigevo una condizione di parità. A fronte di una disparità data da un Esecutivo con preminenza netta rispetto alle Camere, queste procedure rappresentano un vizio che è ostativo della buona attività di quest'Assemblea, e temo anche dell'Assemblea gemella che sta a Montecitorio. Quindi, queste procedure, se applicate oggi in costanza di tale varianza, non garantiscono a nessuno correttezza nella procedibilità delle misure e dei provvedimenti che l'Assemblea discute. Quindi, ieri ma non oggi.

L'ha detto, senza ricorrere a sofismi, il senatore Cangini: troppi Stati sovrani nell'anticamera dei Ministri (*Applausi*) che rendono il Parlamento vassallo, inchiodato, da un lato, alla gestione flessibile dell'articolo 81 - non

uso termini napoletani per non offendere i napoletani - e, dall'altra parte, al richiamo a impegni europei che vengono giostrati come se di fronte tu non avessi membri di Commissioni parlamentari ma studenti al primo anno di giurisprudenza. (*Applausi*).

Signor Presidente, conosciamo perfettamente i vincoli, li abbiamo votati all'interno di questa pregiatissima sede. Sono orgoglioso che i relatori si siano opposti, che i membri delle tre Commissioni si siano opposti e che i Presidenti si siano opposti a questa visione: hanno fatto la cosa giusta per migliorare la norma e per fissare un precedente che spero non si ripeta.

Lo dico in italiano, signor Presidente: se si è corso il rischio di ritardare l'approvazione del decreto-legge fino a comprometterlo, questo non è dipeso dal Parlamento. Lo dico anche all'amico senatore Iannone che ho ascoltato con attenzione: il problema non era nella maggioranza parlamentare, ma andava perlomeno condiviso, e lo sottolineo.

Relatori, Commissioni, Uffici - i nostri Uffici, e che Uffici, signor Presidente: *chapeau* tre volte! (*Applausi*) - hanno fatto il loro lavoro con celerità e con straordinaria competenza, e vorrei dire con un'insolita - se la paragono con altri luoghi - correttezza.

Se il Parlamento viene ritenuto eccessivamente litigioso, questa caratteristica - lo ripeto - va condivisa.

Concludo. Ho buone ragioni per ritenere che magari questa legislatura potrebbe correggere le procedure e la prossima essere una legislatura costituente. Lo dico perché non possiamo consentire che il terzo stadio di novità del sistema politico italiano possa realizzarsi nel silenzio e solo a condizione di una vigenza di straordinarietà e di emergenza.

Noi abbiamo conosciuto prima l'eccesso dei decreti; poi il monocameralismo di fatto; infine, il passaggio dal Governo dei tecnici, legittimo, ai tecnici al Governo. Onirico: è un passaggio che non può essere assolutamente consentito. Giudichino le Camere se la permanenza di questo stato di cose possa proseguire o meno.

Io penso che sia, sì, tempo di profondi cambiamenti. Tutti dicono che i cambiamenti sono anche segno di grandi opportunità: è vero e non è vero. I cambiamenti partoriscono opportunità solo alla condizione che vengano governati da una visione. Se c'è una visione, diventano un'opportunità. Altrimenti, diventano il loro contrario. E siccome noi ci troviamo nella sede nella quale è stata approvata la Carta e discussa la Costituzione per la prima volta, abbiamo il dovere di non rimanere in silenzio. (*Applausi*).

IANNONE (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, assistiamo all'ennesimo voto di fiducia e Fratelli d'Italia, per l'ennesima volta, dirà no a questo Governo, che sembra sempre più una maionese impazzita. Lo dico perché, insieme ai colleghi, il senatore Malan e il senatore Barbaro, ma anche ai colleghi della 5ª Commissione, i senatori Calandrini e De Carlo, fin dal principio ci siamo posti nei confronti di questo provvedimento con un atteggiamento di estrema

serietà e responsabilità, nella consapevolezza di quel che poteva e doveva rappresentare per la nostra Nazione. Parliamo delle misure urgenti per l'attuazione del PNRR.

Ebbene, se il buongiorno si vede dal mattino, per prima vi è stata questa travagliata esperienza che abbiamo vissuto nelle Commissioni. Lo ribadisco: un sequestro di persona per giorni interi. Di giorno si assisteva a continui rinvii e di notte si cercava di recuperare il tempo perso per una evidente mancanza di visione omogenea all'interno della maggioranza e di deficienza di rapporto con il Governo.

Mi rivolgo al presidente Nencini, cui non farò mai mancare il rispetto e anche la stima umana, che sa essere sincera per ringraziarlo, insieme al relatore Cangini e al sottosegretario Bini, per la disponibilità umana, che non è mai venuta meno nel confronto. Aggiungo però che, sinceramente, ci sembra di ascoltare dei turisti svedesi, che sono in visita in Parlamento, che si dissociano dalle proprie scelte, visto che, a breve, assisteremo ad un voto di fiducia dove tutti coloro che criticano esprimeranno un voto favorevole alla fiducia. Ricordo che abbiamo ascoltato praticamente tutti i partiti, dalla discussione generale fino alle dichiarazioni di voto svolte finora, lamentarsi e criticare, giustamente, il modo in cui si è svolto il lavoro e anche il merito del provvedimento così come è stato affrontato e per quello che ne viene fuori.

Desidero esprimere solidarietà ai colleghi di maggioranza per il corto circuito evidente che c'è stato con il Governo, ma ancor di più ai cittadini italiani che devono assistere a questo autentico teatrino, in cui si riconosce tutto il limite del lavoro fatto e poi la conclusione resta l'esatto inverso. Credo che ciò sia mortificante per storie politiche che meriterebbero ben altra dignità, però purtroppo aveva ragione il nostro *leader* Giorgia Meloni nel dire che questo Governo e questa maggioranza non stanno insieme, quindi non ci può essere altro risultato se non quello che ogni giorno diventa più evidente.

Noi abbiamo cercato in ogni modo di aiutare il conseguimento del risultato ultimo e, per onestà intellettuale, devo dare anche riscontro di alcuni emendamenti che sono stati approvati in maniera secca, di altri che sono stati assorbiti da altri emendamenti o comunque di contenuti che sono stati recepiti. Sanno bene i relatori e i Presidenti di Commissione che quegli emendamenti non rappresentavano le priorità che Fratelli d'Italia aveva indicato. Ad ogni buon conto, crediamo di essere stati più utili alla maggioranza di quanto la maggioranza sia stata utile a noi, ma questo è l'atteggiamento che Fratelli d'Italia ha assunto dal primo momento, perché noi siamo coerentemente all'opposizione del Governo, ma non giocheremo mai al tanto peggio tanto meglio nei confronti della nostra Patria. (*Applausi*).

Noi abbiamo proposto emendamenti per aiutare i Comuni e le Province. Chi è stato amministratore locale sa bene che alcuni Comuni hanno difficoltà a trovare perfino i segretari generali e alcune Province, dopo la riforma Delrio (che tanti hanno votato, che tanti criticano e che tanti vogliono smantellare senza riuscirci), sono enti fantasma. Sono come la nebbia di Totò a Milano: ci sono, ma non si vedono. (*Applausi*). Dopo averli svuotati del loro capitale umano, pensiamo che questi enti che vogliono accettare la sfida del PNRR possano concludere qualcosa di positivo? Noi abbiamo cercato di so-

stenere le proposte che ci venivano dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI), da quegli amministratori che sono di tutti i partiti politici e che condividono una condizione di estrema difficoltà, in cui ogni giorno sono costretti a dire, con fatti e con parole: vorrei, ma non posso.

Un capitolo del provvedimento è dedicato alla scuola ed è stato lo scoglio finale. A mio giudizio l'errore è stato in principio. Noi ne abbiamo parlato anche con il Ministro e con il presidente Nencini, a cui voglio dare testimonianza di cultura istituzionale, perché circa un mese fa hanno avuto la gentilezza di intervenire all'iniziativa che avevamo promosso degli Stati generali della scuola e avevamo ricevuto un'apertura alla quale volevamo credere, perché ci sembrava importante. Debbo dire che quanto emerge è molto deludente, perché la priorità che noi individuiamo, cioè la stabilizzazione del nostro personale precario della scuola, ancora una volta non trova il suo compimento. Questo Governo si preoccupa di non incorrere in una procedura europea di infrazione rispetto ai nostri balneari, condannandoli alla morte, quando invece siamo già in procedura di infrazione per i nostri docenti, che non vengono stabilizzati. *(Applausi)*.

È allora evidente che si vede la realtà che si vuole e, soprattutto, non è una scoperta di oggi il fatto che la politica abbia abdicato al ruolo di scegliere, decidere e prendersi le proprie responsabilità rispetto alle tecnostrutture che ormai imperversano da troppo tempo. Forse vi state svegliando troppo tardi rispetto a questa realtà. Se il rispetto per il nostro ruolo non ce lo diamo anzitutto noi, chi ce lo deve dare? A che cosa serve fare le elezioni quando è consentito visto che da anni aspettiamo di tornare alle urne e vediamo il susseguirsi di Governi che sono costruiti in vitro, se poi la storia viene fatta dalla Ragioneria generale dello Stato? Questo è quello che i cittadini non capiscono in termini di ruolo della politica.

Signor Presidente, mi avvio a concludere senza attardarmi in tante altre questioni. Troppe volte leggiamo sulla stampa radiografie alla classe dirigente di Fratelli d'Italia, più o meno pronta alla sfida di Governo. Credo che se questi cronisti avessero assistito con attenzione ai lavori, per come si sono svolti in questi giorni, avrebbero dovuto rivedere di molto il loro giudizio.

Noi ci poniamo con umiltà e con la consapevolezza che dovremo rimediare anche alle macerie ulteriori che avrete lasciato in questo quinquennio, ma siamo certi di non fare la fine di questa maionese impazzita, con tanti che sono nati incendiari e stanno morendo pompieri, con persone hanno iniziato con Rousseau e finiranno con Tabacci. *(Applausi. Commenti)*.

MALPEZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, non mi soffermerò sui temi che sono stati trattati durante la discussione generale del provvedimento.

Voglio dedicare questa dichiarazione di voto soprattutto al tema che è stato al centro del lungo parere che la senatrice Binetti ha dovuto leggere in qualità di Segretario di Assemblea. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, credo che la senatrice Malpezzi meriti di parlare con la stessa tranquillità con cui l'hanno fatto gli altri oratori.

Prego, senatrice Malpezzi.

MALPEZZI (*PD*). Grazie, signor Presidente.

Dicevo che concentrerò il mio intervento su quella parte che è stata oggetto del lungo parere letto dalla senatrice Binetti nel suo ruolo di Segretaria.

Il tema della scuola è centrale - ce lo diciamo tutti - ma poi nei fatti a volte si rischia di non riuscire a realizzare esattamente le cose che si avevano in testa. Appena il decreto-legge in esame è stato approvato dal Consiglio dei ministri abbiamo rilasciato delle dichiarazioni, dicendo che speravamo che non diventasse l'ennesima occasione mancata (visto che ciò spesso capita quando si affronta il tema della scuola) e, soprattutto, che il PD lo avrebbe migliorato nelle Aule parlamentari.

Il provvedimento è stato migliorato da questa maggioranza che ha lavorato compatta, e ha compreso e condiviso i problemi e le soluzioni per provare davvero a migliorare e rendere efficace il testo, cercando una sintesi e un'idea di scuola che, dal suo punto di vista, sarebbe potuta servire a completare la sfida contenuta all'interno del provvedimento e del PNRR.

Con rammarico dico che purtroppo non siamo riusciti a fare tutto, o meglio in Commissione è stato fatto, poi ci hanno rimandato a settembre, ma anche bocciato. Lo dico con rammarico, perché avevamo voluto provare a far passare un messaggio, che è passato solo in parte e dunque, nei prossimi appuntamenti, dovremo lavorare per renderlo davvero efficace. Mi riferisco ad un messaggio chiaro: tutti i risparmi della denatalità - che c'è, è un dato di fatto, è un dato statistico che procederà negli anni e andrà a creare dei risparmi nella scuola - dal nostro punto di vista devono tornare all'interno del comparto scuola. Quindi abbiamo provato a ipotizzare un meccanismo: lo dico al senatore Cruciani, perché la critica è giusta e legittima, ma è sbagliato dire che il provvedimento al nostro esame taglia 10.000 docenti. La maggioranza ha evitato qualsiasi forma di taglio e ha fatto in modo che quelle risorse potessero essere dedicate ad altro, non con il taglio dei docenti, ma con una formula che non condividiamo fino in fondo, ma che è sicuramente migliorativa. Diciamo così: è una sorta di congelamento dell'organico fino al 2031, che non volevamo e sul quale interverremo, mantenendo chiaro però il principio per cui i risparmi della scuola devono tornare alla scuola, perché è lì che quelle risorse possono trovare il veicolo giusto, per migliorare l'offerta che vogliamo dare ai nostri bambini e alle nostre bambine, alle nostre studentesse e ai nostri studenti.

Noi crediamo nella scuola, abbiamo grande stima e fiducia nei nostri docenti e non abbiamo dimenticato che negli ultimi due anni hanno lavorato in condizioni complicatissime (*Applausi*). Con questa consapevolezza abbiamo provato a scardinare una sorta di pregiudizio, che abbiamo letto in

qualche parere che ci è stato consegnato, rispetto al ruolo e alla funzione dei docenti, soprattutto dei docenti precari. Veniamo da un'esperienza molto forte, come Partito Democratico: siamo il partito che nel 2017 ha realizzato il decreto legislativo n. 59 del 2017, con cui istituivamo il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, per riformare la preparazione dei nostri insegnanti, perché ritenevamo che ci potessero essere dei percorsi specifici, soprattutto per i precari che avevano alle spalle anni di insegnamento e che dovevano essere in qualche modo certificati.

Sappiamo che quel provvedimento ha fatto una brutta fine, non c'è più in seguito ad una bruttissima legge di bilancio, ma su questa scia abbiamo cercato di migliorare il decreto in esame, pensando di trovare una modalità con cui valutare la competenza professionale dei nostri docenti, perché si può valutare. Chiedevamo - lo chiedeva anche la maggioranza - una prova specifica che potesse accertare le capacità professionali dei docenti già con esperienza. Quello che è importante, dal nostro punto di vista, non è la conoscenza della disciplina, ma è la modalità con cui essa si trasmette ed è su questo che i nostri insegnanti dovrebbero essere valutati, anche nelle prove per essere ammessi a determinati percorsi o per raggiungere determinati obiettivi. (*Applausi*). Questo era un principio per noi molto chiaro e non è la rincorsa al tempo che doveva impedirci di portare a casa questo risultato: ci torneremo.

Dicevo che l'abbiamo migliorato e ho segnalato una criticità grande e forte, sulla quale interverremo successivamente, ma il Parlamento ha migliorato il provvedimento in diversi aspetti. Non ci sono più i *quiz*: ricordiamolo, sempre sulla scia di quello che dicevamo prima. Le prove devono infatti essere create e pensate non semplicemente per far presto, ma per individuare le competenze disciplinari e professionali dei candidati. Il *quiz* a risposta multipla, se non è fatto bene, aiuta solo chi ha il vantaggio di avere una forte memoria: non è detto che chi ha buone competenze mnemoniche sia necessariamente il docente migliore e noi vogliamo i docenti migliori. (*Applausi*).

Siamo anche soddisfatti perché, sempre nei cambiamenti che ha apportato la maggioranza, è stato inserito il tema dei giovani, che sono spesso i grandi assenti nel dibattito sulla scuola. Penso alle migliaia di giovani che hanno conseguito i ventiquattro crediti formativi indipendentemente dal fatto che abbiano svolto il servizio o meno. Il decreto se ne era dimenticato; questa è stata una nostra grande battaglia e l'abbiamo vinta tutti insieme. Oggi abbiamo una norma che dice questo e che riconosce quindi un elemento in più.

Potremmo dire tante cose anche sul percorso attraverso il quale si diventerà insegnanti, perché sappiamo che si conseguirà l'abilitazione una volta che si è ottenuta la laurea magistrale o il diploma di secondo livello. È così meglio delineato il percorso, ha un suo carattere più specifico, non è lasciato all'indeterminatezza in cui si rischiava che potesse finire. Non avevamo pregiudizi sul modello precedente che era stato presentato dal Governo, ma anche qui partivamo da un presupposto: se il lavoro dell'insegnante è una professione che vuole professionalità, prima di imparare a farlo devi avere le conoscenze e successivamente le competenze. Abbiamo lavorato in questa direzione e oggi abbiamo una buona sintesi.

Rivendichiamo un altro aspetto però, Presidente; va detto con forza, perché è stata un'altra grande azione di questa maggioranza. Abbiamo salvato

per almeno due anni la *card* del docente, che ogni insegnante di ruolo riceve da ormai molto tempo per pagare la sua formazione, il materiale per la didattica innovativa, i consumi culturali. Il tema specifico sarà rimandato alla prossima legge di bilancio, ma qui abbiamo detto una cosa: se i nostri insegnanti sono i meno pagati in Europa, non possiamo togliere loro una opportunità che serve e che è importante per la loro formazione. Questa maggioranza ha lavorato per ottenere questo risultato. (*Applausi*).

Ci è dispiaciuto che questo percorso non sia stato condiviso con il mondo esterno. Forse avremmo potuto trovare una sintesi migliore in un confronto con il mondo sindacale e con le rappresentanze della scuola; questo confronto è mancato e si è rimandato tutto alla futura contrattazione, in un ambito assai limitato di cui ancora non si vede l'orizzonte. Però qui lo diciamo e concludo il mio intervento con queste parole: non si può più trascurare che vi sia un problema grande come una casa sul contratto e sulla retribuzione dei docenti. Gli insegnanti sono per oltre il 90 per cento laureati magistrali, eppure, rispetto alle medesime figure in ambito ministeriale, guadagnano 4.000 euro in meno all'anno. Contratto e retribuzione per il PD sono temi prioritari e continueremo ad affrontarli anche nelle prossime sfide. (*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare i relatori, tutti i membri delle due Commissioni competenti e i loro Presidenti, perché è stato un lavoro complicato e difficile. Li voglio ringraziare anche per la pazienza, non soltanto tra di noi, ma nel dover continuamente essere molto accurati nel seguire l'evolversi delle nostre discussioni. Voglio inoltre ringraziare, per il lavoro di supporto che hanno svolto, i nostri uffici legislativi e non soltanto i funzionari del Senato, che pure ringrazio. I nostri uffici legislativi sono stati molto preziosi per provare (perché di questo si tratta, e in parte ci siamo riusciti) a dare il nostro contributo a un decreto-legge che tutti noi avevamo detto fosse necessario migliorare molte sue parti.

Questo è una sorta di "decreto nostro", come ormai si fanno, perché è composto di 50 articoli e tratta argomenti vari. Ma è evidente a tutti che il perno di questo decreto è la parte che riguarda la scuola. Da molto tempo si aspettava la messa a punto di un modello di formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che consentisse al personale della scuola di svolgere un ruolo attivo. Devo dire che il percorso di formazione e abilitazione delineato nel decreto, grazie a questo lavoro paziente, forse si avvia su un binario un po' più giusto.

Vorrei ora passare ad alcuni elementi che voglio rivendicare del lavoro che abbiamo fatto, perché sono positivi. Uno per tutti - lo ha appena citato la presidente Malpezzi - è il fatto che abbiamo rimediato a quello che tutti abbiamo riconosciuto come un grave errore, cioè il taglio della *card*, che oggi è in qualche modo parte del salario (come si diceva una volta). È vero che la riforma della scuola è stata inserita all'interno del percorso del PNRR, però -

questo è l'altro elemento che voglio sottolineare, perché non è assolutamente secondario - continuiamo ad avere gli insegnanti meno pagati di tutta Europa.

Siamo poi intervenuti sul problema più drammatico - ritornerò poi sulla vicenda della formazione - che riguarda il precariato endemico all'interno della scuola. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire alla collega di svolgere il suo intervento.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Abbiamo cercato in vari modi, anche nella scorsa legislatura per la verità, e anche su fronti diversi (abbiamo giudizi diversi sul provvedimento sulla buona scuola), di affrontare e sanare il problema del precariato, come abbiamo già provato a fare due anni fa con altri decreti. Si tratta di uno degli elementi su cui riflettere. Vi do alcuni dati: un docente curricolare su sette era precario; nel sostegno tra l'altro un docente su due è precario. Questi sono i dati e le statistiche. Penso che anche a tale riguardo siamo riusciti in qualche modo a dare il nostro contributo, a lavorare verso un processo di certezza, che riguarda gli insegnanti ma soprattutto la qualità del processo educativo e dell'apprendimento, che è profondamente legato alla qualità della formazione certamente, ma anche alla stabilità degli attori protagonisti della scuola. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo continuato - non è la prima volta - a batterci contro le crocette, perché siamo assolutamente convinti che la qualità e la capacità di un insegnante non possano essere giudicate attraverso dei *quiz*. Ancora una volta in questo decreto credo che siamo riusciti tutti insieme ad affermare questo principio; dobbiamo fare in modo che esso sia davvero applicato.

Abbiamo lavorato per garantire agli idonei dei concorsi per docente lo scorrimento delle graduatorie. Abbiamo affrontato e cercato di evitare il taglio previsto anche per quanto riguardava l'organico di potenziamento. Potrei continuare con l'elenco: penso per esempio alla semplificazione delle norme transitorie per l'accesso ai concorsi per il personale precario; siamo riusciti a prorogare fino all'anno scolastico 2025-2026 la procedura straordinaria sul sostegno che garantisce agli insegnanti specializzati sul sostegno di poter entrare in ruolo, laddove siano esaurite le graduatorie. La questione della ristrutturazione e anche della strutturazione di un percorso organico e coerente per l'abilitazione e per l'immissione in ruolo credo che ci abbia visti tutti lavorare insieme. Credo che siamo riusciti in qualche modo, anche su questo, a fare un buon lavoro, pensando a dare una svolta in qualche modo anche alle attività formative.

Il lavoro portato avanti insieme con tenacia ha prodotto certamente dei miglioramenti che dobbiamo assolutamente rivendicare e lo facciamo anche perché non è stato semplice lavorare, scrivere le norme, ribaltare alcuni pareri che non erano evidentemente positivi da parte del Governo su alcune di esse. È stato quindi un lavoro faticoso, che ha prodotto sicuramente i suoi effetti, ma non tutti quelli che speravamo, questo ce lo dobbiamo dire con molta chiarezza, ma non perché non abbiamo raggiunto una comunità di intenti, avendo anche scritto insieme le norme, perché questo è stato garantito. I miei ringra-

ziamenti iniziali sono proprio per questo lavoro paziente che ha messo insieme punti di vista diversi, che ha affrontato i nodi tecnici anche un po' in solitudine, in una sorta di autogestione. Voglio dire anche con una punta di polemica - sulle polemiche tornerò in seguito - che potremmo definirci una sorta di collettivo in autogestione, che non ha nemmeno avuto un grande conforto dal Ministero competente - dobbiamo dirlo con molta chiarezza - (*Applausi*) che doveva supportare il nostro lavoro perché era nell'interesse di tutti, anche del Ministro e del Ministero, dare un supporto in tutti i modi anche rispetto alle questioni che sono sorte, legate ai rilievi di cui la Commissione bilancio e di cui tutti noi ci siamo dovuti occupare per molto tempo, rivedendo alcune norme che avevamo scritto ed approvato a mio avviso in modo molto chiaro ed efficace.

Ma vengo al punto. Sono senz'altro d'accordo con le cose che sono state dette oggi nella replica dal relatore Cangini e dal presidente Nencini, ma dobbiamo anche sapere che cosa è stata l'evoluzione di questa Assemblea parlamentare. Non possiamo dimenticare che il nostro è stato l'unico Paese europeo ad inserire il pareggio di bilancio in Costituzione. Dovevamo immaginare che questa sarebbe diventata, prima o poi, una corda al collo e che siccome quel processo di inserimento si accompagnava al fatto che sempre di più le Assemblee parlamentari sono state messe in posizione ancillare rispetto all'Esecutivo, con la decretazione d'urgenza e con la continua apposizione della fiducia, il combinato disposto di questi due elementi oggi produce il fatto che il Parlamento, come è accaduto su questo decreto, spesso non è assolutamente nelle condizioni di far rispettare le proprie decisioni e il proprio lavoro. È evidente che non si potrà più andare avanti in questo modo, non solo perché noi rispondiamo agli elettori e altri, come i tecnici, non risponderanno agli elettori, ma perché questo sta producendo un annichilimento della democrazia e prima o poi tutti quanti noi ed il Paese ne pagheremo i costi in modo molto significativo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Poiché non vogliamo sospendere neanche per un minuto i lavori, su richiesta del Governo la Presidenza autorizza la 5ª Commissione a convocarsi durante lo svolgimento delle dichiarazioni di voto per un piccolo intervento che deve essere fatto sul testo finale.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervenendo a nome del Gruppo Forza Italia, desidero innanzitutto formulare, prima di intervenire nel merito del decreto-legge che andremo a convertire in prima lettura, dei ringraziamenti che sono doverosi, a chi ha lavorato alacremente in questi giorni ed anche in queste notti, perché nessuno l'ha ricordato ma le Commissioni 1ª e 7ª hanno lavorato anche di notte.

Ricordo i colleghi che con me hanno condiviso quelle ore notturne e li ringrazio anche per l'attenzione che hanno avuto. I ringraziamenti devono

essere innanzitutto rivolti ai due relatori, che sono stati bravissimi: il collega Cangini del mio stesso Gruppo ha svolto un intervento in replica che ha fatto scaturire l'applauso dell'intera Assemblea del Senato, di tutti i partecipanti, per le cose che ha detto, su cui torneremo. Ringrazio anche i due Presidenti di Commissione; il presidente Nencini, che si è fatto carico di portare avanti in modo davvero egregio l'*iter* di esame del decreto-legge n. 36, che avrà certamente dei riflessi importanti nel futuro del nostro Paese.

Vorrei ringraziare complessivamente tutti i membri della maggioranza e anche dell'opposizione. Mi dispiace aver visto il collega Iannone andare via, però c'è il senatore Malan: molti degli emendamenti dell'opposizione sono stati approvati; non lo ha detto Iannone, lo dico io per Fratelli d'Italia. Spero che i colleghi di Fratelli d'Italia siano contenti di questo. Dovrebbero, secondo me, anche votarlo questo provvedimento, visto che votando contro votano anche contro i loro stessi emendamenti e non è una cosa bella. (*Applausi*). Credo che questo vada ricordato, perché in questa occasione non è stata fatta alcuna differenza e questo fa onore alla maggioranza, che evidentemente non ha posto steccati e non ha fatto differenza se il consiglio emendativo proveniva da una forza di opposizione, ma ha cercato di capire semplicemente dove andava a parare, se era utile per la Nazione e per il popolo italiano. Credo che questo vada ricordato; non l'ha fatto il collega di Fratelli d'Italia, lo faccio io.

Allora dico che abbiamo dato una buona prova di noi. Ho sentito colleghi che hanno parlato contro la maggioranza, ma in questo provvedimento invece è venuta fuori una maggioranza coesa, parlamentari che hanno lavorato a braccetto, che hanno condiviso tutti tra l'altro la stessa identica protesta, quella di un ruolo che evidentemente, nel corso degli ultimi quindici, venti, trent'anni, si è progressivamente perso in questo Parlamento. È stato detto dal senatore Laniece e lo ha detto il presidente Nencini. (*Applausi*).

Ma di chi è la colpa se un burocrate, un tecnocrate - il collega ha parlato di tecnocrazia, giustamente - in questo momento prevarica persino il giudizio dei parlamentari, cioè degli eletti dal popolo italiano? Addirittura il Governo, sembrava essere sottomesso, o almeno questa è la sensazione che io da parlamentare ho avuto in quelle ore e in quei momenti. Ed è un paradosso. Allora di chi è la colpa? La colpa è di tutti quelli che hanno puntato sull'antipolitica, cari signori. (*Applausi*). Perché chi ha parlato male dei partiti, chi ha parlato male del popolo italiano e di ciò che sceglieva, chi ha voluto che i partiti politici diventassero qualcosa di molto poco importante, quasi degli usurpatori, queste persone vogliono il male di questo Paese, non vogliono il funzionamento del Parlamento che è uno degli organi previsti dalla nostra Costituzione.

Noi siamo i legislatori, noi dovremmo far funzionare questo Paese e questo va ricordato; è una premessa che tutti quanti, più o meno, hanno fatto. Io ovviamente ho dato la mia valutazione, perché voi sapete bene - soprattutto i miei colleghi della 1ª Commissione affari costituzionali che, sin dal primo giorno (e ringrazio la mia presidente Anna Maria Bernini che me lo ha consentito) -, mi sono sempre caratterizzato per la battaglia contro l'antipolitica in questo Parlamento, in questa legislatura. (*Applausi*). Se noi non riportiamo la dignità non al Senato, ma alla politica e ai partiti che la rappresentano, visto che sono inseriti nella nostra Costituzione, non ne usciremo mai fuori.

Torniamo al provvedimento, perché è giusto dirlo: questo è il decreto di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora, va detto giustamente a che punto è. Questo è il tema che forse molti non hanno affrontato ed è giusto inquadrare nel merito anche il provvedimento stesso. Noi sappiamo bene che questo è una sorta di piano Marshall, che dovrebbe aiutare questo Paese. A che punto è? Perché decreto di attuazione?

Effettivamente dei problemi ci sono, come ha detto il sottosegretario Garofoli soltanto un paio di settimane fa e come hanno riportato i quotidiani nel nostro Paese, anzitutto «Il Sole 24 ore». Purtroppo un po' battiamo il passo. Ci sono alcuni punti d'arrivo: sembra che siano circa 194 le procedure aggiudicate al 5 giugno per circa 43 miliardi di spesa. La necessità però di approvare un provvedimento di questo tipo deriva dal fatto che evidentemente le cose non andavano avanti. Se tutti gli obiettivi che dovevano essere raggiunti non lo saranno entro il 30 luglio dell'anno prossimo, purtroppo rischiamo di perdere i soldi che ci sono arrivati dall'Europa, quei famosi 191,5 miliardi, di cui 40 a fondo perduto. È una vecchia storia per l'Italia, che non riesce a spendere i soldi che le arrivano. È un'occasione che non possiamo perdere. Questo ramo del Parlamento è riuscito a migliorare questo decreto di attuazione, integrando le norme esistenti e cercando di cogliere obiettivi importanti. Il Gruppo Forza Italia, con oltre 50 parlamentari, è riuscito a portarlo avanti.

Quali sono gli obiettivi che bisogna portare avanti? Sappiamo bene che sono soprattutto i Comuni, le Regioni e gli enti locali che devono poter spendere questi soldi e bisogna fare in modo che tutto questo avvenga il più rapidamente possibile, perché alcuni problemi esistono; la burocrazia ancora rallenta e le centrali di committenza devono essere rivolte ai Comuni, che vanno aiutati. Questo decreto di attuazione sta cercando di farlo. Forza Italia per cercare di migliorare il provvedimento ha presentato tutta una serie di emendamenti, alcuni dei quali, non pochi, sono stati approvati. Si tratta di emendamenti in materia di concorsi pubblici, di assunzioni di personale non dirigenziale, che cercano di semplificare e velocizzare i procedimenti. (*Applausi*). Pensiamo ad esempio al nostro emendamento a vantaggio dello sport e della ripartizione fondi, presentato dalla nostra presidente Bernini. Pensiamo ancora all'assunzione di personale per l'Agenzia per il Sud e al rafforzamento della famosa Scuola nazionale di amministrazione (SNA), che tanto sta a cuore al nostro ministro Brunetta.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 23,35)

(*Segue PAGANO*). Il potenziamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) a favore delle persone disabili. Con la cara collega Gallone abbiamo avuto i ringraziamenti dei rappresentanti di chi vuole che si abbia un momento di attenzione verso le persone disabili. Anche il potenziamento dell'Autorità garante per l'infanzia è un tema che sta a cuore alla nostra collega Ronzulli. E ancora, vi sono interventi a favore del personale del Ministero della giustizia e aiuti per gli investimenti per favorire le piscine, che tanti problemi hanno avuto nel corso di questo ultimo periodo. (*Applausi*).

Consentitemi infine di citare anche il mio emendamento che introduce nel codice civile il contratto di logistica, anch'esso rivolto alla semplificazione. Tutte le società che operano nel settore della logistica hanno avuto problemi di contenzioso; con questa nuova norma si introduce un nuovo articolo nel codice civile che semplificherà e ridurrà il contenzioso. (*Applausi*).

Allora, cari colleghi, affermo che il Parlamento ha dato una buona prova di sé, la dirigenza una pessima prova di sé e il Governo forse qualcosa di più poteva fare. Grazie e forza Italia. (*Applausi*).

*PITTONI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il provvedimento in esame inserisce nuove misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, puntando l'attenzione in particolare sull'importanza della transizione digitale e sull'utilizzo di nuovi strumenti informatici nei diversi ambiti della società. Siamo tutti d'accordo che è importante rispettare gli impegni assunti, ma deve essere altrettanto chiaro che non è sufficiente inserire in un decreto-legge nuove norme per mettere in atto un cambiamento sostenibile per cittadini e amministrazioni. Non si può ragionare solo su *target*, è necessario che gli interventi normativi siano calati nella realtà, che siano volti a semplificare e migliorare la vita quotidiana degli italiani anche attraverso una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Il provvedimento abbraccia molti settori. Un intervento che ci è sembrato fondamentale proporre e sostenere è quello che autorizza subito l'assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato per incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto nel contesto attuale di grave emergenza sociale. È fondamentale assicurare la presenza delle Forze dell'ordine per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere (*Applausi*), connesse anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025.

Nel decreto-legge si incentivano poi i pagamenti digitali per la lotta all'evasione e abbiamo introdotto meccanismi anche per scongiurare il perpetrarsi di possibili frodi legate agli strumenti di pagamento elettronici utilizzati nella lotteria degli scontrini. Abbiamo infatti inserito un chiarimento esplicito e puntuale sul vincolo legale che impone, al fine di partecipare regolarmente alla lotteria, l'obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l'acquisto.

Nel provvedimento si prevedono anche misure in materia di infrastrutture e beni culturali, oltre che novità per turismo, giustizia, ambiente, e c'è un grande capitolo sulla scuola, ma molto resta da fare - sarà necessario farlo presto - principalmente per sostenere gli enti locali meno grandi, che si tro-

vano a gestire problematiche strutturali relative soprattutto alla carenza di personale, che rischiano di vedere scoperte posizioni nella pianta organica con funzioni infungibili. Su questo le amministrazioni dei piccoli Comuni non hanno trovato le risposte che cercavano nel decreto-legge ed è compito di questo Governo e di questa maggioranza fornirle d'urgenza.

In Commissione abbiamo migliorato il testo con l'estensione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a tutti i soggetti collocati in quiescenza per far fronte alle esigenze di attuazione del PNRR. È stata approvata anche la nostra proposta di proroga per assicurare che i Comuni interessati possano includere l'*iter* connesso alla realizzazione degli interventi sui beni pubblici a beneficio della collettività. La tempistica prevista dal testo base non teneva infatti conto dei piccoli Comuni fino a 1.000 abitanti - parliamo di 1.996 Comuni - destinatari dei finanziamenti con carenza di organico, per di più sovraccaricati per gli impegni e gli adempimenti legati al PNRR.

Esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento di una nostra fondamentale richiesta, come ricordato dal collega Pazzaglini, per la compensazione ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 delle mancate entrate della Tari sugli immobili tuttora inagibili. (*Applausi*). Intendiamo questo quando pensiamo ad aiuti concreti di cui si può beneficiare attraverso il PNRR.

Arriviamo alla scuola. Un successo è stato indubbiamente lo spirito di squadra pazientemente costruito in questi mesi, con autentiche prove generali nella fase emendativa degli ultimi decreti, che hanno consentito di incassare risultati inaspettati.

La compattezza nel portare avanti almeno le battaglie condivise, consolidate in questa occasione, ha permesso al Parlamento di riappropriarsi almeno in parte della funzione legislativa, facendo affermare al relatore del provvedimento Cangini che si vanno ad approvare norme in materia di scuola più avanzate rispetto a quelle disposte dal Governo.

Grazie alla straordinaria compattezza della maggioranza e alla fermezza dei Presidenti delle Commissioni istruzione e affari costituzionali, abbiamo ottenuto che le risorse della carta docente non verranno toccate. La formazione degli insegnanti verrà finanziata con fondo *ad hoc* fino al 2024. Il Governo si è impegnato a trovare risorse aggiuntive sin dalla prossima legge di bilancio.

Certo, la denatalità è un fatto, com'è un fatto, però, anche che l'Italia spende per l'istruzione meno dei *partner* europei: l'abbiamo segnalato con forza, ottenendo che i risparmi dovuti alla riduzione del numero degli studenti rimangano nel comparto scuola.

Luci e ombre permangono ovviamente sul fronte ordinamentale, dove la condivisione è meno agevole: c'è apertura, anche se bisognerà vigilare sui criteri applicativi, sui percorsi formativi abilitanti all'insegnamento, ai quali sono interessati, oltre a chi insegna nella scuola statale (seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze), nelle paritarie (dove la carenza di docenti abilitati si fa sentire particolarmente) e nei centri di formazione professionale (FP), i docenti di ruolo cosiddetti ingabbiati, cui è stata finora sottratta la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento per una classe

di concorso diversa e/o per un diverso grado di istruzione, pur possedendo il titolo di studi idoneo.

Il conseguimento dell'abilitazione è condizione imprescindibile per partecipare alla mobilità professionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria. E non vanno dimenticati i dottori di ricerca, cui va riconosciuto il valore esperienziale del loro percorso, ribadendo parallelamente l'importanza di frequentare e superare uno specifico percorso formativo dedicato all'insegnamento nella scuola secondaria.

Non può considerarsi chiusa la questione della fase transitoria per il superamento del precariato storico. Anzi, c'è contraddizione tra la richiesta europea di maggiore attenzione nella selezione degli insegnanti e le pressioni interne, con l'imposizione di una tempistica fuori dalla realtà, per liquidare il problema riesumando la preselezione (in pratica, un concorso per accedere a un altro concorso) e test a crocette, sicuramente veloci ed economici, ma assolutamente non in grado di valutare attitudine, capacità, maturità e conoscenza della lingua italiana dei docenti. (*Applausi*).

Il tutto solo per rispettare l'impegno di assumere nuovi insegnanti entro il 2024. Le assunzioni, se c'è la volontà politica, pur con tutte le attenzioni, non sono mai state un problema di tempi. Il dubbio è che l'utilizzo di meccanismi come preselezione e test a crocette, peraltro già esclusi dai futuri concorsi, abbia, in realtà, l'obiettivo, non di agevolare ma, al contrario, di tagliare fuori il precariato storico, che pure nell'ultimo decennio si è fatto carico di puntellare il sistema.

Gli attuali concorsi a crocette hanno infatti dimezzato, quando non addirittura ridotto a un terzo, la percentuale di docenti che solitamente superano la prova: e non certo per mancanza di qualità dei concorrenti. Ci batteremo quindi per l'estensione dei tempi della fase transitoria, così da togliere ogni giustificazione all'impiego di tali strumenti. (*Applausi*).

Tornando alle misure positive, abbiamo ottenuto l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, anche senza abilitazione, per chi ha tre annualità di esperienza specifica. Ricordo che oltre un terzo dei docenti di sostegno non è specializzato.

Vi è il ripristino, nei concorsi, delle graduatorie di merito degli idonei per coprire i posti che successivamente si rendono vacanti e disponibili. Ci tenevamo particolarmente, insieme alla restituzione dell'assegnazione provvisoria interprovinciale, importante soprattutto per le mamme con bambini piccoli, questione che su altri tavoli sembra finalmente avviarsi a soluzione.

Vi è l'esonero dei collaboratori del dirigente scolastico per le scuole in emergenza. Vi è infine il concorso straordinario per i precari di religione cattolica con almeno trentasei mesi di servizio nelle scuole statali. Le graduatorie, a seguito della procedura straordinaria, saranno utilizzate ogni anno fino al loro totale esaurimento. I termini di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica e di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie saranno stabiliti dal Ministero dell'istruzione.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, siamo qui oggi ad approvare un provvedimento nel quale è contenuto un cuore importante, perché è il cuore pulsante del nostro Paese: la scuola, l'istruzione.

Voglio fare un riferimento a quanto avvenuto in Commissione istruzione e cultura. I componenti di quella Commissione, grazie alle capacità di ascolto, analisi e confronto, sono stati in grado di elaborare punti di caduta e fronti comuni su alcuni principi fondamentali, che sono diventati materia inderogabile per una maggioranza che non così spesso riesce, con le modalità che sono riusciti a elaborare i componenti di queste Commissioni, a trovare punti di caduta e a rimanere ferma, con lealtà e responsabilità, su quelle posizioni.

Ancora una volta, la Commissione affari costituzionali, ma, permettetemi, colleghi, anche la Commissione istruzione e cultura, ha saputo dare un grande insegnamento a quest'Assemblea. Questo è uno dei tesori coi quali noi dovremmo tornare a casa dopo questo lungo percorso accidentato.

È stato un percorso accidentato per varie ragioni che sono già state elencate dal relatore Cangini, che ringrazio, insieme alla relatrice Rojc, dal presidente della 7ª Commissione Nencini e dai colleghi che mi hanno preceduto. Tali accidenti di percorso derivano, com'è già stato ricordato in quest'Aula, da discrasie, da forzature, da procedure inedite, che hanno costretto questa Commissione a fare i conti con una controparte tecnica che non ha sempre avuto la capacità di relazionarsi con la controparte politica allo stesso livello di rispetto, di ascolto e di dialogo che invece è sempre arrivato dalla parte politica. (*Applausi*). Permettetemi un'analogia: talvolta, ahimè, siamo stati trattati come scolaretti. Atteso che moriamo tutti ignoranti, dovremmo ogni tanto ricordarci che forse chi abbiamo di fronte ha anche qualcosa da insegnarci. (*Applausi*).

Potrei poi parlare dell'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione. Ahimè, infatti, il Movimento 5 Stelle non ha scoperto nel corso dell'esame di questo decreto-legge che talvolta si utilizza l'articolo 81 della Costituzione in modo forse eccessivo e surrettizio per nascondere pareri che in realtà sono di merito e non basati puramente su un calcolo ragionieristico. (*Applausi*). Permettetemi di dire che forse noi abbiamo capito profondamente proprio in questo provvedimento, in cui ci siamo dovuti occupare del cuore pulsante dello sviluppo della comunità che vive pacificamente in una nazione, che talvolta la Ragioneria, laddove eccede, occupa spazi impropriamente, a discapito non tanto della politica, ma delle persone sulle quali quelle decisioni basate su un puro calcolo ragionieristico vengono prese e imposte. (*Applausi*). Colleghi, dobbiamo dirci che non è solo una questione di rivendicare le prerogative riconosciute costituzionalmente ad organi costituzionalmente messi sullo stesso livello, ma con prerogative diverse; si tratta di capire fino a dove noi vogliamo che sia la Ragioneria a governare la vita delle comunità e non la

visione politica che legittimamente ogni forza esprime e porta avanti. (*Applausi*).

Desidero spingermi oltre e non me ne voglia la forza politica alla quale appartengo se mi permetto questa licenza personale, ma forse dovremmo iniziare a porre tali questioni anche nei consessi internazionali, perché non è un problema solo ed esclusivamente italiano quello di una tecnocrazia, di una Ragioneria, di logiche che talvolta si dimenticano che abbiamo a che fare con la vita delle persone e che se ne ricordano solo laddove si paventa il pericolo di turbolenze sociali. (*Applausi*).

Allora facciamo tesoro di questa esperienza che ci ha accomunati e che non avremmo potuto attraversare e superare, se non avessimo avuto il supporto degli Uffici della Commissione affari costituzionali e della 7ª Commissione, di tutti i funzionari e di tutti gli addetti; è stata un'esperienza che non avremmo potuto superare senza una dialettica con i rappresentanti del Governo.

Mi rivolgo in particolare alle sottosegretarie Bini e Sartore. Infatti, anche nei momenti in cui la conflittualità si è spinta oltre la pacatezza, in questa conflittualità e passionalità ho visto la volontà di partecipare e metterci la faccia. (*Applausi*).

Consentitemi di dire che forse su questo noi non come parlamentari, ma come membri di un collegio di docenti dovremmo valutare una pacata, giocosa e affettuosa reprimenda al nostro Ministro dell'istruzione. Che cosa siamo riusciti a portare a casa con questo provvedimento? Mi fa piacere che la senatrice Malpezzi rida, perché vuol dire che sono stata perdonata. Perché voteremo a favore di questo provvedimento? Perché sulla scuola, nonostante tutto, siamo riusciti a scongiurare il taglio alla Carta del docente fino al 2024 e abbiamo strappato l'impegno in legge di bilancio a tornare sui tagli previsti successivamente e anche perché siamo riusciti a rafforzare l'autonomia scolastica grazie alla promozione di quelle figure professionali intermedie di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale che - scusate il termine in inglese - viene chiamato *middle management*. Questo termine non piace neanche a me, ma devo far capire di che cosa stavamo parlando (un giorno, ahimè, noi di cultura dovremo interrogarci sulla colonizzazione linguistica alla quale siamo ancora sottoposti). (*Applausi*).

Grazie al nostro contributo, prevediamo esoneri per i collaboratori dei dirigenti scolastici per le scuole in reggenza. Infine - fatemelo dire - c'è una cosa attesissima: il via libera allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi docenti della secondaria, come già fatto per la scuola primaria.

Uscendo un attimo dal perimetro della scuola, vorrei ricordare che sono passate tante altre nostre proposte che, per riassumere le tematiche, vanno nella direzione di una maggiore legalità, del contrasto al conflitto di interessi, della sicurezza nelle scuole e nei luoghi pubblici e dell'efficientamento energetico.

Per tutte queste ragioni, prego tutti noi di non dimenticare quanto è stato detto questa sera in quest'Aula e - ciascuno individualmente (e mi riferisco soprattutto ai colleghi che non erano presenti durante l'*iter* di esame, ma che hanno vissuto le stesse cose in altri momenti) - di non chiudere il capitolo con la dichiarazione e il voto di fiducia, ma di tornare a casa, ragionare tutti

insieme e dimostrare al Paese che questo Parlamento, su alcuni punti fondamentali, vuole lasciare un'eredità alle classi dirigenti del futuro. Ricordo che i nostri giovani saranno anch'essi, in parte, dirigenti nella classe politica del futuro. Che cosa vogliamo lasciare in eredità? Io dico che una politica che si riappropria del proprio spazio è la più bella eredità che possiamo lasciare. (*Applausi*).

GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, nel corso degli anni quest'Aula ha visto molti dibattiti surreali, ma credo che pochi lo siano stati come quello di questa sera. Tutti avete concordato sullo strapotere della tecnoburocrazia che cerca di asservire la politica. Incredibile!

Le stesse persone che hanno messo a capo del Governo il più alto rappresentante della tecnoburocrazia di questo Paese e oltre adesso si lamentano e scoprono che la politica viene asservita alla tecnoburocrazia? (*Applausi*). È incredibile!

Poi, la scuola trattata così, di notte, senza un dibattito pubblico davanti ai cittadini del Paese, con la fiducia a un decreto omnicomprendente: è un atto riprovevole! Per non parlare, come già è stato detto, dei tagli vergognosi, richiesti sempre da quelle tecnoburocrazie a cui bisogna pagare il pizzo, per avere i denari. Questo è stato infatti il vero braccio di ferro: un *do ut des*. Chi ha pagato le mance che sono presenti nel provvedimento al nostro esame? I 10.000 insegnanti tagliati nei prossimi anni, le classi pollaio, i nostri studenti che non hanno scuole adeguate! Ricordate che gli insegnanti sono poco pagati, ma ve lo ricordate per la manchetta, per la carta del docente e non per gli stipendi.

Italexit voterà convintamente contro il provvedimento in esame, che è l'ennesima vergogna di questo Parlamento e l'ennesima violazione della Carta costituzionale, attuata con alte coperture, gravissime, che hanno spogliato ancora una volta il Parlamento e i suoi membri delle loro prerogative.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente della 5ª Commissione, senatore Pesco.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, per un mero errore materiale del Governo, nella trasmissione della nota ai sensi dell'articolo 81, sul decreto-legge che siamo approvando, sono state espunte alcune parti, che non andavano espunte. Quindi la Commissione si è riunita nuovamente e ha deciso di far reinserire le parti espunte erroneamente nel parere, che è stato trasmesso già all'Assemblea. (*Applausi*). Do dunque lettura di queste parti del parere che erano state erroneamente espunte.

A pagina 2 del parere, alla fine, si aggiunga il comma 6: «Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti

a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021».

Di seguito, si aggiunga il comma 7: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-24, nell'ambito del Programma "Fondi riserve e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia». Si trattava di proroghe che andavano effettivamente fatte. Penso che il rappresentante del Governo possa confermare l'errore che c'è stato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il Governo accoglie le modifiche fatte dalla Commissione bilancio, sulla base di un errore che lo stesso Governo aveva commesso precedentemente.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Doria).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Doria.

(Il senatore Segretario Tosato fa l'appello).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	202
Senatori votanti	201
Maggioranza	101
Favorevoli	179
Contrari	22

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 36.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 28 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 28 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (...)

II. Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (*seconda deliberazione del Senato*) (*voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*) -

Relatore PARRINI (*Relazione orale*) (747-2262-2474-2478-2480-2538-B)

III. Discussione congiunta del disegno di legge e dei documenti:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (*voto finale con la presenza del numero legale*) - *Relatrice* MASINI Barbara (*Relazione orale*) (2481)

- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 - *Relatore* BOSSI Simone (*Doc. LXXXVI n. 5*)

- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021 - *Relatore* LOREFICE (*Doc. LXXXVII n. 5*)

La seduta è tolta (*ore 00,47 del 23 giugno*).

Allegato A

MOZIONE

Mozione sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre

(1-00489) (25 maggio 2022)

Fede, Fedeli, Bonino, Binetti, Maiorino, Vanin, Russo, Cirinnà, Casolati, Montevocchi, D'Angelo, Evangelista, Fattori, Giammanco, Guidolin, Iori, Iwobi, Masini, Naturale, Pianasso, Rampi, Rauti, Rossi, Unterberger. -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

la Corte penale internazionale, prima giurisdizione internazionale permanente competente a giudicare individui responsabili dei più gravi crimini di diritto internazionale, è stata istituita con lo statuto di Roma approvato il 17 luglio 1998, nell'ambito della Conferenza internazionale prevista dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 51/207 del 17 dicembre 1996;

lo statuto è potuto entrare in vigore il 1° luglio 2002, dopo la ratifica, ai sensi dell'articolo 126, da parte di 60 Paesi firmatari, mentre attualmente sono 123 gli Stati che hanno ratificato lo statuto di Roma;

l'Italia, che da sempre ha dato pieno sostegno alla Corte e allo statuto di Roma, è stata tra i primi Paesi a procedere alla ratifica di tale strumento con la legge 12 luglio 1999, n. 232;

accertare i crimini internazionali e assicurare i colpevoli alla giustizia costituisce un impegno di civiltà e, allo stesso tempo, uno strumento di deterrenza e di prevenzione affinché non si ripetano le atrocità e gli orrori commessi nel corso di conflitti, anche in tempi recenti;

ricordato che:

la legge 20 dicembre 2012, n. 237, ha introdotto nell'ordinamento italiano norme relative all'adeguamento alle disposizioni dello strumento istitutivo della Corte penale internazionale;

il 22 marzo 2022 il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha specificamente nominato una commissione per elaborare un progetto di codice dei crimini internazionali e dare così compiuto adempimento agli obblighi internazionali assunti con la ratifica dello statuto di Roma, in

particolare mediante l'adattamento nel diritto interno della materia dei crimini internazionali;

sottolineato che:

in base allo statuto di Roma la Corte penale internazionale ha competenza su genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione;

lo statuto cita espressamente lo stupro come atto che può ricadere nelle categorie di crimine contro l'umanità e crimine di guerra, insieme a prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità commessa nel quadro di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile (art. 7) o in grave violazione delle Convenzioni di Ginevra (art. 8);

il 31 ottobre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione n. 1325 "Donne, pace e sicurezza", che menziona esplicitamente l'impatto dei conflitti armati sulle donne, cui sono seguite diverse risoluzioni in materia di contrasto ai crimini sessuali, di protezione e riabilitazione di donne e bambine vittime di violenze sessuali e di valorizzazione della partecipazione delle donne alle attività di prevenzione e risoluzione dei conflitti;

nel giugno 2008, in particolare, il Consiglio di sicurezza ha approvato la risoluzione n. 1820 con la quale, stabilito l'utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra, afferma tra l'altro che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono rappresentare crimini di guerra, crimini contro l'umanità e anche atti costitutivi di genocidio;

il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR) hanno riconosciuto il nesso tra violenza sessuale e intenti genocidari e la stessa Corte penale internazionale, nell'incriminazione per genocidio nei confronti dell'ex presidente sudanese Omar al-Bashir, fa riferimento ad atti di tortura, stupro, violenza sessuale e altri trattamenti inumani e degradanti;

il 13 giugno 2019 la Commissione diritti umani ha ascoltato in audizione Nadia Murad, attivista yazida per i diritti umani, che nel 2018 ha ricevuto il premio Nobel per la pace per l'impegno contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra insieme a Denis Mukwege, medico che cura le vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo, teatro per anni dei crimini più atroci, come rivelato nel 2010 dal rapporto "Mapping" dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani;

rilevato che:

sono attualmente 17 le indagini in corso da parte dell'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l'obiettivo di raccogliere ed esaminare le prove di eventuali gravi crimini internazionali commessi;

tra le indagini più recenti da parte della Corte, vi è la procedura per indagare condotte qualificabili come crimini di guerra, crimini contro

l'umanità e genocidio occorse nel territorio dell'Ucraina, aperta il 2 marzo 2022 anche sulla base di una richiesta di deferimento presentata all'ufficio del procuratore da parte di 43 Stati, tra cui l'Italia, ai sensi degli articoli 13 (par. (a)) e 14 (1) dello statuto;

constatato che:

l'operatività e l'efficacia della Corte penale internazionale sono strettamente legate alle dotazioni finanziarie e di personale;

il 7 marzo 2022, il procuratore Khan ha presentato agli Stati parte una richiesta di sostegno straordinario in termini finanziari e di personale per accrescere la capacità e l'efficacia dell'azione del suo ufficio rispetto non a un caso specifico, ma a tutte le indagini avviate, nel rispetto dei fondamentali principi di indipendenza e imparzialità della Corte, sanciti dallo statuto di Roma,

impegna il Governo:

1) a favorire il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello statuto della Corte penale internazionale, adoperandosi affinché la commissione attualmente impegnata nell'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali possa concludere i propri lavori nei tempi programmati e venga dato seguito a tale progetto a livello normativo;

2) a operare, anche d'intesa con gli Stati membri dell'Unione europea, per assicurare alla Corte penale internazionale risorse adeguate, in termini finanziari e di personale, in particolare in vista dell'adozione del bilancio della Corte per il 2023;

3) a valutare la possibilità di un nuovo contributo volontario al fondo fiduciario per le vittime della Corte penale internazionale, a supporto delle vittime sopravvissute a violenze sessuali nel corso di conflitti;

4) a continuare l'impegno internazionale per la piena attuazione dell'agenda "Donne, pace e sicurezza" e ad adoperarsi affinché lo stupro possa essere riconosciuto come atto di natura genocidaria.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (2598) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (2598) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE

SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.9000 (in formato PDF) (vedi annesso)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Per il testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e gli Allegati 1, 2 e 3, si rinvia all'Atto Senato 2598.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 1° giugno 2022 e agli Annessi I e II del 21 giugno 2022. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 444 .

Allegato B**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Laniece nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), unicamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2598**

Presidente, oggi approviamo un decreto che interviene su così tanti ambiti da farci capire quanto grande è l'impegno richiesto per lo sviluppo dei progetti del PNRR.

Ma questo provvedimento è anche la fotografia dei problemi e delle carenze del nostro sistema, a cominciare dai danni prodotti da anni di blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione. La nostra pubblica amministrazione è la più vecchia dei Paesi Ocse, con il 41 per cento dei dipendenti che ha più di cinquantacinque anni e solo uno su dipendente ogni dieci ha meno di trentaquattro anni.

Ci troviamo quindi in una corsa contro il tempo non solo per spendere tutte le risorse, ma anche per spenderle bene.

Ai grandi obiettivi se ne è aggiunto in corsa uno di fondamentale importanza, ossia l'affrancamento energetico dalla Russia. Su questo però l'Europa è chiamata a un ulteriore sforzo: la rimodulazione delle linee guida del PNRR va accompagnata da nuovi fondi, proprio come Francia e Italia chiedono dallo scoppio del conflitto.

E allora Presidente, per tornare al merito del provvedimento, sono di grande importanza tutte le norme per immettere nella pubblica amministrazione figure in grado di sviluppare i progetti sulla transizione ecologica e digitale; le nuove norme sui concorsi pubblici, stabilendo criteri più congrui rispetto all'immissione di figure professionali che, dal primo giorno di lavoro, possano intervenire nello sviluppo progettuale; la revisione dei criteri di composizione delle Commissioni, con l'apertura agli esperti; gli elementi a garanzia dell'equilibrio di genere; tutte norme che avranno anche ricadute per quel che riguarda il potenziamento del Servizio sanitario, di quella medicina di prossimità che, come il Covid ci ha insegnato, deve tornare al centro delle politiche per la salute.

Una menzione particolare merita la norma per le assunzioni nei piccoli Comuni. Sappiamo bene quanto, nelle piccole realtà, la carenza di personale da tempo renda difficile il pieno funzionamento di una macchina amministrativa non solo sul fronte della programmazione, ma anche su quello dell'erogazione dei servizi amministrativi; Comuni che, appunto, non riescono ad attrarre finanziamenti o a partecipare anche ai bandi più semplici. Chi vi riesce, lo fa con sforzi immani e con il lavoro spesso di supplenza del sindaco e della Giunta in attività che dovrebbero competere solo all'amministrazione.

Aiutare i piccoli Comuni vuol dire aiutare soprattutto i territori di montagna, l'impegno contro lo spopolamento, la cura del territorio per salvaguardare la biodiversità e contrastare il dissesto idrogeologico.

Ma molto importante è anche il lavoro che abbiamo svolto qui in Senato sulle norme legate alla scuola e all'università. La Commissione ha saputo

apportare una serie di migliorie nella convinzione che la valorizzazione degli insegnanti e dell'insegnamento sono i pilastri della ripartenza. E quindi bene la conferma della Card docenti e le norme a tutela degli insegnanti specializzati sul sostegno e per gli insegnanti precari; sull'università siamo davanti a una vera riforma che fa scomparire una serie di tipologie precarie e intermettenti e introduce la figura del ricercatore unico per affermare la dignità e la tutela dei giovani ricercatori.

E, per concludere, bene naturalmente l'approvazione della clausola di salvaguardia a garanzia delle prerogative delle autonomie speciali.

Presidente, noi, lo ripeto, dobbiamo spendere tutte le risorse e le dobbiamo spendere bene. Io me lo auguro soprattutto per quei territori che, fino ad ora, hanno fatto parecchio fatica; si pensi al bando sugli asili nido al Mezzogiorno, dove non tutte le risorse sono state allocate nonostante la riapertura dei termini. Ma problemi ci sono anche al Nord. Per i rincari delle materie prime e dell'energia i sindaci stanno rifacendo i conti e più di qualche opera rischia di doversi fermare di fronte a costi cresciuti del 20 o del 30 per cento.

È vero: il decreto aiuti ha lanciato un poderoso salvagente per scongiurare il pericolo dei bandi deserti. Tuttavia, una discussione sulla messa in sicurezza delle risorse va sviluppata: dal consolidamento progetti di riserva a una ripartizione che guardi a quei territori maggiormente ricettivi nella realizzazione delle iniziative. Così come - e concludo davvero - ne va fatta una in sede europea per aumentare le forme di integrazione fiscale ed economica; quel debito comune è l'unica vera strada per mettere in sicurezza famiglie e imprese dalle ricadute economiche di questo drammatico passaggio storico.

Ed è con tutti questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	Nom.	Mozione n. 489 sul supporto alla Corte penale internazionale per donne vittime di violenza in guerra, Fede e altri	199	198	006	192	000	097	APPR.
2	Fid.	Disegno di legge n. 2598. Votazione questione di fiducia	202	201	000	179	022	101	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante		
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale		
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Abate Rosa Silvana	A	
Accoto Rossella	M	F
Agostinelli Donatella	F	F
Aimi Enrico	F	F
Airola Alberto	F	F
Alberti Casellati Maria Elisab		
Alderisi Francesca	M	M
Alessandrini Valeria	F	F
Alfieri Alessandro		F
Anastasi Cristiano	F	F
Angrisani Luisa	F	C
Arrigoni Paolo	M	M
Astorre Bruno	F	F
Auddino Giuseppe	F	F
Augussori Luigi	F	F
Bagnai Alberto	F	F
Balboni Alberto	F	C
Barachini Alberto	M	F
Barbaro Claudio	F	C
Barboni Antonio		
Battistoni Francesco	M	M
Bellanova Teresa	M	M
Berardi Roberto		F
Bergesio Giorgio Maria	F	F
Bernini Anna Maria		F
Berutti Massimo Vittorio	F	F
Biasotti Sandro Mario		
Binetti Paola	F	F
Bini Caterina	M	F
Biti Caterina	F	F
Boccardi Michele	F	F
Boldrini Paola	F	F
Bongiorno Giulia	M	M
Bonifazi Francesco		F
Bonino Emma		
Borghesi Stefano	F	
Borgonzoni Lucia	M	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante		
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale		
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Bossi Simone	F	F
Bossi Umberto	M	M
Bottici Laura	F	F
Botto Elena		
Bressa Gianclaudio	M	M
Briziarelli Luca	F	
Bruzzone Francesco		
Buccarella Maurizio	F	F
Calandrini Nicola	F	C
Calderoli Roberto	P	F
Caliendo Giacomo		F
Caligiuri Fulvia Michela	F	F
Campagna Antonella	F	F
Campari Maurizio	F	F
Candiani Stefano	F	F
Candura Massimo	F	F
Cangini Andrea	F	F
Cantù Maria Cristina	F	F
Carbone Vincenzo	M	M
Casini Pier Ferdinando		
Casolati Marzia	F	F
Castaldi Gianluca	F	F
Castellone Maria Domenica	F	F
Castiello Francesco	M	M
Catalfo Nunzia	F	F
Cattaneo Elena	M	M
Causin Andrea		
Centinaio Gian Marco	M	M
Cerno Tommaso	M	M
Cesaro Luigi	F	
Ciampolillo Alfonso		
Cioffi Andrea	F	F
Ciriani Luca	F	C
Cirinnà Monica	F	F
Collina Stefano	F	F
Coltorti Mauro	F	F
Comincini Eugenio Alberto	M	M
Conzatti Donatella	F	F
Corbetta Gianmarco	F	F
Corrado Margherita	F	
Corti Stefano	F	F
Craxi Stefania Gabriella A.	M	M
Crimi Vito Claudio	F	F
Croatti Marco	F	F
Crucioli Mattia	A	C
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	F	F

444ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Giugno 2022

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante		
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale		
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Dal Mas Franco	F	F
D'Alfonso Luciano		F
Damiani Dario		
D'Angelo Grazia	F	F
D'Arienzo Vincenzo	F	F
De Angelis Fausto	F	F
De Bertoldi Andrea	F	C
De Bonis Saverio	F	F
De Carlo Luca	F	C
De Falco Gregorio		
De Lucia Danila	F	F
De Petris Loredana	F	F
De Poli Antonio	F	F
De Siano Domenico	F	
De Vecchis William	M	M
Dell'Olio Gianmauro	F	F
Dessi Emanuele	F	C
Di Girolamo Gabriella	F	F
Di Marzio Luigi	M	M
Di Micco Fabio		
Di Nicola Primo	F	F
Di Piazza Stanislao		F
Donno Daniela	M	F
Doria Carlo	F	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria		
Durnwalder Meinhard	F	
Endrizzi Giovanni	F	F
Errani Vasco	F	F
Evangelista Elvira Lucia	F	F
Faggi Antonella	M	M
Fantetti Raffaele	F	F
Faraone Davide	F	F
Fattori Elena		
Fazzolari Giovanbattista	F	C
Fazzone Claudio	M	M
Fede Giorgio	F	F
Fedeli Valeria	F	F
Fenu Emiliano		F
Ferrara Gianluca	F	F
Ferrari Alan	F	F
Ferrazzi Andrea	F	
Ferrero Roberta	F	F
Ferro Giuseppe Massimo	F	F
Floridia Barbara	M	M
Floris Emilio	F	F
Fregolent Sonia		F

444ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Giugno 2022

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante		
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale		
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Fusco Umberto	M	F
Galliani Adriano	M	M
Gallicchio Agnese	F	F
Gallone Maria Alessandra	F	F
Garavini Laura	F	F
Garnero Santanchè. Daniela	F	
Garuti Vincenzo	F	F
Gasparri Maurizio	M	M
Gaudiano Felicia	F	F
Ghedini Niccolò	M	M
Giacobbe Francesco	F	F
Giammanco Gabriella	F	
Giannuzzi Silvana	F	
Giarrusso Mario Michele	F	C
Ginetti Nadia	F	
Giro Francesco Maria		F
Giroto Gianni Pietro		F
Granato Bianca Laura	A	C
Grassi Ugo		
Grasso Pietro	F	F
Grimani Leonardo	F	F
Guidolin Barbara	F	F
Iannone Antonio	F	C
Iori Vanna	F	F
Iwobi Tony Chike	F	F
La Mura Virginia	F	
La Pietra Patrizio Giacomo	F	C
La Russa Ignazio Benito Maria	F	
L'Abbate Pasqua	M	M
Laforgia Francesco		F
Laniece Albert	F	F
Lannutti Elio	A	
Lanzi Gabriele	F	F
Laus Mauro Antonio Donato	F	F
Leone Cinzia	F	F
Lezzi Barbara	F	
Licheri Ettore Antonio	M	M
Lomuti Arnaldo	M	F
Lonardo Alessandrina		
Lorefice Pietro	F	F
Lucidi Stefano	F	F
Lunesu Michelina	F	F
Lupo Giulia		F
Maffoni Gianpietro	F	C
Magorno Ernesto	M	M
Maiorino Alessandra		F

444ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Giugno 2022

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante		
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale		
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Malan Lucio	F	C
Mallegni Massimo		
Malpezzi Simona Flavia	F	F
Manca Daniele		F
Mangialavori Giuseppe T. V.		
Mantero Matteo		
Mantovani Maria Laura	F	F
Marcucci Andrea	F	F
Margiotta Salvatore	F	F
Marilotti Giovanni	M	M
Marin Raffaella Fiormaria	F	F
Marinello Gaspare Antonio		
Marino Mauro Maria	F	F
Martelli Carlo	M	M
Marti Roberto	F	
Masini Barbara	F	F
Matrisciano Mariassunta	F	F
Mautone Raffaele	F	
Merlo Ricardo Antonio	M	M
Messina Alfredo	F	
Messina Assunta Carmela	F	F
Mininno Cataldo	F	
Mirabelli Franco	F	F
Misiani Antonio	F	F
Modena Fiammetta	F	F
Moles Rocco Giuseppe	M	M
Mollame Francesco	F	F
Montani Enrico	F	F
Montevecchi Michela	F	F
Monti Mario	M	M
Moronese Vilma	M	M
Morra Nicola		C
Nannicini Tommaso		F
Napolitano Giorgio	M	M
Nastri Gaetano	F	
Naturale Gisella	F	F
Nencini Riccardo	F	F
Nisini Tiziana	M	M
Nocerino Simona Nunzia	F	F
Nugnes Paola		
Ortis Fabrizio		
Ostellari Andrea		F
Pacifico Marinella	M	M
Pagano Nazario	F	F
Papatheu Urania Giulia R.	F	F
Paragone Gianluigi		C

444ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 Giugno 2022

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante		
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale		
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Parente Annamaria	F	F
Paroli Adriano	F	F
Parrini Dario	F	F
Patuanelli Stefano	M	M
Pavanelli Emma	F	F
Pazzaglini Giuliano	F	F
Pellegrini Emanuele		F
Pellegrini Marco	F	F
Pepe Pasquale	F	F
Pergreffi Simona	M	M
Perilli Gianluca	M	M
Perosino Marco	F	F
Pesco Daniele	F	F
Petrenga Giovanna	F	C
Petrocelli Vito Rosario	A	
Pianasso Cesare	F	F
Piano Renzo		
Piarulli Angela Anna Bruna	F	F
Pichetto Fratin Gilberto	M	F
Pillon Simone	M	M
Pinotti Roberta	M	M
Pirovano Daisy	F	F
Pirro Elisa	M	M
Pisani Giuseppe	M	M
Pisani Pietro	F	F
Pittella Giovanni Saverio		
Pittoni Mario	F	F
Pizzol Nadia	M	M
Porta Fabio	M	M
Presutto Vincenzo	F	F
Pucciarelli Stefania	M	M
Puglia Sergio	F	F
Quagliariello Gaetano		F
Quarto Ruggiero	F	F
Rampi Roberto	M	M
Rauti Isabella	F	C
Renzi Matteo		
Riccardi Alessandra	F	F
Ricciardi Sabrina	F	F
Richetti Matteo	F	F
Ripamonti Paolo	F	F
Rivolta Erica	F	F
Rizzotti Maria	M	M
Rojc Tatjana	F	F
Romagnoli Sergio	F	F
Romani Paolo	F	

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante		
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale		
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Romano Iunio Valerio	M	M
Romeo Massimiliano	F	
Ronzulli Licia	M	M
Rossi Mariarosaria		
Rossomando Anna	F	P
Rubbia Carlo		
Rufa Gianfranco	F	
Ruotolo Alessandro	F	F
Ruspanini Massimo	F	C
Russo Loredana	F	F
Saccone Antonio	F	F
Salvini Matteo	F	
Santangelo Vincenzo	F	
Santillo Agostino	F	F
Saponara Maria	F	F
Sbrana Rosellina	A	C
Sbrollini Daniela	F	F
Schifani Renato		F
Sciascia Salvatore	M	M
Segre Liliana	M	F
Serafini Giancarlo	F	F
Siclari Marco	F	F
Sileri Pierpaolo	M	M
Siri Armando		
Stabile Laura	M	M
Stefani Erika	M	M
Stefano Dario	F	F
Steger Dieter	M	M
Sudano Valeria Carmela Maria		
Taricco Giacomino	F	F
Taverna Paola	M	M
Testor Elena	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	F	F
Toffanin Roberta	F	F
Toninelli Danilo	F	F
Tosato Paolo	F	F
Totaro Achille	F	
Trentacoste Fabrizio	F	F
Turco Mario		
Unterberger Juliane		
Urraro Francesco	F	F
Urso Adolfo	M	M
Vaccaro Sergio	F	F
Valente Valeria	F	F
Vallardi Gianpaolo	F	F
Vanin Orietta	M	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante		
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale		
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Vattuone Vito	M	F
Verducci Francesco	F	F
Vescovi Manuel	M	M
Vitali Luigi	M	M
Vono Gelsomina		F
Zaffini Francesco	F	
Zanda Luigi Enrico	F	F
Zuliani Cristiano	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Carbone, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Comincini, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Doria, Faggi, Florida, Galliani, Ghedini, L'Abbate, Lomuti, Martelli, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Moronese, Napolitano, Nisini, Pacifico, Pergreffi, Pichetto Fratin, Pillon, Pirro, Pisani Giuseppe, Porta, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Taverna, Vanin e Vitali.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, per attività della 3ª Commissione permanente; Donno, Fusco, Pinotti e Vattuone, per attività della 4ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Marilotti, Perilli, Rampi, Rizzotti e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Gasparri, Licheri, Pizzol, Romano e Steger.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 21 giugno 2022, i senatori Antonella Campagna, Primo Di Nicola, Daniela Donno, Raffaele Mautone, Simona Nunzia Nocerino, Vincenzo Presutto, Loredana Russo, Pierpaolo Sileri, Fabrizio Trentacoste e Sergio Vaccaro, hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo Misto.

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 21 giugno 2022, ha comunicato che la senatrice Pacifico cessa di far parte della componente "ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani))" all'interno del Gruppo Misto.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro dell'economia e delle finanze
Delega al Governo per la riforma fiscale (2651)
(presentato in data 22/06/2022)
C.3343 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Fregolent Sonia, Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Calderoli Roberto, Tosato Paolo, Faggi Antonella, Montani Enrico, Saponara Maria, Candiani Stefano, Arrigoni Paolo, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantù Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Angelis Fausto, Doria Carlo, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Siri Armando, Sudano Valeria, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella (2649)
(presentato in data 22/06/2022);

senatori Pirro Elisa, Romano Iunio Valerio, Lomuti Arnaldo, Anastasi Cristiano, Trentacoste Fabrizio, Piarulli Angela Anna Bruna, Matrisciano Susy
Disposizioni in materia di guardie private giurate (2650)
(presentato in data 22/06/2022);

senatori Giarrusso Mario Michele, Paragone Gianluigi, De Vecchis William, Martelli Carlo
Disposizioni in materia di abolizione del contributo unificato (2652)
(presentato in data 22/06/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Giammanco Gabriella
Modifiche all'articolo 357 del codice penale in materia di estensione della qualifica di pubblico ufficiale (1589)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 21/06/2022);

11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Bressa Gianclaudio ed altri
Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo (2628)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 21/06/2022);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Boldrini Paola

Istituzione del profilo professionale di autista soccorritore (2601) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 21/06/2022).

*In sede referente**1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Mininno Cataldo

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione in materia di ripartizione dei seggi del Senato della Repubblica (2584) (assegnato in data 21/06/2022).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 21 giugno 2022 la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" (S. 2635), già deferito in sede redigente alla 2ª Commissione permanente.

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Fregolent ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Fregolent ed altri. - "Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella" (2431).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, riferiti all'anno 2020.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc.* CLX, n. 4).

Il Ministro dell'economia delle finanze, con lettera in data 17 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la relazione sull'attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (*Doc. CCXXVII*, n. 5).

Con lettere in data 14 giugno 2022 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Carolei (Cosenza) e Polignano a Mare (Bari).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Croazia (COM(2022) 281 definitivo), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla 14ª Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Croazia il 1º gennaio 2023 (COM(2022) 282 definitivo), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla 14ª Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia dell'UE per l'energia solare (COM(2022) 221 definitivo), alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alla 14ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Santangelo, Lupo, Piarulli, Anastasi, Mautone, Fede, Vanin, Santillo, Quarto, Romano, Coltorti, Maiorino, Montevecchi, Cioffi, Corbetta,

Leone, Endrizzi, Puglia, Ferrara, Marinello, Croatti, Nocerino e Lomuti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03404 del senatore Dell'Olio ed altri.

I senatori Gallicchio, De Bonis, Giroto, Petrocelli, Margiotta, Pepe e Pittella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07156 del senatore Lomuti.

Le senatrici Lezzi e Botto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07183 del senatore Lannutti ed altri.

Interrogazioni

D'ALFONSO - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

rispetto alla situazione precedente alla pandemia da COVID-19, il mercato degli autocaravan ha registrato una crescita in termini di ordinativi di circa il 140 per cento e in provincia di Chieti, a fronte di tale aumento delle richieste, sono stati fatti importanti investimenti infrastrutturali e il settore occupa attualmente circa 600 persone fra dirette e indotto;

questo *trend* favorevole della domanda si scontra con il quadro instabile delle forniture, in particolare per motori, *chassis*, *microchip*, oltre alle materie prime, che determina un rallentamento della produzione dei veicoli e un conseguente aumento dei tempi di attesa, che si attestano al momento attorno ai 18-24 mesi;

considerato che:

l'attuale situazione pone l'azienda Trigano Van di Paglieta (Chieti), così come l'indotto, nelle condizioni di dover ricorrere periodicamente, in modo ormai massiccio e sistematico, allo strumento della cassa integrazione;

questo stato di allarme sta determinando la perdita di numerosi posti di lavoro: le stime della FIOM parlano di circa 80 persone a cui non è stato rinnovato il contratto a termine, altri 30 contratti sono in scadenza a fine giugno e ulteriori a fine agosto;

la perdita di posti di lavoro determinerebbe l'impossibilità di rispondere alla domanda del mercato del *van*, appena ci sarà la disponibilità dei materiali, con il rischio che l'intero comparto perda rilevanti quote di mercato a vantaggio di altri produttori,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale della Trigano Van

di Paglieta, inserendo questo importante comparto nei tavoli di lavoro già attivati presso le strutture ministeriali;

se ritenga opportuno istituire un tavolo a livello nazionale, e poi in sede UE, per definire una strategia precisa volta a rendere la produzione di autocaravan meno dipendente dalle componenti e dalle materie prime provenienti dai Paesi dell'Est asiatico.

(3-03416)

GRANATO Bianca Laura - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il questore di Caserta ha avviato due procedimenti disciplinari per la "destituzione" (licenziamento) a carico di Antonio Porto, agente scelto della Polizia di Stato, il quale nel periodo gennaio-marzo 2022, nelle qualità di segretario generale provinciale di Caserta dell'organizzazione sindacale "Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato", su mandato della sua segreteria nazionale, ha rilasciato interviste, redatto volantini e messo in atto numerose iniziative a difesa del diritto al lavoro e della libera scelta degli appartenenti alla Polizia di Stato di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria anti COVID-19, con relativa sospensione del diritto a svolgere l'attività lavorativa come previsto dall'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

nella circostanza, con atto notificato in data 25 febbraio 2022 all'agente è stata contestata la violazione dell'articolo 7, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, "per aver tenuto una condotta che risulta indicativa della compromissione del vincolo di leale osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato e di fedeltà alle Istituzioni della Repubblica Italiana, emblematica di gravi mancanze rispetto ai predetti doveri assunti con il giuramento, nonché suscettibile di arrecare grave nocumento all'immagine ed alla considerazione sociale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", nonché per aver rilasciato in qualità di dirigente sindacale LES Polizia di Stato un'intervista nell'ambito del programma denominato "Dove stiamo andando?", trasmesso, in diretta radio, televisione, *web* e *social network*, in data venerdì 14 gennaio 2022;

in seguito, in data 23 maggio 2022 è stata notificata una seconda contestazione degli addebiti per la violazione dell'articolo, 7 comma 2, numeri 2, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 ("destituzione", in relazione all'art. 6, comma 4, n. 1, e all'art. 4 comma 2, n. 18, dello stesso decreto) in considerazione "di reiterati comportamenti che risultano indicativi della compromissione del vincolo di leale osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato e di fedeltà alle Istituzioni della Repubblica Italiana, emblematica di gravi mancanze rispetto ai predetti doveri assunti con il giuramento, nonché suscettibile di arrecare grave nocumento all'immagine ed alla considerazione sociale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", contestando la pubblicazione di *post*, interviste e condivisioni (ben 41 *post*) sulla pagina del *social network* "Facebook" del "LeS Polizia di Stato Caserta"

di cui Antonio Porto è il segretario generale provinciale (nel periodo 15 gennaio 2022-27 marzo 2022);

considerato che, dunque, nonostante venga riconosciuto che Antonio Porto si sia sempre presentato in qualità di segretario generale per la provincia di Caserta del sindacato "Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato", sia sempre apparso con il *nickname* "Antonio PORTO LeS Polizia di Stato" e abbia avuto, ogni volta, il vessillo del sindacato LES alle proprie spalle, il questore di Caserta, senza tener conto delle guarentigie sindacali previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (tutela dei dirigenti sindacali), ha deciso di avviare i procedimenti disciplinari citati per la destituzione a seguito dell'attività sindacale attuata dal signor Porto;

valutato che:

nel periodo in questione Antonio Porto era sospeso dal diritto a svolgere l'attività lavorativa ai sensi dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, senza avere diritto alla retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati; tale periodo, dunque, non era utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento, non concorrendo, peraltro, alla maturazione del congedo ordinario, con il ritiro della tessera di riconoscimento, della placca, dell'arma in dotazione individuale e manette;

l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 stabilisce che: "L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni: 1) richiamo orale; 2) richiamo scritto; 3) pena pecuniaria; 4) deplorazione; 5) sospensione dal servizio; 6) destituzione. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato";

valutato, infine, che, tra le altre contestazioni mosse dal questore di Caserta al signor Porto figura la condivisione sulla pagina "Facebook" della segreteria provinciale del sindacato, di alcuni *post* apparsi sulla pagina personale di "Facebook" dell'interrogante, uno dei quali, peraltro, riguardava una lettera indirizzata all'attenzione del Presidente della Repubblica sull'attività del proprio gruppo di lavoro,

si chiede di sapere:

se, ad avviso del Ministro in indirizzo, potessero essere avviati i procedimenti disciplinari descritti, dal momento che il lavoratore, a seguito dell'avvio di un altro procedimento disciplinare, risultava, alla data delle contestazioni, sospeso dal servizio;

se il questore di Caserta, in ogni caso, potesse avviare i medesimi procedimenti disciplinari a carico di un soggetto che aveva espresso le proprie

opinioni, nell'ambito del legittimo diritto di critica, esclusivamente in veste di dirigente sindacale, previo specifico mandato da parte della segreteria nazionale del sindacato di appartenenza, tra l'altro come riconosciuto anche nelle stesse contestazioni degli addebiti e in violazione, dunque, delle garanzie sindacali di cui all'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002;

se non si reputi opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di emanare una circolare di indirizzo alle competenti autorità amministrative volta a ribadire i principi giuridici di cui alle sentenze della Corte di cassazione n. 11436 del 1995 e n. 7091 del 2001, secondo cui il dipendente rappresentante sindacale si trova in posizione paritetica con il datore di lavoro quando esercita il suo diritto di critica nei limiti della contenenza, ragion per cui l'espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'articolo 39 non può essere sanzionata disciplinarmente.

(3-03417)

GIACOBBE, PORTA, LAUS, VERDUCCI, D'ARIENZO, FEDELI Valeria, TARICCO, BOLDRINI Paola, PITTELLA, D'ALFONSO, MARGIOTTA, ROJC Tatjana, FERRAZZI, MARILOTTI, IORI Vanna, VALENTE Valeria, COMINCINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

a partire dal 1° marzo 2022 l'assegno al nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni sono stati abrogati e sono stati sostituiti dall'assegno unico universale;

il diritto all'assegno unico universale è vincolato alla residenza in Italia e dato il vincolo non spetta ai nostri connazionali all'estero;

l'abrogazione delle prestazioni familiari ha colpito migliaia di contribuenti italiani, lavoratori e pensionati, residenti all'estero che fino ad allora usufruivano di tali benefici fiscali e previdenziali;

considerato che:

l'improvvisa perdita, quindi, di detrazioni e non compensati dall'assegno unico ha prodotto un grave *vulnus* con conseguenze economiche disastrose per migliaia di contribuenti italiani residenti all'estero, i quali hanno subito una considerevole riduzione del loro reddito;

si tratta di persone che pagano le tasse in Italia e proprio per tale motivo hanno potuto usufruire fino al 1° marzo 2022 delle agevolazioni fiscali e previdenziali ora inopinatamente e indefinitamente revocate;

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sentenziato che (sulla scorta dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, rubricato "Abolizione delle clausole di residenza") le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non sono soggette ad alcuna ri-

duzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice;

la Corte ha sentenziato che (l'ultima sentenza in materia è quella riferita alla causa n. 328/2020 del 16 giugno 2022) una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in conformità a quanto disposto da regolamenti e direttive comunitari e da numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, non ritenga che l'assegno unico universale debba essere concesso anche ai cittadini italiani residenti all'estero;

se sia opportuno ripristinare per loro il diritto, revocato dal 1° marzo 2022, alla concessione dell'assegno al nucleo familiare, e delle detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni, e se inoltre non sia legittimo e opportuno, anche a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE, concedere le prestazioni familiari (ora negate) ai lavoratori residenti in Italia ma con nucleo familiare residente all'estero.

(3-03418)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PRESUTTO, PUGLIA, TRENTACOSTE - *Al Ministro dell'interno.* -
Premesso che:

la città di Napoli è stata ancora una volta teatro di un gravissimo episodio criminale. Il 15 maggio 2022, Mario Granieri, titolare della pizzeria "Mannesi-Terra Mia" ai Decumani, diventato un simbolo della lotta al *racket* dopo le denunce effettuate negli ultimi anni per le intimidazioni subite da parte della camorra, è stato aggredito davanti alla moglie incinta e alla figlia;

l'episodio, iniziato proprio davanti alla pizzeria di Granieri mentre lo stesso era in procinto di alzare la saracinesca, in una domenica come tante, è culminato in una rissa che ha visto coinvolte anche la moglie e la figlia, aggredite mentre i clienti della pizzeria, spaventati, fuggivano senza nemmeno pagare il conto;

per placare gli animi è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine che hanno riportato un'apparente e provvisoria quiete, dal momento che i titolari, terrorizzati, terranno al momento chiusa l'attività non sentendosi sufficientemente protetti e tutelati dallo Stato per continuarla;

quello narrato è solo l'ennesimo episodio di un'*escalation* di violenza che ormai da tanti anni vede come protagonista la città di Napoli. I quartieri

periferici, in particolare, sono da tempo teatro di episodi violenti cui la popolazione inerme assiste senza poter far nulla, ed a cui le forze dell'ordine, in numero non sufficiente e con pochi mezzi, cercano in ogni modo di fare fronte;

questa situazione dolorosa sta martoriando un territorio la cui popolazione ha invece voglia di riscatto sociale, senza sapere a chi appellarsi;

la società civile avverte in modo nitido l'assoluta incapacità dello Stato di predisporre una risposta attenta e decisa, da attuare con ogni mezzo possibile, partendo dal recupero delle periferie, da concrete iniziative come l'implementazione della videosorveglianza, l'incremento di personale e mezzi per le forze dell'ordine, l'apertura estiva delle scuole per bambini e adolescenti per contrastare la povertà educativa, la riapertura e l'attivazione degli spazi sociali e culturali e degli impianti sportivi nel quadro del rilancio economico, sociale e culturale delle aree e molto altro;

appare oltremodo urgente la predisposizione di un grande progetto nazionale che contrasti una volta per tutte degrado, marginalità, disagio sociale e insicurezza, cause di un particolare allarme sociale sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

come intenda intervenire affinché si faccia luce sui fatti accaduti e vengano assicurati alla giustizia i responsabili dell'aggressione;

come intenda attivarsi al fine di pianificare una risposta pronta, urgente e indifferibile inerente a un capillare controllo del territorio prevenendo ulteriori fenomeni criminali nelle periferie napoletane.

(4-07184)

LANNUTTI, MORRA, CORRADO Margherita, ABATE Rosa Silvana, GRANATO Bianca Laura, ANGRISANI Luisa - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:

"I Calabresi" è un giornale *on line* fondato il 19 luglio 2020, edito da Calavria editrice S.r.l. di cui è socio unico la fondazione Attilio e Elena Giuliani *onlus*, con sede a Villa Rendano (Cosenza), e diretto da Francesco Pellegrini;

il tipo di approccio cui si ispira il giornale è quello del giornalismo d'inchiesta, "con l'intento primario di non omettere o manipolare le notizie, rispondere solo ai lettori, essere svincolati dai pregiudizi di tipo politico o ideologico ed utilizzare essenzialmente fonti primarie per la raccolta delle informazioni". Il suo obiettivo principale è quello di "dare voce a tutte le persone che vivono in Calabria e a coloro i quali sono legati a tale regione, per garantire un'informazione libera affidata a bravi giornalisti";

considerato che:

come risulta da un articolo del giornale "I Calabresi" intitolato "Così vogliono fermare I Calabresi" a firma di Francesco Pellegrini, uscito il 20 giugno 2022, ci sono stati diversi tentativi da parte di soggetti interni alla fondazione, e non solo, di affondare il giornale e metterlo a tacere una volta per tutte;

i fatti a cui si fa riferimento nell'articolo sono stati oggetto di apposita denuncia alle autorità competenti. In particolare, si riporta la frase pronunciata dal consigliere della fondazione Walter Pellegrini, ripresa anche da altri componenti del consiglio di amministrazione della stessa fondazione, che fa riferimenti espliciti alla linea editoriale: "Il giornale I Calabresi è dannoso per la Fondazione". È bene ricordare che ad oggi "I Calabresi" risulta essere "letto e apprezzato da oltre 2 milioni di lettori in tutta Italia e in Europa, mentre la stima del valore patrimoniale è di 240mila euro";

il consiglio di amministrazione della fondazione tenutosi il 30 maggio 2022 è stato dichiarato, da quello che risulterebbe essere l'ex presidente del consiglio di amministrazione Francesco Pellegrini, come risulta dal verbale, "illegittimo" e contrario agli interessi della fondazione. Nonostante l'appunto, è stato eletto nuovo presidente della fondazione Walter Pellegrini, grazie anche al sostegno di "soggetti a lui fedeli, tra i quali vi rientra l'ex sindaco archistar di Cosenza Mario Occhiuto", come sottolineato dal presidente uscente, una manovra, a quanto è dato capire, che sembrerebbe dunque funzionale a liberarsi de "I Calabresi", dando l'ambiguo messaggio che "l'ordine è stato ristabilito". Tuttavia, ad oggi (21 giugno 2022), sul sito della fondazione il nome del presidente non è stato ancora modificato,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda tutelare, con iniziative di propria competenza, il diritto dei cittadini ad essere informati correttamente, tenendo conto che la libertà di stampa è tutelata nell'articolo 21 della Costituzione;

se il Governo, nei limiti dei suoi poteri, intenda intervenire per tutelare la libertà d'informazione che risulta essere censurata, di fatto, nei suoi contenuti essenziali.

(4-07185)

LANNUTTI, ANGRISANI Luisa - *Al Ministro della salute*. - Premesso che l'ospedale "San Camillo-Forlanini" è un'azienda sanitaria pubblica di Roma, situata nel quartiere Gianicolense, nel municipio XII. Con i suoi 833 posti letto, di cui 136 in rianimazione, terapia intensiva o sub intensiva (dati maggio 2022), e con oltre 51.000 accessi al pronto soccorso annui, è una delle più grandi della capitale;

considerato che:

il 24 maggio 2022 alle ore 19, la signora A.V., 47 anni, funzionaria di un importante ente pubblico, è caduta mentre era sul motorino, che le è crollato sul piede sinistro, provocandole una lacerazione che ha scoperto il tendine. Vista la gravità della ferita, è stata subito chiamata l'ambulanza, arrivata dopo 40 minuti. È cominciata così la ricerca di un pronto soccorso disposto ad occuparsi della donna. Prima un tentativo all'ospedale "Santo Spirito" e poi al "Fatebenefratelli", dove la donna è stata respinta. Attorno alle ore 20.30, finalmente è stata accolta al pronto soccorso del San Camillo, ma la speranza di essere curata e assistita dopo un trauma (qualcosa di normale, in un sistema di *welfare* compiuto) svanisce all'istante;

prima di rendere pubblica la sua "allucinante esperienza", la signora A.V. ci ha pensato un po'. Poi ha creduto che solo una denuncia alla stampa avrebbe potuto "rendere i politici più consapevoli che la sanità pubblica non è cosa loro, che non può essere gestita come altri settori, ma deve essere all'altezza di un Paese civile e al servizio di tutti noi che paghiamo le tasse". E così il suo "inferno", 18 ore di pronto soccorso in condizioni disumane, è finito sui giornali;

la signora A.V. ha raccontato che col piede sanguinante è stata messa su una barella e portata in quello che chiamano "la zona nuova del PS". Praticamente uno stanzone *bunker* in cui c'erano più o meno 60 malati. Tutte persone che stavano molto male: una signora, fratturata al femore, legata al letto e lasciata tutta la notte in piena solitudine. Altri che urlavano. La stessa signora A.V. ha implorato per ore che le venisse somministrato un antidolorifico, finché alle ore 8 del mattino successivo (13 ore dopo l'incidente) qualcuno si è degnato di darglielo. Accanto alla funzionaria, immobile, con la faccia al soffitto e gli occhi vitrei, c'era un uomo deceduto, senza un lenzuolo a coprirlo. Dopo un paio di ore, finalmente la signora A.V. è stata medicata. Nel frattempo malati che urlavano, si disperavano, imploravano un sorso d'acqua. Gli infermieri passavano, facendo finta di non sentire. Ad un certo punto la donna ha chiesto di andare in bagno, come risposta le hanno messo un pannolone. Nel cuore della notte la paziente è stata finalmente portata a fare una radiografia. Un'attesa infinita anche lì. Attorno alle ore 2.30 si è materializzato l'ortopedico che le ha annunciato la frattura, ma senza possibilità di procedere con un gesso a causa delle ferite, solo un calzare da comprare a sue spese. La mattina seguente una donna colpita da ictus le è stata lasciata nuda accanto. Un'altra, in preda a dolori lancinanti alla schiena a causa di un collasso delle vertebre, non poteva alzarsi per andare in bagno. Le è stato messo il pannolone e fatto un clistere, poi è stata lasciata sporca per ore. Alle ore 8 la signora A.V. ha chiesto di parlare con il medico. Nulla. Si è alzata e ha raggiunto una stanza dove c'era una dottoressa, che l'ha trattata in malo modo perché col piede sanguinante sporcava tutto. La funzionaria spazientita ha alzato la voce, la dottoressa le ha risposto in malo modo. Poco dopo finalmente è arrivato il chirurgo che le ha messo finalmente i punti di sutura. Morale: chi strilla la vince. La signora A.V. è tornata a casa alle ore 14.30 del giorno seguente, dopo aver saltellato su un piede fino al taxi, senza neppure una sedia a rotelle per accompagnarla fuori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di evitare che casi simili di malasanità si possano ripetere all'interno delle strutture ospedaliere romane e del resto d'Italia;

se possa assicurare che la gravissima situazione di squilibrio venutosi a creare a causa dell'emergenza pandemica all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche non comporti un mancato mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e conseguenti rischi per la salute dei cittadini non colpiti dal COVID-19.

(4-07186)

BOTTO Elena - *Ai Ministri dello sviluppo economico, per le disabilità e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Banca nazionale del lavoro–BNP Paribas ha avviato una riorganizzazione interna che prevede l'esternalizzazione di 900 lavoratori, di cui 600 impiegati nelle attività amministrative, molti dei quali affetti da gravi patologie e condizioni di disabilità, con parenti anziani da assistere e altre situazioni di svantaggio sociale;

il 27 aprile 2022 alcuni di loro hanno incontrato il ministro Erika Stefani, la quale ha dimostrato una forte attenzione rispetto alla grave situazione sociale e lavorativa che li affligge, confermando un immediato interessamento sia da parte del Governo, che un intervento nei riguardi della direzione manageriale della stessa BNL-BNP Paribas;

al riguardo, gli stessi lavoratori evidenziano come, il giorno successivo all'incontro, il medesimo istituto bancario ha sospeso la procedura di cessione del ramo di azienda, la cui decisione è stata valutata favorevolmente, considerato che dal tentativo ambiguo derivante da tale operazione finanziaria è emerso invece che i lavoratori fragili della banca rappresentano un patrimonio comune di attori istituzionali e sociali competenti (comprese le associazioni di tutela e difesa dei soggetti disabili e fragili);

da una nota dei dipendenti disabili o *caregiver*, l'interrogante rileva tuttavia come a seguito di quanto accaduto emerga comunque in maniera evidente un quadro grave e allarmante, i cui effetti penalizzanti e discriminatori nei confronti dei lavoratori BNL-BNP Paribas evidenziano un numero rilevante dei dipendenti in situazioni di svantaggio sociale ricompresi nel numero degli esternalizzati, anche a seguito di movimenti di personale interno all'azienda attuati nell'imminenza dell'ufficializzazione delle operazioni di cessione;

l'interrogante evidenzia altresì come dalle rilevazioni in corso (attraverso i contatti con la platea complessiva dei lavoratori complessivamente

esternalizzati) il numero dei dipendenti disabili, malati oncologici, ipovedenti, sordi o con un parente disabile o anziano da assistere (o altre situazioni di svantaggio sociale) sia attualmente pari a circa 200 unità, ovvero un terzo dei 600 dipendenti coinvolti nella cessione paventata, che risultano di fatto doppiamente penalizzati da tale operazione tentata da parte del *management* (peraltro nella totale indifferenza rispetto alle storie drammatiche di tanti lavoratori donne e uomini che si sono fortemente prodigati in favore della banca);

in tale ambito, l'interrogante rileva come dalla vicenda emerga inoltre un quadro complessivamente contraddittorio ed ambiguo a causa del comportamento insensibile da parte della BNL-BNP Paribas, valutato che il medesimo istituto di credito, se da oltre 30 anni sostiene insieme ai suoi dipendenti la ricerca per contrastare gravissime malattie anche genetiche attraverso Teletthon (utilizzando la generosità economica della comunità nazionale per alimentare grandi campagne promozionali) dimostrando particolare attenzione a coloro che versano in situazioni di salute particolarmente gravi, dall'altro, attraverso il tentativo di "cedere" circa 200 dipendenti (su un totale di 600) considerati dall'istituto "a operatività ridotta", ha dimostrato una scarsa attenzione di solidarietà sociale e professionale nei riguardi dei propri dipendenti,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se siano in possesso di informazioni in relazione alle intenzioni future dell'istituto bancario nei confronti dei lavoratori fragili e *caregiver*, interessati inizialmente dalle procedure per il licenziamento, successivamente sospese;

in caso affermativo, se non ritengano opportuno informare gli stessi dipendenti interessati;

quali iniziative di competenza, infine, intendano intraprendere, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico tra i rappresentanti dei lavoratori e i dirigenti della BNL-BNP Paribas, al fine di tutelare e salvaguardare i livelli occupazionali dei 200 lavoratori affetti da invalidità e patologie di diversa entità, ed evitare gravi conseguenze prevedibili sul piano sociale e del lavoro.

(4-07187)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03416 del senatore D'Alfonso, sulle misure per salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale della Trigano Van di Paglieta (Chieti);

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-03418 del senatore Giacobbe ed altri, sul diritto all'assegno unico familiare anche per gli italiani residenti all'estero.

A N N E S S I

Emendamento 1.9000



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36

All'articolo 1
<i>Al comma 1,</i> <i>dopo le parole: «della pubblica amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.»</i>
<i>Al comma 2,</i> <i>dopo le parole «entro il 30 giugno 2022» sono inserite le seguenti: «previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»</i>
All'articolo 2
<i>Al comma 1, capoverso "Art. 35-ter", comma 2,</i> <i>le parole: «un indirizzo PEC», sono sostituite con le seguenti: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale.»</i>
<i>dopo il comma 2 è inserito il seguente:</i> <i>«2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»</i>
<i>Al comma 7:</i>
<i>Al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, prevedendo anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.»</i>
<i>Al secondo periodo, le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti», sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso»</i>
All'articolo 3
<i>Al comma 1:</i>
<i>Al capoverso «Art. 35-quater», al comma 1, alinea, dopo le parole "comma 5" sono inserite le seguenti: «ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,»</i>
<i>Al capoverso «Art. 35-quater», comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:</i>
<i>al primo periodo dopo le parole: «lingua straniera» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»;</i>
<i>il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;»;</i>
<i>al secondo periodo, dopo le parole: "specificate nel bando" sono aggiunte le seguenti:</i> <i>" , ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,";</i>
<i>Al capoverso «Art. 35-quater» al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: "lavorative pregresse e pertinenti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68";</i>



alla lettera d), dopo le parole: "esperienze lavorative pregresse e pertinenti" sono aggiunte le seguenti: "anche presso la stessa amministrazione".

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di In formazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.".

al comma 2,

al primo periodo dopo le parole: "scelta organizzativa dell'amministrazione precedente" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170."

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";
b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".
3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

«3-quater. All'articolo 34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti "31 dicembre 2024.»
«4-ter. A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

Al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».

All'articolo 4

Al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate



al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.»

All'articolo 6

Al comma 8, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «fino al 30 settembre 2022».

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more della approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.»

All'articolo 7

Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "adeguato supporto alla" sono sostituite dalle seguenti: "adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di *milestones* e target dei progetti di";

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole "d'ufficio o" sono soppresse.»

«2-ter. L'articolo 106 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;

2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.»

2-quinquies. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 46-bis del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito con il seguente: "Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dall'articolo 1 del comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative."»

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

ART. 7-bis

(Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR).".

2. Il NUVIR è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 a far data dal 1° gennaio 2023 e, da tale data, cessa il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che al 31 dicembre 2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente, per il funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza



pubblica, a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole "gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione".

All'articolo 8

Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.».

All'articolo 10

Al comma 1:

le parole: «da almeno due anni» sono soppresse;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

"Per il personale in quiescenza delle Fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."»

Dopo il comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti:

«4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.".

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

All'articolo 11

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 31-bis, del decreto-legge, 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale"».

All'articolo 12

al comma 1:



alla lettera a) è premessa la seguente:

0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) il vice Presidente, se nominato.";

la lettera b) è sostituita con la seguente:

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;

dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

«e-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»

e-ter) il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato.»

Al comma 3:

le parole "lettere b), c) ed e)" sono sostituite dalle seguenti "lettere c), e) ed e-bis)";

è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera ~~0a)~~ b-bis) ed e-ter), pari ad euro 165.269 per l'anno 2022 e ad ~~quantificati in~~ euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307." ; "

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

All'articolo 14

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

«4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

"l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.»

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

- a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
- b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
- c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
- d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.



5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».

6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, ovunque ricorra, la parola «frontale» è sostituita dalle seguenti «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
- b) al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la parola «frontale» è sostituita dalle seguenti «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
 - 2) dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;
 - 3) le parole «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 febbraio 2003, n. 27.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

6-*octies*. All'articolo 35, comma 3, lettera e-*ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

6-*novies*. Le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,



come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-*decies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

b) al comma 2:

- 1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;
- 2) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»;
- 3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;
- 4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

f) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.»;

g) il comma 7 è abrogato;

h) al comma 8:

- 1) il primo periodo è soppresso;



- 2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;
- i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;
- j) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;
- k) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

«9-quater. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b),» fino alla fine del comma sono soppresse;
- b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-terdecies. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto.

6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quindecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le



università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

6-sedecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-octiesdecies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma *6-decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma *6-decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-noviesdecies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, disposta dal comma *6-decies*, lettera *b*), numero 3), del presente articolo non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*

(*Tecnologi a tempo indeterminato*)

I. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di



gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*».

6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-*vicies* prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-*ter* del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

6-*vicies bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse."

6- *vicies ter*. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98."

All'articolo 15

dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-*bis*



(Disposizioni in materia di patronati e disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica, nel rispetto dell'art. 64, comma 2 quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

«Art. 15-ter

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei



limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;

b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

All'articolo 16

Al comma 1:

a) dopo le parole: "investimenti comunali" sono inserite le seguenti: "e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) dopo le parole: "del Dipartimento per gli affari interni e territoriali-Direzione centrale per la finanza locale" sono inserite le seguenti: "e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali";

c) la parola: "20" è sostituita con la seguente "30"

Al comma 2,

le parole: "pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026" sono sostituite con le seguenti "pari a euro 653.132 per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026"

Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità."
2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



«Art. 16-ter

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa)

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.»

2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-*bis*:

1) al comma 7, la parola "secondo" è sostituita dalla seguente:
"terzo";

2) al comma 9, le parole "ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "per i posti destinati al ruolo normale- comparto aeronavale";

b) all'articolo 35, comma 2-*bis*, la parola "primo" è sostituita dalla seguente: "secondo".».

«Art. 16-quater

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 9, del 31 gennaio 2020.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei



nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

All'articolo 17

dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:

Art. 17-bis

(Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 961 è sostituito dal seguente: "961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.";

b) dopo il comma 961, sono inseriti i seguenti:

"961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;

c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)";

d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato ~~in data 20 maggio 2021~~, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ~~e successive modificazioni~~ **con decreto del Ministro dell'Interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 154 del 30 giugno 2021**. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto ~~di cui al~~ **adottare ai sensi del primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle** modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).

961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 800, al:

1. comma 1, la parola "4204" è sostituita dalla seguente: "4.537";

2. comma 4, la parola "60.617" è sostituita con la seguente "60.653".

b) al comma 3 dell'articolo 666 la parola "ventinovesimo" è sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo";



c) l'articolo 823 è sostituito dal seguente: "1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 11; b) generali di divisione: 29; c) generali di brigata: 96; d) colonnelli: 538.";

d) a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;

e) dopo lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è inserito lo specchio B-bis del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;

f) lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;

g) a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito lo specchio A-bis del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;

h) lo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;

i) a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;

j) lo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;

k) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis), quadro III (specchio B).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A-bis), quadro III (specchio C).";

1. al comma 1 dell'articolo 828:

2. al primo periodo, la parola "duecentosettantaquattro unità" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove";

3. alla lettera g), la parola "139" è sostituita dalla seguente: "244";

l) alla lettera i), la parola "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "ottantaquattro";

m) dopo l'articolo 828, inserire il seguente articolo: "Art. 828-bis. Contingente per la tutela agroalimentare. 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale 50 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 0;

b) colonnelli: 0;

c) tenenti colonnelli: 0;

d) maggiori: 0;

e) capitani: 0;

f) ufficiali inferiori: 0;

g) ispettori: 34;

h) sovrintendenti: 0;

i) appuntati e carabinieri: 16.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario."

961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Guardia di finanza:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;

b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;

c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:



- 1) al primo periodo, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2029";
 2) al terzo periodo, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";
 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità.";
- d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero "5" è sostituito dal seguente: "6";
 2) alla colonna «Organico», il numero "258" è sostituito dal seguente: "297";
- e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità."

961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.

961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, oltreché per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Amministrazione e ruoli del personale	Numero annuo di assunzioni straordinarie											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Polizia di Stato												
Ruolo degli Agenti e Assistenti che espletano funzioni di polizia	0	0	0	0	20	30	30	40	40	270	0	0
Arma dei carabinieri												
Categoria ufficiali - ruolo normale	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8 (fino al 2049 + 4 nel 2050)
Categoria ufficiali - ruolo tecnico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 (2 nel 2034)
Categoria ufficiali - ruolo forestale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (fino al 2055)
Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo ispettori	25	80										
Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo appuntati e carabinieri		20										



Contingente per la tutela agroalimentare – ruolo ispettori		34											
Contingente per la tutela agroalimentare – ruolo appuntati e carabinieri		16											
Ruolo appuntati e carabinieri		36											
Guardia di finanza													
Categoria ufficiali - ruolo normale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
Categoria ufficiali - ruolo tecnico-logistico-amministrativo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0
Ruolo appuntati e finanziari	50	62	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polizia penitenziaria													
Ruolo Agenti/Assistenti	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	70	0

961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:

- 1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
- 2) 8 unità per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
- 3) 28 unità per l'anno 2024, di cui 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
- 4) 4 unità per l'anno 2025, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
- 5) 13 unità per l'anno 2026, di cui 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
- 6) 7 unità per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
- 7) 6 unità per l'anno 2031, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
- 8) 20 unità per l'anno 2032, di cui 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità;

c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente,



mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive n. 15 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.”.

**“Art.17-ter
(manca rubrica)**

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica FI, che possessa tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche esplesate dall'amministrazione giudiziaria;
- c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:
 - 1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
 - 2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - 3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - 4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - 5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestata dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ~~possesso~~ ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo



2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole da "1.231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".

4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.".

All'articolo 18

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".»

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 540 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato ~~associno all'acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare~~ **procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare** certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, ~~il proprio codice lotteria e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria~~, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544 e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";

b) al comma 544 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione,



l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie."»

«4-ter. All'articolo 119, comma 4, ~~primo~~ **secondo** periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "~~30 giugno 2022~~ **presente disposizione**" sono aggiunte le seguenti: "Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022."».

dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis

(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo 56 periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché alla assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".
2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, da calcolarsi ai sensi del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), Entro i successivi 45 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.
4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.
5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti



della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Per le finalità i cui al comma 3 e 6, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4 entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 ed a 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del CIPESS.

10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 1, comma 24-*quinqüies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.

11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è



autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge."

Articolo 18-ter

(Disposizioni in materia di gioco pubblico)

1. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

2. All'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente: "c-quater) Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera ter), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

3. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.

All'articolo 19

dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35)

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»

All'articolo 20



Al comma 1, dopo le parole: "Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" è inserito il seguente periodo: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

All'articolo 21

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e ~~17~~;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati".

All'articolo 23

dopo il comma 5 sono aggiunti in fine i seguenti:

"5-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,".

5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
"9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse."

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Articolo 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

"All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".

All'articolo 24

Al comma 1, capoverso «2-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «alla conclusione degli stessi»

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 24 bis.

(Contributo in favore di impianti sportivi e piscine)

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'art. 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 % dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di



concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

All'articolo 25

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
"5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi."»

All'articolo 26

dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis

1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 318-ter dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'Ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'Organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso Organo accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.c. quando si tratti di Ente diverso da un Corpo od Organo riconducibile ad un'Amministrazione statale".

b) all'Art. 318-quater il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell'articolo 318-ter comma 5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter comma 5, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 5, sono riscossi dall'Ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti Organi ed Enti".

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 318-ter del Decreto legislativo 152/2006, come modificato dalla lettera a) del comma 1, è adottato entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

All'articolo 27

Al comma 1:

dopo le parole "e climatici", sono inserite le seguenti "e delle zoonosi";



Al comma 3,

dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi di inter-vento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.»

All'articolo 28

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» sono inserite le seguenti: «la missione della società, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.»

All'articolo 30

Al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana" sono inserite le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,";

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-bis.";

2) all'articolo 18-bis dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8- bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

3) all'articolo 62, comma 2-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis.";

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50- ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 7- novies, è aggiunto il seguente: 7-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116,



della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e in materia di Codice dell'amministrazione digitale).

All'articolo 31

Al comma 2,

*le parole "da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76," sono sostituite con le seguenti: "da espletarsi ai sensi dell'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto."*

All'articolo 32

Al comma 1:

alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici,» sono inserite le seguenti «anche con riferimento al riuso dei dati aperti,»

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

*<< a-bis) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";*
- 2) all'ultimo periodo, dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,".*

dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

«c-ter) All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."».

«c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari,



nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.»

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, primo periodo:

1. dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2. dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

a. al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto, ".»

«1-ter. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.»

dopo l'articolo è inserito il seguente:

Art. 32-bis

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»

d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; f) all'articolo 30-ter, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni



e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;»." 2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.»

All'articolo 33

Dopo l'articolo, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 30 settembre 2022, è determinata l'entità del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022 secondo le medesime modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede: a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«Art. 33-ter

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.»

All'articolo 35

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 121, il comma 7 - *bis* e' sostituito dal seguente:

"7-*bis*. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

- 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;



- 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro;
 b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:
 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro."».

All'articolo 36

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.».

All'articolo 37

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6», sono inserite le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «è approvata», sono inserite le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127"».

Al comma 3, le parole: «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91», sono sostituite con le seguenti «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:

«Art. 37-bis.

1. L'articolo 1677-bis del codice civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 1677-bis. Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose. Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili"».

«Art. 37-ter.



All'articolo 10-quinquies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»»

All'articolo 43

Il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. In deroga all'articolo 282, del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, acquistano efficacia esecutiva al momento in passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

al comma 4, la lettera b), è sostituita con la seguente:

«b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

al comma 6, primo periodo le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centottanta giorni»

All'articolo 44

l'articolo è sostituito con il seguente:

Articolo 44

(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;
- b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti).

1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:



a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).

1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e



dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

«Capo I-bis

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati



all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-bis. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Art. 2-ter - (Abilitazione all'insegnamento).

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico,



oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.

d-bis) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (Requisiti di partecipazione al concorso).

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.



3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Periodo di prova e immissione in ruolo»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo).

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestatato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.



4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?)»;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente: «Capo IV-bis

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.



4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare



l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accREDITAMENTO degli enti di formazione gestita dal Mini-sterio dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo a tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono per-tanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato



livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma primo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola). In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al successivo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1,



comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a al comma 335, alla lettera a) dopo la parola <<titolo>> aggiungere le seguenti parole <<distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno>>;

b al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: <<c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.>>;

c dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-bis: "A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricula scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accREDITamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accREDITamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accREDITati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accREDITamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo



periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-bis. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.



2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.»;

l) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.

ALLEGATO 2

(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

«Allegato A

(articolo 16-bis, comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione



Ruolo	Quantità
Direttore generale	1
Dirigente II fascia	1
Personale Area III F1	12

ALLEGATO 3

(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-ter, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:



- a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
- b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;
- c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:
1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
 2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
 3. governance della scuola: teoria e pratica;
 4. leadership educativa;
 5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
 6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
 7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
 8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
 9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
 10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.»

Conseguentemente,

all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziati ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,



n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. "

All'articolo 45

l'articolo è sostituito con il seguente:

Articolo 45

(Valorizzazione del personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

«593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis) e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.»

1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: "83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

All'articolo 46

l'articolo è sostituito con il seguente

Articolo 46



(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.»;

2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte le seguenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico»;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;

c) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

«10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;

d) il comma 12 è abrogato;

e) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

"21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025".

1-bis. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

All'articolo 47



l'articolo è sostituito con il seguente:

Articolo 47

(Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento";

2) al comma 345, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 2022";
- b) alla lettera a) dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento".

2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità»;

2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;



b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;

c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono sostituite dalle seguenti «euro 6.873.240», le parole «euro 9.861.360», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti «euro 11.486.360» e le parole «euro 2.340.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00».

c-bis) al comma 4, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento, incrementato dell'indennità di carica prevista a legislazione vigente. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste dalla normativa vigente. Gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'INDIRE.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. "Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-



2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

9. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 agosto 2023».

10. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.

All'articolo 48

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: « , commi 2 e 3,» dopo la lettera d), ~~sono~~ è aggiunta la seguente:

"d-bis) l'articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso;

~~d-ter) l'articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.~~

~~112."~~



dopo l'articolo è aggiunto il seguente

**«Art. 48-bis.
(Clausola di salvaguardia)**

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

**Coord. 1
I relatori**

Al fine di rettificare sotto il profilo formale talune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge le modificazioni seguenti.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «competenze, capacità del personale» sono sostituite dalle seguenti: «competenze e capacità del personale»;

al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 35-ter:

al comma 1, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «n. 56, di seguito» sono sostituite dalle seguenti: «n. 56, di seguito denominato»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto»;

al secondo periodo, la parola: «realizzata» è sostituita dalla seguente: «effettuata», dopo le parole: «2-nonies, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al», le parole: «regolamento (UE) n. 2016/679» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679» e le parole: «del 27 aprile 2016 e del» sono sostituite dalle seguenti: «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «Il Portale è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo del Portale è esteso» e le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo



le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 35-quater, comma 1:

alla lettera a), le parole: «e profondità» sono sostituite dalle seguenti: «e la profondità»;

alla lettera c), la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «possano» e le parole: «lettera a» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 10 del», le parole: «n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76» e le parole: «5, 6, 7» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6 e 7»;

al comma 6, dopo le parole: «delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a), alinea, dopo le parole: «è inserito» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera b), le parole: «e nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nei limiti»;

al comma 2, le parole: «lettera a)..» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 4» e le parole: «Dipartimento delle pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le pari opportunità».

All'articolo 6:

al comma 1:



all'alinea, le parole: «All'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 30 del»;

*alla lettera a), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
alla lettera b):*

al capoverso 1-quater, le parole: «di cui al comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e», le parole: «corredata dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del» e le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

al capoverso 1-quinquies, le parole: «o distacchi, sono» sono sostituite dalle seguenti: «o distacchi sono»;

al comma 3, le parole: «non pregiudicare la funzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudicare la propria funzionalità» e le parole: «i soggetti, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui»;

al comma 5, capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: «al proprio personale impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie unità di personale impiegate» e, al secondo periodo, le parole: «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse.

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «6-bis» è inserita la seguente: «, alinea,»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione» e le parole: «con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “, entro il 30 luglio 2022,”».

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme».

All'articolo 9:

al comma 5, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili»;

alla rubrica, dopo la parola: «proroga» è inserita la seguente: «per».



All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «procedimento di cui» è inserita la seguente: «al».

All'articolo 11:

al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n. 58,» è inserita la seguente: «e»;

al comma 2, capoverso 179-bis, le parole: «predetta Agenzia, n. 107, in data» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Agenzia n. 107 del».

All'articolo 12:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «all'articolo 11: 1) dopo il comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto»;

alla lettera d), numero 3), le parole: «della SNA,» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola»;

alla lettera e):

al capoverso 2-ter, le parole: «delle sue attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività istituzionali della Scuola stessa»;

al capoverso 2-septies, le parole: «dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis»;

al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» fino a: «n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;

al comma 2, dopo le parole: «criteri di determinazione» sono inserite le seguenti: «della posizione».

All'articolo 14:



al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;

al comma 5:

la numerazione del capoverso 1-bis) è sostituita dalla seguente: «1-bis.»;

al capoverso 1-bis), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso 4-bis, le parole: «alla terza area funzionale, fascia economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area III, posizione economica»;

al capoverso 4-ter, le parole: «e una spesa pari ad» sono sostituite dalle seguenti: «e ad»;

al capoverso 4-quater, le parole: «n. 234.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 236».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «erogazione, monitoraggio e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione, al monitoraggio e al controllo»;

al comma 2, dopo le parole: «al 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: «e di comunità» sono inserite le seguenti: «del Ministero della giustizia»;

al comma 2, le parole: «per l'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022 e»

al comma 4, dopo la parola: «F1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 7:

alla lettera a), le parole: «delle proiezioni» sono soppresse;

alla lettera b), le parole: «2029, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2029 ed euro».

All'articolo 18:

al comma 2, le parole: «decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo» e le parole: «fino alle parole» sono sostituite dalle seguenti: «fino a».



All'articolo 19:

al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, le parole: «nazionale del lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale del lavoro e»;

al comma 2, alinea, le parole: «a partire dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023,».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «di Ripresa e Resilienza» sono soppresse, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e dopo le parole: «ai traguardi e» è inserita la seguente: «agli»;

al comma 2, le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti»;

al comma 3, le parole: «delle accise» sono soppresse;

al comma 4, dopo le parole: «quarto comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al».

All'articolo 24:

al comma 1, alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 16 del decreto-legge» e le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e, al terzo periodo, le parole: «alla cui copertura» sono sostituite dalle seguenti: «al relativo onere»;

al comma 3, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA».

All'articolo 25:

alla rubrica, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «, previsti dall'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»;



al comma 2, le parole da: «programma» fino a: «stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione»;

alla rubrica, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo».

All'articolo 27:

al comma 2, le parole: «protezione ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «protezione dell'ambiente»;

al comma 3, lettera e), le parole: «sulla salute» sono sostituite dalla seguente: «sanitario»;

al comma 4, lettera e), la parola: «monitoraggio,» è sostituita dalle seguenti: «monitoraggio e»;

al comma 5, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1», dopo le parole: «Trento e» è inserita la seguente: «di», le parole: «Regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)» e dopo le parole: «e del Consiglio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1»;

alla lettera b), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;

alla lettera c), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;

al comma 8, dopo le parole: «delle finanze» è inserita la seguente: «del» e le parole: «n.1» sono sostituite dalle seguenti: «punto 1».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «misura R 1.2» sono sostituite dalle seguenti: «riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» e le parole: «previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;

al comma 5, lettera a), le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000»;

al comma 6, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «ai sensi del codice»;

al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati»;

al comma 9, dopo la parola: «società» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «istituti partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti partecipanti».

All'articolo 30:

al comma 1:



le parole: «ministro o sottosegretario delegato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;

alla lettera d), numero 2), le parole: «, comitato» sono sostituite dalle seguenti: «, il comitato»;

alla lettera i), numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'Autorità» sono inserite le seguenti: «di Governo»;

al comma 2, le parole da: «nella società CIRA» fino a: «del 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «nel Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno»;

al comma 3, le parole: «disposizioni in esso contenute» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo»;

al comma 4, dopo la parola: «Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;

al comma 6, le parole: «n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1)».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: «88 e 89 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al», dopo la parola: «aerospaziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, la parola: «individuati» è sostituita dalla seguente: «individuata» e le parole: «comma 6, o dell'articolo 19, comma» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 o»;

al comma 3, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».

All'articolo 32:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 7, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale di cui al».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo la parola: «resilienza» il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «,», le parole: «Missione M3C2-4» sono sostituite dalle seguenti: «misura M3C2,» e dopo le parole: «dell'articolo 12 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;

al comma 2, dopo la parola: «prevenzione» è inserita la seguente: «degli» e le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e»;

al comma 3, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono soppresse.

All'articolo 34:

al comma 1:



all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

alla lettera b), le parole: «e l'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «, e l'adozione» e dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «alla soglia comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.» sono sostituite dalle seguenti: «Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto».

All'articolo 37:

al comma 2, le parole: «decreto-legge 2 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 20 giugno», le parole: «"Contratti di sviluppo"» sono sostituite dalle seguenti: «denominato 'contratto di sviluppo',», la parola: «(FSC)» è soppressa, la parola: «CIPESS» è sostituita dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027» e le parole: «di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, capoverso 65, le parole: «per le infrastrutture e la mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «dalle agenzie di viaggio e» è inserita la seguente: «dai»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: «misura M1C3-35-Investimento» sono sostituite dalle seguenti: «misura M1C3, investimento»;



al comma 2, lettera g), dopo la parola: «interessati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo la parola: «nonché» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla rubrica, le parole: «EU” per grandi eventi turistici» sono sostituite dalle seguenti: «EU per grandi eventi turistici”».

All'articolo 41:

al comma 1:

al capoverso 37-bis, le parole: «italiano di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale di statistica»;

al capoverso 37-quater, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

al comma 3, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «17. Il Comitato».

All'articolo 43:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fondo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 47:

al comma 2, le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinea, le parole:»;

al comma 3:

alla lettera a), numero 2), le parole: «al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»;

alla lettera c), la parola: «riportate» è sostituita dalla seguente: «ricorrono»;

al comma 5, le parole: «e pari a» sono sostituite dalle seguenti: «e a».

All'allegato 2:

le parole: «Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» sono soppresse;

al capoverso Allegato A, le parole: «Tabella 1» sono soppresse, le parole: «Alta Formazione dell'Istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione» e le parole: «Personale Area III F1 - 12» sono sostituite dalle seguenti: «Personale Area III F1 - 12».

All'allegato 3:




*le parole: «Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» sono soppresse;
al capoverso Allegato B:*

le parole: «Allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato B»;

al numero 2):

*al primo capoverso, le parole: «durate triennale» sono sostituite dalle seguenti:
«durata triennale»;*

IL GOVERNO



ALLEGATO 10
(articolo 1, comma 961-bis)

Tabella A

Livello di funzione		Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
Carriera dei funzionari di Polizia				
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	32 (35 a decorrere dal 30 giugno 2022)	<p>Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.</p> <p>Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.</p>	
D	Dirigente superiore	195 (196 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	<p>Vicario del questore; dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di</p>	
E	Primo dirigente	709 (686 a decorrere dal 1° gennaio 2027)		



	Vice questore e Vice questore aggiunto	1595 (1.334 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza.
			Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza.
	Commissario capo Commissario Vice Commissario	1.969 (1.520 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
	Dotazione complessiva Carriera funzionari	4.500 (3.771 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
	Ruolo degli ispettori Vice ispettore		17.481 (18.191 a decorrere dal 1 gennaio 2027)



Ispettore			
Ispettore capo			
Ispettore superiore			
Sostituto commissario	5.643		
Dotazione complessiva ispettori	23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)		
Ruolo dei sovrintendenti	24.000 (24.025 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.080 a decorrere dal 31 dicembre 2024)		
Vice sovrintendente			
Sovrintendente			
Sovrintendente capo			
Ruolo degli agenti e assistenti	51.870 (51.890 al 1° ottobre 2026, 51.920 al 1° ottobre 2027, 51.950 al 1° ottobre 2028, 51.990 al 1° ottobre 2029, 52.030 al 1° ottobre 2030 e 52.300 al 1° ottobre 2031)		
Agente			
Agente scelto			
Assistente			
Assistente capo			



Tabella A

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI		Ingegneri		Fisici	Chimici	Biologi	Psicologi
Agente Tecnico							
Agente Tecnico Scelto							
Assistente Tecnico							
Assistente Tecnico Capo							
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI							
Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico							
Sovrintendente Tecnico Capo							
RUOLO DEGLI ISPEZZORI TECNICI							
Vice Ispettore Tecnico							
Ispettore Tecnico							
Ispettore Tecnico Capo							
Ispettore Tecnico Superiore							
Sostituto Commissario Tecnico							
CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA							
Qualifiche							
Commissario tecnico							
Commissario capo tecnico		70	70 (90)*	22	29 (39)*	25 (50)*	
*Incremento delle dotazioni organiche entro il 1 gennaio 2027							
Dirigente generale tecnico	2						Dirigente centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale
Ruolo Ingegneri							
Qualifica	Posti di funzione						Funzioni
Dirigente superiore tecnico	13 (14 a decorrere dal 30 giugno 2022)						Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	25						vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice-direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza
Dirigente tecnico superiore							
Dirigente tecnico capo	135						vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-



		logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Ruolo Fisici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	12	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	20 (22 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore		vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo	115 (135) *	
* Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027.		
Ruolo Chimici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	2 (4)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore		
Direttore tecnico capo	32 (40)*	Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto



*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027

Ruolo Biologi	Posti di funzione	Funzioni
Qualifica		
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore		
Direttore tecnico capo	34 (40)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto

*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027

Ruolo Psicologi	Posti di funzione	Funzioni
Qualifica		
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza.
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore		
Direttore tecnico capo	35 (60)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.

*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027



A decorrere dal 1° gennaio 2022, sostituisce lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro I (specchio B - anno 2022)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	75	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	410	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1231	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	36 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	-	(h)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando territoriale o incarico equipollente (i)	-	96 (l)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione o applicativo	-

Volume organico complessivo 3621 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2022, ciclo di 2 anni: 2 promozioni il 1° anno; 3 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2022, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;



- h) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- i) a partire dal 2024, comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- l) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.



Si inserisce dopo la tabella 4 - Quadro I (specchio B) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro I (specchio B-bis - anno 2024)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	75	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	416	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1231	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	36 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	-	(h)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando territoriale o incarico equipollente (i)	-	96 (l)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione o applicativo	-
Volume organico complessivo 3627 unità.							
Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.							

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2022, ciclo di 2 anni: 2 promozioni il 1° anno; 3 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2022, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 15 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;



- b) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquote di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- i) a partire dal 2024, comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- l) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.



Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	78	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	436	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1208	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	38 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando compagnia territoriale o incarico equipollente (l)	-	96 (m)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

Volume organico complessivo 3627 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

- a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- b) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;
- c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;
- d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
- f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;
- h) a partire dal 2027;



- i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- l) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni; per gli ufficiali nominati ai sensi dell'art.651-bis, co.1, let.b), due anni di comando di reparto dell'organizzazione territoriale, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente o sottotenente;
- m) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.



A decorrere dal 1° gennaio 2022, si inserisce dopo la tabella 4 - Quadro II (specchio A) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro II (specchio A-bis - Anno 2022)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	136	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (e)						

Alimentazione a 12 unità complessive

- a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
- b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;
- c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2022.



Sostituisce la tabella 4 - Quadro II (specchio B) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro II (specchio B - anno 2032)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
I	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	12	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	60	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	149	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	7 o 6 (d)
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(e)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(e)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (f)						

Alimentazione a 12 unità complessive

- a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
 b) ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
 c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 d) ciclo di 5 anni: 7 promozioni il 1°, 2°, 3° e 4° anno; 6 promozioni il 5° anno;
 e) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;



f) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2032.



A decorrere dal 1° gennaio 2022, sostituisce la tabella 4 - Quadro III (specchio B) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro III (specchio B - anno 2022)

RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota, valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	2	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	6 (a)	a scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (b)
Colonnello (c)	Comp. Sanitario Psicologico	a scelta	5	-	-	-	2, 1 o nessuna (d)
	12						
Ten. Col.	Comp. Amministrativo	a scelta	8	-	-	-	(f)
	39						
Maggiore	446 (e)	a scelta	6	-	-	-	(g)
Capitano	446 (e)	a scelta	6	-	-	-	(g)
Tenente		anzianità	-	2	-	Superare corso formativo	-

Volume organico complessivo: 493 unità

Alimentazione a 17 unità complessive.

(a) 2 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2022 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinarie, si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo del Col. è fissato in 39 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico (12 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacologia; 2 unità per la specialità psicologia; 1 unità per la specialità veterinaria;

- Comparto Amministrativo (15 unità complessive): 15 unità per la specialità amministrazione e commissariato;

- Comparto Tecnico Scientifico (12 unità complessive): 5 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 6 unità per la specialità telematica; 1 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (a cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2022 ciclo di 5 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 3° e 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 5° anno;

- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° e 5° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;

- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° e 4° anno; nessuna promozione il 1°, 3° e 5° anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.

(f) fermo restando il disposto dell'art. 1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2022, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:



- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 1° e 3°-anno; 2 promozioni il 2°, 4° e 5° anno;
 - Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno; 2 promozioni il 3° anno;
 - Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 2° e 3° anno; 2 promozioni il 1° 4° e 5° anno;
- (g) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



Sostituisce la tabella 4 - Quadro III (specchio C) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro III (specchio C - anno 2027)

Grado	Organico		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo		Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
Generale di Divisione	2	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Brigata	6 (a)	6 (a)	a scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (b)
Colonnello (e)	14	15	a scelta	5	-	-	-	1 (d)
	42	42	a scelta	8	-	2 anni di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (f)	-	(g)
Ten. Col.	446 (e)	446 (e)	a scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Maggiore			a scelta	6	-	-	-	(i)
Capitano			a scelta	6	-	-	-	Superare corso formativo
Tenente			anzianità	-	2	-	-	-

Volume organico complessivo: 496 unità

Alimentazione a 17 unità complessive.

(a) 2 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2027 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 2° anno; 1 promozione il 3° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinarie, si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo del Col. è fissato in 42 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico (14 unità complessive);
- Comparto Amministrativo (15 unità complessive);
- Comparto Tecnico Scientifico (14 unità complessive);

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2027 ciclo di 3 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 1° anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.

(f) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ripartiti secondo le specialità che costituiscono i comparti;

(g) fermo restando il disposto dell'art. 1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2027, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:



- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 1°, 3° e 5° anno; 1 promozione il 2° e 4° anno;
- Comparto Amministrativo: ciclo con 2 promozioni il 1° anno; 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 2°, 3 e 4° anno; 1 promozione il 1° e 5° anno;

(h) a partire dal 2027;

(i) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



Sostituisce la Tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

TABELLA 1a

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA										
GRADO	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore		
	ordinario	aeronavale	speciale		inserimento aliquota valutazione a scelta	promozion e ad anzianità		ordinario	aeronavale speciale	ordinario
1	2			3	4	5	6	7		
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)			-	-	-	-	-		
Generale di Divisione	26 (b)			scelta	5	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza			
Generale di Brigata	75			scelta	5	-	3 1 (d)			
Colonnello	350			scelta	7 (e)	-	ordinario 8 aeronavale 1 - 0 (f)			
Tenente Colonnello	794			scelta	5 (g) 8 (h) 12 (i)	-	ordinario	aeronavale	speciale	(l) ordinario aeronavale speciale
	626	98	70				Due anni di incarico operativo (4)	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)	
	479						5	7	4	
Maggiore	45			scelta	5	-	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)			
Capitano	686			scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui			
	420	68	198				ordinario	aeronavale	speciale	ordinario
Tenente	388			anzianità	-	4	Cinque anni di incarico operativo di cui			
	280	24	112				ordinario	aeronavale	speciale	ordinario



Sottotene	12	18	194	anzianità	-	2	almeno due di comando di reparto territoriale						-
													0

NOTE ALLA TABELLA Ia

- (a) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
- (b) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all'anno 2023, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
- (c) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno.
- (d) 1 promozione ogni 5 anni.
- (e) "6" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (f) Dal 2019, ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (g) 1^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (h) 2^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (i) 3^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
- (l) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
- (m) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1°, 3° e 4° anno; 1 promozione nel 2° anno.
- (n) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
- (o) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per pregresse annualità.
- (1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
- stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre, eccezionalmente, l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
- (2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
- (3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
- (4) O incarico equipollente.
- (5) O incarico equipollente.



A decorrere dal 30 settembre 2025, sostituisce la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.
TABELLA 1

RUIOIO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA														
GRADO	Organico		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore		1	7				
	ordinario	speciale		inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità		ordinario	speciale						
1	2		3	4	5	6								
Generale di Corpo d'Armata	11		-	-	-	-	-	-	-	-				
Generale di Divisione	27 (a)		scelta	4	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza	ordinario	aeronavale	4	1 (c)				
Generale di Brigata	75		scelta	4 (b)	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza	ordinario	aeronavale	9 (d)	1 - 0 (e)				
Colonnello	355		scelta	7	-		ordinario	speciale		(i)				
Tenente Colonnello	794	626	scelta	5 (f)	-	Due anni di incarico operativo (4)	ordinario	aeronavale	15	1	1 - 2 (n)			
				8 (g)								11	1 - 2 (l)	-
				12 (h)										
Maggiore	479	300	scelta	5		Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale	ordinario	aeronavale	5	-	(o)			
				134								Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	-	-
				45										
Capitano	686	420	scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto aeronavale	ordinario	aeronavale	11	1 - 2 (l)	-	(p)		
				68									-	-
				198										
Tenente	388	85	anzianità	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
				240									-	-
				36										



ALLEGATO 21
(articolo 1, comma 961 – *quinquies*)

Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1. della legge 15 dicembre 1990, n. 395."

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA			TOTALE
		UOMINI	DONNE		
RUOLO ISPETTORI	SOSTITUTO COMMISSARIO	590	50		640
	ISPETTORE SUPERIORE				
	ISPETTORE CAPO				
	ISPETTORE	3.100	450		3.550
	VICE ISPETTORE				
RUOLO SOVRINTENDENTI	SOVRINTENDENTE CAPO				
	SOVRINTENDENTE	4.820	480		5.300
	VICE SOVRINTENDENTE				



RUOLO AGENTI/ASSISTENTI	ASSISTENTE CAPO	28.597	3.063	31.660
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
	AGENTE			
TOTALE		41.150		

